

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 141° — Numero 40

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 settembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 509. Ordinanza emessa dal tribunale di Sciacca il 6 aprile 2000.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti a carico di soggetti rinviati a giudizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000 - Facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

– Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 33.

– Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 11

n. 510. Ordinanza emessa dal giudice istruttore del tribunale di Imperia il 17 aprile 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992 - Violazione, in subordine, dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza (per ingiustificata deroga alla norma generale sull'anatocismo bancario e per disparità di trattamento).

– D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dall'art. 25, capoverso, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).

– Costituzione, artt. 3 e 76 » 13

n. 511. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze l'8 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati.

– Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, commi 1 e 2 (*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, commi 1 e 2, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 2).

– Costituzione, art. 3 » 16

N. 512. Ordinanza emessa dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere il 4 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Compromissione dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.

- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112

Pag. 17

N. 513. Ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Ascoli Piceno il 6 giugno 2000.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato, in seguito a nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, determinata dalla regressione del procedimento disposta dal giudice del dibattimento - Mancata previsione - Diversità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche - Lesione del principio di terzietà del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34-bis.

- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma

» 19

N. 514. Ordinanza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 4 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 2 (*recte*: art. 1), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35.

- Costituzione, artt. 3, 25 e 111

» 22

N. 515. Ordinanza emessa dal tribunale di Milano il 1° giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Coimputato contumace, assente o che si rifiuti di sottoporsi all'esame - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità condizionata al consenso delle parti - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 1.

- Costituzione, artt. 101 e 102

» 24

N. 516. Ordinanza emessa dal tribunale di Treviso il 9 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 289/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies*, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Costituzione, artt. 38 e 41

Pag. 27

N. 517. Ordinanza emessa dal tribunale di S. Maria Capua Vetere il 26 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Consenso dell'imputato (espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale) - Mancata previsione - Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al rito abbreviato, a fronte di un'analoga forma di collaborazione processuale - Lesione del principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato.

- Cod. proc. pen., artt. 493, comma 3, e 495.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 28

N. 518. Ordinanza emessa dal tribunale di Messina il 4 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41

» 30

N. 519. Ordinanza emessa dal tribunale di Messina il 4 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- Costituzione, artt. 3, 39 e 41

Pag. 32

N. 520. Ordinanza emessa dal tribunale di Messina il 4 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- Costituzione, artt. 3, 39 e 41

» 34

N. 521. Ordinanza emessa dal tribunale di Napoli il 24 maggio 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalle deleghe conferite al Governo con legge n. 142/1992 e legge n. 128/1998 - Irrazionalità - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Disparità di trattamento a favore delle banche - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e della riserva della funzione giurisdizionale ai giudici - Contrasto con il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 102 e 104

» 36

- N. 522. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il 10 maggio 2000.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali da reddito» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 84/2000 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120

Pag. 38

- N. 523. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte il 10 maggio 2000.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali da reddito» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 84/2000 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120

» 45

- N. 524. Ordinanza emessa dal tribunale di Rovereto il 20 gennaio 2000.

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Esclusione che siano oggetto di tutela della disposizione censurata anche il prestigio e il buon andamento della pubblica amministrazione - Mancata previsione della procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio della tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma.

Leggi penali - Successione nel tempo - «Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato» (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, comma 3; cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

» 52

N. 525. Ordinanza emessa dal giudice istruttore del tribunale di Imperia il 2 marzo 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dall'art. 25, capoverso, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
- Costituzione, art. 76

Pag. 73

N. 526. Ordinanza emessa dal tribunale di Torino il 25 maggio 2000.

Processo penale - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (per i quali l'udienza preliminare si è svolta prima del 2 gennaio 2000, con emissione del decreto che dispone il giudizio per una udienza dibattimentale successiva a tale data) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 2, comma secondo

» 75

N. 527. Ordinanza emessa dal Tribunale di Massa il 24 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111, quarto e quinto comma, (modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) e 112.

» 76

N. 528. Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 13 giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.

» 78

- N. 529. Ordinanza emessa dal tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele il 10 febbraio 2000.

Esecuzione forzata in genere - Opposizione agli atti esecutivi - Sottoposizione alla cognizione dello stesso giudice dell'esecuzione che ha adottato il provvedimento oggetto di opposizione (ovvero, mancata previsione dell'obbligo di astensione per il medesimo giudice) - Irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda della dotazione di organico dell'Ufficio giudiziario adito - Contrasto con il principio di terzietà e imparzialità del giudice.

- Cod. proc. civ., artt. 51, n. 4, 617 e 618.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111, secondo comma (come modificato dall'art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2)

Pag. 79

- N. 530. Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 5 maggio 2000.

Sanità pubblica - Medici di medicina generale in regime di convenzione con il S.S.N. - Regolamentazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria - Indennità di piena disponibilità e compenso di variazione degli indici del costo della vita - Spettanza al medico sostituto solo in caso di spettanza al medico sostituto - Disparità di trattamento di identiche prestazioni lavorative in dipendenza da elementi estranei al rapporto di lavoro cui ineriscono - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

- D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e all. c), n. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36

» 81

- N. 531. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale, per la Sicilia il 5 novembre 1999.

Edilizia e urbanistica - Istanza di concessione in sanatoria di opere edilizie abusive - Domanda di riesame del diniego di concessione richiesta con precedente istanza - Termine per la presentazione di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge censurata, anche in caso di notifica del diniego successiva alla data stessa - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale correlato alla celerità dell'amministrazione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 38.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 84

- N. 532. Ordinanza emessa dalla commissione tributaria regionale di Roma il 18 gennaio 2000.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Immobili trasferiti per causa di morte - Esenzione dall'imposta a condizione che il valore complessivo non superi lire 250 milioni - Mancata previsione dell'esenzione fino a tale importo per gli immobili di valore superiore - Irragionevolezza - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lett. e).
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 86

N. 533. Ordinanza emessa dal tribunale di Milano il 20 gennaio 2000.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento delle società - Estensione ai soci illimitatamente responsabili dopo che essi hanno perso tale qualità a causa di recesso - Mancata previsione di un termine ragionevole oltre cui la pronuncia estensiva non è consentita - Discriminazione rispetto alla posizione dell'imprenditore individuale - Irragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 66/1999 della Corte costituzionale.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147.

- Costituzione, art. 3

Pag. 88

N. 534. Ordinanza emessa dal tribunale di Chieti il 16 marzo 2000.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Applicazione, a seguito della riforma ordinamentale attuata dal d.lgs. n. 51/1998, anche ai giudizi di primo grado in materia di previdenza e assistenza già di competenza pretorile - Mancata previsione dell'inapplicabilità a detti giudizi della regola del foro erariale, come stabilito per le controversie in materia di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa nonché sulla garanzia previdenziale.

- Cod. proc. civ., art. 444.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 38

» 93

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 509

*Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dal tribunale di Sciacca
nel procedimento penale a carico di Pilo Saverio*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti a carico di soggetti rinviati a giudizio nel periodo compreso tra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000 - Facoltà di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 33.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2000 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 20/2000 RG. trib. a carico di Pilo Saverio, nato in Menfi il 2 aprile 1954.

Visti gli atti del processo a carico di Pilo Saverio, imputato del delitto di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*septies*, quarto comma, ipotesi n. 2, 61 n. 5 c.p., nonché del reato di cui agli artt. 572, 61 n. 11 c.p., commessi in Menfi sino al maggio 1998;

Rilevato che all'udienza del 17 febbraio 2000, immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, l'imputato ha avanzato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., richiesta di applicazione della pena condizionalmente sospesa di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, così calcolata: pena base = anni sei, diminuita di due terzi per la minore gravità del fatto ex art. 609-*bis* u.c. c.p. = anni due, diminuita ex art. 62-*bis* c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni uno e mesi dieci, diminuita come sopra per il rito;

Rilevato che in merito a tale richiesta il p.m. ha espresso il proprio consenso;

O S S E R V A

Del procedimento a carico del Pilo il tribunale si trova investito a seguito di decreto pronunciato dal g.u.p. in sede, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., in data 22 giugno 1999.

Lo stesso procedimento è, pertanto, pervenuto alla fase del giudizio in epoca successiva alla data del 2 giugno 1999.

Non rileva, in conseguenza, nella fattispecie concreta la speciale disposizione transitoria contenuta nell'art. 224 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (il cui testo originario è ancor oggi immutato), la cui portata applicativa è circoscritta ai «giudizi di primo grado in corso alla data d'efficacia» dello stesso decreto, che, secondo l'art. 247, primo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188, è certamente quella sopra menzionata del 2 giugno 1999 e non già quella del 2 gennaio 2000, per come del resto conferma il rilievo che in tale intervallo di tempo numerosi processi sono stati definiti in questa e in altre sedi giudiziarie proprio per effetto della eccezionale facoltà riconosciuta agli imputati nella predetta disposizione transitoria.

L'istanza proposta dal Pilo va, dunque, valutata alla stregua delle norme ordinarie che disciplinano l'istituto del patteggiamento.

Orbene, l'art. 446 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 33 legge 16 dicembre 1999 n. 479, prevede che nei processi che transitano per l'udienza preliminare la richiesta d'applicazione della pena deve essere avanzata non oltre la presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 terzo comma e 422 terzo comma c.p.p..

Si è, dunque, profondamente innovato il precedente sistema che anche in quei processi consentiva, invece, all'imputato di formulare la richiesta in discorso fino alla dichiarazione d'apertura del dibattimento di primo grado.

La disposizione che ha modificato l'art. 446 c.p.p., in quanto disposizione di natura processuale, è d'immediata applicazione, sì da operare anche in relazione ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore di essa.

Se ne trae che, a tenore della legge di riforma, che non contiene alcuna norma di diritto intertemporale, anche chi, come il Pilo, sia stato rinviato a giudizio sotto il vigore del precedente regime (e successivamente alla data del 2 giugno 1999) non è legittimato a formulare per la prima volta innanzi al giudice del dibattimento la richiesta d'applicazione della pena.

Una richiesta di tal genere che venga, ciò nonostante, presentata non può non condurre, finché sopravviva l'attuale apparato normativo, ad una pronuncia d'inammissibilità o comunque di rigetto.

Epperò, il citato art. 33 legge n. 479/1999, nella misura in cui ha precluso ai soggetti già rinviati a giudizio con decreto del g.u.p. alla data del 2 gennaio 2000 (ma in epoca successiva al 2 giugno 1999) la facoltà di avvalersi dell'istituto del patteggiamento, pur in processi con dibattimento non ancora aperto, contrasta, ad avviso del tribunale, con i principi costituzionalmente garantiti della eguaglianza e della inviolabilità del diritto di difesa (artt. 3 primo comma e 24 secondo comma cost.).

La disposizione in parola, infatti, crea anzitutto una discriminazione — inammissibile, perché irragionevole — fra i soggetti che, rinviati a giudizio nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 e il 2 gennaio 2000, sono comparsi innanzi al giudice del dibattimento prima di tale ultima data e hanno potuto, se lo hanno ritenuto conveniente, patteggiare la pena, e i soggetti che, rinviati a giudizio nel medesimo periodo, si sono vista invece fissare l'udienza dibattimentale in epoca successiva al 2 gennaio 2000, così incorrendo, per ragioni del tutto contingenti ed accidentali, comunque indipendenti dalla loro volontà, nella preclusione creata dalla nuova legge, che ha finito improvvisamente col sottrarre loro una facoltà sino a ieri riconosciuta dall'ordinamento.

Ma viene, per tale via, profondamente inciso per i medesimi soggetti anche il diritto di difesa, che si esprime non solo nel complesso di garanzie che sono riconosciute all'imputato, ma anche nell'insieme delle facoltà che, a tutela della sua posizione, gli sono attribuite nell'ambito del processo e, di conseguenza, nella possibilità di liberamente operare le proprie scelte in relazione a ciascuna di tali facoltà.

È di palmare evidenza che qualunque scelta operata dall'imputato nel processo è indissolubilmente legata alla valutazione di tutte le altre opzioni che gli sono offerte dall'ordinamento, sicché se, nel far ricorso ad una certa strategia, egli abbia tenuto conto della possibilità di esercitare in prosieguo una determinata facoltà, della quale sia successivamente privato dalla legge, non pare dubbio che vengano per tale via decisamente pregiudicati i suoi diritti difensivi intesi come sopra.

Il che è, appunto, quanto avviene nell'ipotesi in esame nella quale l'imputato, nel momento dell'udienza preliminare, può essersi ben determinato nel senso di non far ricorso al patteggiamento, ragionevolmente confidando di poter invocare poi l'applicazione della pena in dibattimento, nell'esercizio di un diritto in quel momento riconosciuto dalla legge e solo successivamente invece negatogli.

Le considerazioni che precedono inducono il tribunale a sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 legge n. 479/1999 in relazione ai profili meglio sopra precisati, trattandosi peraltro di questione certamente rilevante, stante che il Pilo ha formulato — come si è visto — espressa richiesta d'applicazione della pena, con riguardo alla quale è per di più intervenuto il consenso del rappresentante della pubblica accusa, e stante inoltre che la richiesta in parola, ad una prima sommaria delibazione condotta con riguardo ai criteri previsti nel secondo comma dell'art. 444 c.p.p. non sarebbe suscettibile di rigetto nel merito, mentre certamente non è dato ravvisare la ricorrenza in concreto delle condizioni per l'eventuale pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella parte in cui non prevede che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento;

Ordina la sospensione del presente giudizio, mandando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della stessa cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sciacca, addì 6 aprile 2000.

Il Presidente estensore: BELLET

N. 510

Ordinanza emessa il 17 aprile 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Imperia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Banca Commerciale Italiana e Fall.to Buccino Carmela ed altri

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992 - Violazione, in subordine, dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza (per ingiustificata deroga alla norma generale sull'anatocismo bancario e per disparità di trattamento).

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dall'art. 25, capoverso, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 419/1997 r.g. tra Banca Commerciale Italiana contro fallimento Buccino Carmela, cui è stato riunito il procedimento n. 246/1998 tra Banca Commerciale Italiana contro fallimento società di fatto Buccino Carmela e Correale Francesco, nonché del socio Correale Francesco;

Rilevato che trattasi di due opposizioni a stato passivo e che nell'ambito di tale giudizio con ordinanza del 18 maggio 1999 è stata prospettata d'ufficio la questione di nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente bancario fatto valere dall'opponente avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e comunque la illeggittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dall'opponente, ed è stata disposta c.t.u. anche al fine di determinare l'importo dovuto in virtù di un'unica contabilizzazione annuale degli interessi;

che, in particolare, dall'esame degli estratti conto prodotti dall'opponente emerge come quest'ultimo abbia applicato tale clausola e come, quindi, il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo comprenda anche interessi passivi capitalizzati trimestralmente;

che dopo l'ordinanza predetta è stato emanato il d.lgs. n. 342/1999 il cui art. 25 ha aggiunto all'art. 120 d.lgs. n. 385/1999 i seguenti due nuovi commi:

2) il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

3) le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che, stabilirà le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

Rilevato che in relazione al comma 3 dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dal d.lgs. n. 342/1999, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce;

che in tale ordinanza, che questo giudice ritiene di condividere, si è osservato che:

l'interpretazione più lineare attribuisce alla norma una funzione di sanatoria delle clausole in questione attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente;

il legislatore ha inteso dirimere le incertezze della prassi sull'anatocismo bancario, le quali apparivano idonee a provocare un imponente contenzioso, suscettibile sia di togliere certezza ai rapporti giuridici che di aggravare le disfunzioni della giustizia civile;

la retroattività della sanatoria, desumibile dalla dizione «sono valide ed efficaci fino a tale data» è tipica delle leggi di interpretazione autentica, le quali, essendo dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte da testi normativi o dal diritto vivente, per loro natura riguardano situazioni «pendenti», e cioè non ancora definite per giudicato, decadenza, prescrizione.

potrebbe astrattamente sostenersi che la dichiarazione di validità ed efficacia delle clausole sull'anatocismo fino alla delibera del CICR trovi un limite nell'effettiva sussistenza di tale validità ed efficacia;

tale posizione si pone in contrasto con il principio di conservazione delle norme giuridiche; alla sua stregua, infatti, la norma in esame avrebbe pressapoco il seguente significato «le clausole relative all'anatocismo sono valide ed efficaci in quanto siano valide ed efficaci» una tautologia che renderebbe il comma in esame del tutto superfluo;

né tale posizione potrebbe essere sostenuta tenendo conto dei profili di legittimità costituzionale di cui in prosieguo, e facendo ricorso al criterio secondo cui, tra due interpretazioni possibili di una norma, deve preferirsi quella maggiormente conforme alla Costituzione;

tale criterio presuppone infatti che attraverso l'interpretazione considerata come più conforme alla Costituzione residui uno spazio di applicazione per la norma interpretata; in caso contrario, si avrebbe un effetto abrogativo che è riservato al legislatore o alla Corte costituzionale, e non al c.d. diritto vivente;

il d.lgs. n. 342/1999 è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998 che delegava il Governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/1993, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 legge n. 142/1992»;

nel testo dell'art. 25, legge n. 142/1992 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo attinente la materia dell'anatocismo;

pertanto la delega legislativa copriva soltanto il generico potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario; sarebbe agevole sostenere la non conformità di tale delega all'art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere la «determinazione di principi e criteri direttivi ... per oggetti definiti» non intendeva legittimare deleghe in bianco al Governo.

Tale profilo non è però rilevante; se, infatti, interpretando la delega in modo necessariamente restrittivo, al fine di sottrarla alle censure di violazione dell'art. 76 della Costituzione, si riferisce il potere «integrativo e correttivo», conferito al Governo dall'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998, al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna del t.u. bancario, necessariamente si finisce con l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme giuridiche preesistenti (implicitamente richiamate dal testo dell'art. 120, comma 3, t.u. bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni puramente tecnico-formali.

D'altro canto il testo precedente del t.u. bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazione e/o correzione.

Vi è anche da aggiungere che in nessun caso la legge avrebbe potuto delegare al Governo l'interpretazione autentica, implicita o esplicita, di norme giuridiche; infatti dal testo dell'art. 76 della Costituzione emerge che il potere di normazione delegato al Governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalità tecnica e cioè l'individuazione delle soluzioni di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge delega, e riservate al Parlamento.

L'interpretazione autentica di una o più norme, invece, operando una scelta tra due o più prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l'esercizio di una discrezionalità non meramente tecnica, bensì di merito e politica, come tale al di fuori dei poteri normativi del Governo; che, oltre a tale profilo di illegittimità costituzionale, già prospettato da questo giudice nelle precedenti ordinanze del 2 marzo 2000 nel procedimento n. 247/1998 e del 2 marzo 2000 nel procedimento n. 191/1998, appare opportuno evidenziare, subordinamente, altro profilo di illegittimità costituzionale, profilo contenuto anche nell'ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 dal tribunale di Brindisi; che, in particolare, come evidenziato nell'ordinanza predetta, va osservato che.

Il principio di ragionevolezza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, quale principio di uguaglianza che si traduce in un generale canone di coerenza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982), è violato tutte le volte che una norma generale, ritenuta valida, sia ingiustificatamente derogata da una disciplina particolare (Corte costituzionale n. 46/1983).

Nel caso in esame la norma generale è dettata dal combinato disposto degli artt. 1283 cod. civ. e 25, commi 1 e 2 del d.lgs. 342/1999, dall'interpretazione sistematica di dette norme si evince che in nessun caso è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche fino ad oggi praticata.

Infatti in base all'art. 1283 cod. civ. l'anatocismo, fatti salvi gli usi contrari, è ammesso solo a determinate condizioni, cioè a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e comunque per interessi dovuti da almeno sei mesi, sicché, in mancanza di usi contrari, l'anatocismo si riduce a ben poca cosa.

È evidente che la *ratio* risiede nell'interesse collettivo alla tutela del debitore da facili esposizioni alla lievitazione dei tassi (spesso fino ai limiti dell'usura) in conseguenza della sua posizione di contraente debole.

Per altro verso, in base all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/1999, l'anatocismo nei contratti bancari che saranno stipulati in futuro potrà aversi solo in base al ripristino di una situazione contrattuale di equilibrio tra clienti e banche, ossia a condizione che le medesime modalità di calcolo degli interessi composti siano fissate sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori delle banche.

Da tale quadro normativo di riferimento di evince che il legislatore per il passato (in forza del precetto contenuto nell'art. 1283 cod. civ.) e per il futuro (in forza della novella di cui all'art. 25, secondo comma) ha inteso sempre tutelare il contraente più debole (il debitore in generale con l'art. 1283 ed il cliente delle banche con l'art. 25 secondo comma), ponendolo al riparo delle facili pressioni alle quali può essere assoggettato in forza della necessità che talora lo costringe a fare ricorso al credito in misura crescente e progressiva.

La medesima *ratio* ispiratrice congiunge la due disposizioni facendone una norma generale posta a tutela del contraente più debole e comunque del risparmiatore (ai sensi dell'art. 47 della Costituzione); in stridente ed illogico contrasto con detta norma generale, si pone il terzo comma del predetto art. 25 in quanto integra una norma speciale che ingiustificatamente deroga alla *ratio* ed alla disciplina della norma generale, disponendo che per il passato, ossia per i contratti stipulati sotto la vigenza dell'art. 1283 cod. civ., le clausole relative all'anatocismo restano valide ed efficaci.

Ciò non ha alcun logico fondamento, è in contrasto con il generale canone di coerenza intesa all'ordinamento e crea una manifesta ed ingiusta discriminazione in danno di coloro i quali sotto la vigenza dell'art. 1283 cod. civ. avevano pattuito con le banche interessi anatocistici ed oggi si vedono improvvisamente privati della tutela di una norma che era vigente per tutta la durata del rapporto fin dal momento della pattuizione dell'anatocismo e che li poneva al riparo dell'illegittimità di tale clausola per i casi in cui la stessa fosse stata applicata al di fuori dei limiti e delle condizioni previste nello stesso art. 1283 cod. civ.

Inoltre la manifesta ingiustizia e disparità di trattamento si configura anche in danno degli altri operatori economici i quali, a differenza delle banche, alle quali soltanto si riferisce la novella dell'art. 25 non beneficiano dell'affermazione di validità ed efficacia dei contratti (ad esempio di conto corrente ordinario) eventualmente stipulati con previsione di interessi anatocistici; che, pertanto, stante la già evidenziata rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. n. 342/1999, va sollevata d'ufficio la questione di legittimità del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dall'art. 25 capoverso d.lgs. n. 342/1999, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dall'art. 25 capoverso d.lgs. n. 342/1999, per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazione e notificazioni alla Corte costituzionale;

Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Si notifichi la stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti.

Imperia, addì 17 aprile 2000.

Il giudice istruttore: AICARDI

N. 511

*Ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Beneducci Francesco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati.

- Legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, commi 1 e 2 (*recte*: d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, commi 1 e 2, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 2).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione con modificazione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla difesa di Gargani Stefano, cui si sono associati i difensori degli altri imputati, rileva quanto segue:

nel presente dibattimento, apertosi il 30 marzo 1999, è stata data lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni imputati di reato connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, con conseguente acquisizione dei relativi verbali al fascicolo del dibattimento; tali letture ed acquisizioni sono intervenute fino all'udienza del 28 dicembre 1999 nella vigenza dell'art. 513 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998, senza che i difensori avessero prestato il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni stesse;

nelle udienze successive, ed in particolare nell'udienza del 3 aprile 2000, essendosi avvalsi altri imputati di reato connesso della facoltà di non rispondere, il tribunale respingeva la richiesta del p.m. di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sulla base del dettato dell'art. 111 della Costituzione e rilevando che «sulla base di tale nuova normativa costituzionale, in assenza di una modifica legislativa dell'art. 513 c.p.p., non può più ritenersi attuale l'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998 a detta norma per cui deve applicarsi il secondo comma dello stesso articolo secondo cui qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari solo sull'accordo delle parti»;

all'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato Gargani Stefano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

sulla base del dettato del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 35/2000, in effetti, i verbali delle dichiarazioni già acquisiti al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione devono essere oggetto di valutazione da parte del giudice, sia pure secondo il criterio di giudizio dettato dalla stessa norma in deroga ai principi di cui all'art. 192 c.p.p. («... sono valutate ... solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»); al contrario, ovviamente, non possono essere oggetto di valutazione quelle altre dichiarazioni rese da imputati di reato connesso non acquisite in quanto l'esame degli stessi in dibattimento è intervenuto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 35 citata;

si deve anche premettere che nel presente processo la maggior parte degli imputati sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe oltre che dei reati fine e, pertanto, si tratta di posizioni strettamente connesse l'une alle altre anche sotto il profilo probatorio;

il quadro normativo come sopra delineato comporta, così, una evidente disparità di trattamento, dal punto di vista della valutazione della prova della colpevolezza dei vari imputati: in effetti, in conseguenza di un mero dato temporale — la data in cui i vari imputati *ex art.* 210 c.p.p. sono stati esaminati e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere — del tutto aleatorio, legato a dinamiche organizzative che prescindono dalla volontà delle parti, è stato acquisito o meno del materiale probatorio che potrà, quindi, essere o meno valutato per la deliberazione. Di conseguenza può verificarsi che la posizione di un determinato imputato del reato associativo possa essere valutata sulla base di dichiarazioni acquisite come sopra, con la possibilità che la sua responsabilità possa essere accertata anche in base alle stesse, mentre quella di un altro sia al contrario valutata diversamente perché le dichiarazioni che lo riguardano non sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento;

in sostanza ciò che appare assai irragionevole, e quindi dettato in violazione dell'art. 3 della Costituzione, è che il discrimine tra l'utilizzazione ai fini decisori dei predetti verbali sia agganciata ad un dato temporale casuale che cade nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

a tal proposito, è pur vero che il legislatore costituzionale ha previsto all'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 la possibilità per il legislatore ordinario di regolare in via transitoria l'applicazione dei principi del novellato art. 111 della Costituzione, ma lo ha fatto in relazione ai «procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore», con ciò intendendo senza dubbio riferirsi a regole uniformi che valessero, in relazione ad un determinato procedimento penale, per l'intero iter professionale. Non pare, quindi, illegittimo prevedere che, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella costituzionale, il legislatore ordinario detti un'applicazione attenuata dei nuovi principi costituzionali al fine di salvaguardare altri interessi costituzionalmente protetti; pare invece, irragionevole che la norma della legge 35 citata abbia previsto un diverso regime probatorio nell'ambito della stessa fase processuale di un determinato processo, così comportando il rischio di un diverso trattamento sanzionatorio di soggetti imputati del medesimo reato nell'ambito del medesimo processo;

al contrario non pare che sussista la lamentata violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché in primo luogo non vi è stata nessuna violazione del diritto di difesa, integralmente esercitato nel presente processo in relazione alla fase di formazione della prova e in secondo luogo la norma transitoria della legge 35 citata attiene esclusivamente alla fase di valutazione della stessa;

oltre ad essere non manifestamente infondata, la questione appare, altresì, rilevante: all'esito dell'istruttoria dibattimentale e prima dell'inizio della discussione finale le parti e il giudice, infatti, devono conoscere quale sia il materiale probatorio legittimamente utilizzabile per la decisione e le regole di valutazione dello stesso.

In definitiva l'eccezione pare rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente obbligo per il giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ar. 1, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 2000, n. 35, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui permette l'utilizzazione e la valutazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore acquisiti al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2, del 23 novembre 1999;

Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 8 maggio 2000.

Il Presidente: BONCOMPAGNI

00C0969

N. 512

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Di Sarno Giancarlo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Compromissione dei principi del libero convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva sulla richiesta di esame, mediante il sistema delle contestazioni, avanzata dal p.m. nei confronti del coimputato Abbategiovanni Angelo Raffaele, sentita la difesa che si è opposta

O S S E R V A

Gli odierni imputati Di Sarno Giancarlo, Cantone Raffaele e Pezone Domenico, vennero tratti a giudizio, in concorso con Abbategiovanni Angelo Raffaele, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 416-bis, 110, 575, 577, c.p. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974.

Nel corso del giudizio Abbategiovanni Angelo Raffaele, che nella fase delle indagini preliminari aveva reso dichiarazioni *contra se et erga alios*, si avvaleva della facoltà di non rispondere, per cui il p.m. sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non consentiva la utilizzazione di tali dichiarazioni nei confronti degli altri imputati.

L'eccezione veniva accolta dalla Corte che, con ordinanza del 30 ottobre 1996, disponeva, previa la separazione del processo, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale mentre pronunciava sentenza a carico dell'Abbategiovanni.

A seguito della decisione della Consulta, si è proceduto alla rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525 c.p.p., che è stato dichiarato aperto con l'ordinanza di ammissione delle prove in data 16 febbraio 2000.

All'udienza del 27 aprile 2000 la Corte ha ammesso, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'esame di Abbategiovanni Angelo Raffaele, il quale ha riconfermato l'intendimento di avvalersi della facoltà di non rispondere e, di conseguenza, non essendovi accordo tra le parti per procedere alla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal predefetto nel corso delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva di procedere alle contestazioni delle stesse, a norma dell'art. 513, comma 2 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998.

A questo punto la difesa si opponeva alla richiesta formulata dal p.m. di procedere alle contestazioni, evidenziando profili di incostituzionalità dell'art. 210 c.p.p. in relazione all'art. 23 e 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999, nella parte in cui consente al coimputato di avvalersi della facoltà di non rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri.

Quanto premesso, la Corte ritiene che la soluzione della questione non possa prescindere da un vaglio di costituzionalità non solo dell'art. 210 c.p.p., ma dello stesso meccanismo dettato dall'art. 513 c.p.p. nella portata precettiva scaturita dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 361/1998, per contrarietà della norma ivi contenuta al principio di formazione della prova in contraddittorio, espresso dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che limita ad ipotesi del tutto eccezionali la possibilità di deroga al confronto dialettico per l'assunzione nel processo delle dichiarazioni accusatorie contro l'imputato, tanto da generare la necessità di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità non solo dell'art. 210 c.p.p., ma anche di quest'ultima norma.

Sotto il profilo della rilevanza basti considerare che i verbali di dichiarazioni di Abbategiovanni non sono mai entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento in quanto gli imputati non prestarono il consenso alla loro utilizzabilità. Prova ne è che la Corte dispose la separazione del processo nei confronti degli odierni imputati e che il dibattimento è stato rinnovato dinanzi al Giudice diversamente composto.

Tali dichiarazioni, pertanto, non possono trovare ingresso nel dibattimento, posto che l'Abbategiovanni si è avvalso della facoltà di non rispondere, né risultano elementi da cui desumere la sussistenza dei presupposti *ex art. 111, comma 6 Cost.*, per l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni, ossia per la formazione della prova in deroga al principio del confronto dialettico (consenso dell'imputato impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita).

In ordine alla non manifesta infondatezza della prospettata questione, rilevasi che secondo la formulazione del nuovo art. 111 della Cost. sono del tutto processualmente inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese contro altre persone nei corso delle indagini preliminari da chi, a dibattimento, si sottrae volontariamente al contraddittorio rifiutandosi di rispondere all'esame dell'imputato o del suo difensore.

L'attenta valutazione di tale innovazione legislativa evidenzia in maniera chiara l'intento del legislatore costituzionale di rafforzare l'efficacia del principio del contraddittorio da intendersi non solo come possibilità dell'imputato di spiegare le proprie ragioni al giudice e di contestare la concludenza e l'attendibilità del materiale probatorio, ma anche come concreta possibilità di partecipare direttamente alla formazione delle prove che potranno essere utilizzate per la decisione.

L'efficacia di tale principio, tuttavia, deve necessariamente armonizzarsi con altri principi, di pari rilevanza costituzionale, quali quello del libero convincimento del giudice, della non dispersione dei mezzi di prova, della funzione conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione, dell'obbligatorietà dell'azione penale, del principio di ragionevolezza (sicuramente violato con la sussistenza di soluzioni normative che privilegiano garanzie difensive anche quando non necessarie, come nei casi in cui l'imputato deve parlare difatti altrui.) Resterebbe, ancora, vulnerata la necessità di evitare che il coimputato, o l'imputato di reato connesso o collegato, divenga arbitro del destino processuale delle persone da lui precedentemente accusate.

Inoltre è da evidenziare che, in base alla stessa attuale formulazione dell'art. 111 Cost., risulta evidente che il riconoscimento della facoltà di non rispondere sulle responsabilità di altri si rivela eccezionale e come tale di stretta interpretazione.

Tanto emerge sia dalle testuali esclusioni della regola della formazione della prova nel contraddittorio, analiticamente indicate dal comma 4 del citato art. 111 della Cost. (consenso dell'imputato; impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita), sia dal medesimo tenore lessicale impiegato o usato dal legislatore costituzionale per descrivere la condotta di chi si rifiuta di sottoporsi al contraddittorio.

Infatti tale contegno viene definito in termini di sottrazione al contraddittorio, il che, da un lato, colora di sicuro disvalore la citata condotta e, dall'altro, induce ad inferire la previsione costituzionale di un vero e proprio obbligo giuridico di rispondere per chi, una volta operata la scelta di riferire sulle responsabilità di altri, rifiuti di sottoporsi all'esame, per motivi diversi da quelli enunciati dal comma 4 dell'art. 111 Cost. (v. trib. Milano-sezione 4 penale, ord. 20 marzo 2000).

Né potrebbe obbiectarsi, per quanto attiene alla richiesta del p.m. di procedere all'esame dell'imputato con il mezzo delle contestazioni, che l'art. 111 Cost. esprime una regola di valutazione della prova e non di divieto di acquisizione, il che porterebbe a ritenere non solo possibile, ma addirittura doverosa l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini al fine di una possibile utilizzazione *in bonam partem*, poiché i concetti di acquisizione ed utilizzazione, secondo la disciplina datane dall'art. 513 c.p.p., come novellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, si pongono in rapporto di necessaria consequenzialità, per cui l'uno non sarebbe ammissibile venendo meno il secondo.

Non senza considerare che la regola introdotta dalla norma costituzionale non si limita ad esprimere un criterio di valutazione della prova, ma fissa il principio tassativo di formazione della stessa nel rispetto del principio del confronto dialettico tra le parti, sicché l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da chi si è poi avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe addirittura illegittima per contrasto con il menzionato principio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma quarto, c.p.p. limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3, 25, 111, 112 Cost.; dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Santa Maria Capua Vetere, addì 4 maggio 2000.

Il Presidente: BALLETTA

00C0970

N. 513

Ordinanza emessa il 6 giugno 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Petrella Alberto ed altro

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato, in seguito a nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, determinata dalla regressione del procedimento disposta dal giudice del dibattimento - Mancata previsione - Diversità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche - Lesione del principio di terzietà del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111, secondo comma.

IL TRIBUNALE

L'anno 2000, il mese di giugno, il giorno 6, alle ore 10,35 in Ascoli Piceno, palazzo di giustizia, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott. Carlo Calvaresi, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p., dall'assistente giudiziario Lorena Ciommei, in camera di consiglio, sono comparsi:

il p.m. in persona del dott. Adriano Crincoli;

imputati: 1) Petrella Alberto, libero presente, difeso dall'avv. Maria Capponi di fiducia presente; 2) Fabiani Giuseppe Fabio, libero contumace, difeso dall'avv. Nazario Agostini di fiducia presente; constatata la regolarità e ritualità degli avvisi, sentiti il p.m., ed il difensore dichiara la contumacia dell'imputato Fabiani Giuseppe Fabio come da separata ordinanza;

p.o.: Pagnoni Pietrino, non comparso.

Preliminarmente i difensori eccepiscono l'incompatibilità del g.u.p., atteso che il medesimo si è già pronunciato nel medesimo procedimento disponendo il rinvio a giudizio.

Il p.m. chiede respingersi l'eccezione.

Alle ore 11,17 essendo comparso l'imputato Fabiani Giuseppe Fabio, il g.u.p. revoca l'ordinanza di contumacia nei confronti dello stesso.

Il g.u.p. dott. Carlo Calvaresi, letti gli atti del procedimento n. 1570/93 r.g.n.r. (n. 582/94 r.g. g.i.p.) a carico di: 1) Petrella Alberto, nato il 16 giugno 1932 a San Benedetto del Tronto residente a Wisbaden (Germania), via Tannenstrasse n. 3 — domiciliato a Bologna, via Mezzofanti n. 71 — 2) Fabiani Giuseppe Fabio, nato il 19 maggio 1944 ad Ascoli Piceno e residente a San Benedetto del Tronto, via Crispi n. 49, imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 368 c.p., perché, in concorso tra loro con denuncia sporta al commissariato di P.S., di San Benedetto del Tronto in data 18 maggio 1993, incolpavano falsamente persona poi identificata per Pagnoni Pietrino, sapendolo innocente, di essersi appropriato dell'assegno bancario n. 7138345 tratto sul c/c 4557/1 della Cassa di Risparmio di Fermo, facendo sì che nei confronti del Pagnoni si iniziasse procedimento penale. In particolare tra l'altro il Fabiani quale ideatore, ispiratore e redattore della denuncia, il Petrella quale beneficiario e destinatario. In San Benedetto del Tronto il 18 maggio 1993, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I N F A T T O

Con decreto del 27 marzo 1998 questo g.u.p., disponeva il rinvio a giudizio del tribunale di Ascoli Piceno degli imputati Petrella Alberto e Fabiani Giuseppe Fabio, sopra generalizzati, per l'imputazione di concorso in calunnia conforme a quella riportata nel medesimo decreto.

All'udienza dibattimentale del 26 ottobre 1998 il tribunale penale di Ascoli Piceno pronunciava ordinanza con la quale dichiarava la nullità del decreto che disponeva il giudizio emesso da questo il 27 aprile 1998, ordinando la restituzione degli atti al p.m. per l'ulteriore corso, motivando detto annullamento con la necessità di precisare, nel capo d'imputazione, se l'atto in ipotesi calunnioso consistesse nella denuncia presentata da Petrella Alberto al commissariato P.S. di San Benedetto del Tronto il 18 maggio 1993 oppure nella «querela - denuncia» presentata dallo stesso Petrella lo stesso giorno 18 maggio 1993 alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno contro Pagnoni Pietrino.

Il p.m., ricevuti gli atti, precisava l'imputazione nei termini di cui all'epigrafe ritenendo l'atto calunnioso rilevante la denuncia sporta al commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto il 18 maggio 1993, ed in data 7 settembre 1999 depositava richiesta di rinvio a giudizio.

All'odierna udienza preliminare, le difese degli imputati eccepivano l'incompatibilità di questo g.u.p. per essersi egli già pronunciato sul fatto sostanzialmente identico nei confronti degli stessi imputati disponendone il rinvio a giudizio all'udienza preliminare del 27 marzo 1998.

I N D I R I T T O

L'eccepita incompatibilità di questo g.u.p. per attività precedentemente svolte nello stesso procedimento non appare positivamente affermata dalla normativa di cui agli articoli 34, 35 e 36 c.p.p.

Trattasi invero di ipotesi in particolare non disciplinata dall'art. 34, secondo comma c.p.p., il quale disciplina meramente le ipotesi di incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che abbia adottato il provvedimento esclusivo dell'udienza preliminare. Nella presente fattispecie questo g.u.p. non si trova nella fase dibattimentale, ma nella fase di una nuova udienza preliminare determinata dalla regressione del procedimento

disposta dal giudice dibattimentale. La fattispecie non appare peraltro regolata dall'art. 34, comma 2-bis c.p.p., inserito dall'art. 171 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 né dall'art. 34 comma 2-ter c.p.p. inserito dall'art. 11, legge 16 dicembre 1999 n. 479, poiché tali norme prevedono l'incompatibilità a svolgere funzioni di giudice dell'udienza preliminare per il magistrato che abbia adottato provvedimenti (esclusi quelli di cui al comma 2-ter appunto) quale giudice delle indagini preliminari nel medesimo procedimento.

Appare a questo punto evidente a questo giudice remittente che la normativa regolante l'incompatibilità del g.u.p. sia lacunosa ed in particolare in contrasto con gli articoli 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Appare in particolare in contrasto con le richiamate norme costituzionali l'art. 34 comma 2-bis c.p.p. laddove non preveda l'incompatibilità ad esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare del magistrato che abbia in precedenza adottato il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare il quale debba pronunciarsi sulla medesima fattispecie a carico degli stessi imputati a seguito di nuova richiesta di rinvio a giudizio del p.m. determinata dalla regressione degli atti disposta dal giudice del dibattimento.

In particolare il contrasto con l'art. 111, secondo comma della Costituzione che afferma il principio della terzietà del giudice, che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, va inteso non tanto e non solo come effettiva equidistanza dalle posizioni delle parti nel processo ma anche come necessità di evitare situazioni di *prae iudicium* o che possano ingenerare nelle parti timori di *prae iudicium*, si evidenzia per il fatto che nella fattispecie in oggetto il giudicante ha già deliberato sulla regiudicanda in senso sfavorevole agli imputati, disponendone il rinvio a giudizio in ordine ad un capo d'imputazione sostanzialmente identico a quello riproposto dal p.m., nella nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Trattasi pertanto di situazione nella quale quantomeno, agli occhi delle parti processuali, e degli imputati in particolare, il magistrato può non offrire le necessarie garanzie di imparzialità e terzietà o può comunque apparire condizionato dal precedente pronunciamento. Tanto basta a determinare, ad avviso di questo g.u.p., il contrasto con l'art. 111, secondo comma della Costituzione contrasto che nell'impossibilità di una interpretazione estensiva del comma 2-bis dell'art. 34 c.p.p. (il quale, si ribadisce, ravvisa l'incompatibilità del g.u.p. per il solo compimento di attività connesse alla fase delle indagini preliminari ma non per attività compiute nella fase pregressa dell'udienza preliminare poi reiterata), rende necessaria una pronuncia interpretativo-additiva della Corte regolatrice delle leggi.

Per altro verso ad avviso di questo g.u.p. l'art. 34, comma 2-bis c.p.p. confligge con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Costituzione poiché tale norma determina diversità di trattamento a fronte di situazioni processuali sostanzialmente identiche. Se infatti la *ratio* del richiamato comma 2-bis dell'art. 34 c.p.p., è quella di garantire che anche il giudice dell'udienza preliminare, ancor prima del giudice del dibattimento sia esente dal pregiudizio o dalla possibilità di pregiudizio derivantegli dalla pregressa cognizione degli atti del procedimento avuta nella qualità di giudice per le indagini preliminari (ed è appena il caso di sottolineare che la conoscenza degli atti dell'incarto processuale da parte del g.i.p. è spesso parziale ed episodica in quanto si verifica per la concessione di autorizzazioni ad intercettazioni o per l'adozione di misure cautelari nella fase iniziale delle indagini o per la mera proroga del termine della durata delle indagini preliminari), appare chiaro che il giudice che abbia avuto la conoscenza degli atti dell'intero fascicolo del p.m. quale giudice dell'udienza preliminare e sulla base di essi abbia adottato un provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare non può, a maggior ragione, risultare o apparire non affetto dal pregiudizio che la richiamata norma intende evitare.

Pertanto situazioni sostanzialmente identiche di imputati che debbono comparire davanti ad un magistrato che si è già pronunciato sulla base degli atti del procedimento troverebbero tutela solo nel caso in cui quel magistrato si sia occupato del merito della vicenda quale giudice dell'indagini preliminari e non troverebbero invece tutela qualora lo stesso magistrato si sia occupato della regiudicanda nella diversa veste formale di giudice dell'udienza preliminare (situazione quest'ultima, si ribadisce, che ha addirittura implicato un esame del merito sicuramente più approfondito e completo dell'esame del merito svolto episodicamente e su un fascicolo ancora in formazione dal g.i.p.).

Appare pertanto evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., per contrasto con gli articoli 3 e 111, secondo comma della Costituzione, nonché la rilevanza della questione stessa nella presente fase processuale investendo essa la questione della possibilità o meno per questo magistrato di procedere ad un nuovo esame della regiudicanda in una nuova udienza preliminare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare da parte del magistrato che abbia adottato il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato ed al quale gli atti siano nuovamente trasmessi con richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m., a seguito della regressione disposta dal giudice dibattimentale per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;

Ordina la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ascoli Piceno, addì 6 giugno 2000.

Il giudice: CALVARESI

00C0971

N. 514

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dalla Corte di appello di L'Aquila
nel procedimento penale a carico di Biancucci Antonio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni, già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rese, nel corso delle indagini preliminari, da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Consentita utilizzazione e valutazione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 2 (*recte*: art. 1), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2000, nel procedimento n. 416/97 r.g. a carico di Biancucci Antonio ed altri, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, per violazione degli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione.

Udite le richieste delle parti ed in particolare l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'avv. Marini, difensore di Biancucci Antonio;

Rilevato che ai fini del decidere appaiono significative e rilevanti le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da alcuni imputati in procedimento connesso, dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento e contenenti proposizioni accusatorie nei confronti degli odierni imputati; che le persone imputate in procedimento connesso, interrogate in dibattimento, si sono avvalse della facoltà di non rispondere;

O S S E R V A

Il decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, concernente «disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 in materia di giusto processo» ha introdotto — in tema anche di valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in un procedimento connesso — una distinzione tra il regime

applicabile ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale citata nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, ed il regime applicabile ai procedimenti penali in corso nei quali a quella data sia stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Nel primo caso è prevista l'applicazione integrale dei principi introdotti con legge costituzionale; e, fra questi, del principio secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Nel secondo caso, invece, l'art. 2 del decreto legge ripete il principio costituzionale predetto, con l'aggiunta, però, dell'avverbio «esclusivamente». E che pertanto suona nei seguenti termini: la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Appare evidente la sostanziale differenza probatoria tra i due regimi: nel sistema ordinario le dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento non hanno alcun valore probatorio; mentre nei procedimenti nei quali sia stato già aperto il dibattimento, quelle stesse dichiarazioni hanno valore di prova, purché corroborate da qualche altro elemento.

La legge di conversione con modifiche 25 febbraio 2000, n. 35, sul punto, ha successivamente cambiato la forma ma non la sostanza della norma contenuta nel decreto legge.

È rimasta infatti ferma la sostanziale differenza di regime probatorio tra processi, a seconda della fase in cui si trovano al momento della entrata in vigore della legge disciplinante l'attuazione del nuovo art. 111 della Costituzione.

Mentre la regola generale è l'applicazione ai processi in corso del principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione secondo cui non hanno valore probatorio alcuno le dichiarazioni accusatorie di chi si sia poi sottratto per libera scelta alla escussione dibattimentale; nella ipotesi, invece, in cui tali dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, siano — alla data di entrata in vigore della legge attuativa — «già acquisite al fascicolo per il dibattimento», le dichiarazioni stesse hanno al contrario valore probatorio (sono valutate) «se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità».

E cioè mentre il discrimine temporale era nel decreto legge costituito dalla apertura del dibattimento, nella legge di conversione è costituito dalla acquisizione delle dichiarazioni accusatorie al fascicolo per il dibattimento. Il che non cambia però i termini del problema.

Sembra a questa Corte che si impongano due considerazioni.

1. — La norma transitoria che regola l'applicazione ai procedimenti in corso dei principi contenuti nell'art. 111 della Costituzione (art. 2 del decreto-legge convertito e modificato) appare in contrasto proprio con il principio fondamentale introdotto nell'art. 111 della Costituzione.

Questo esclude, tassativamente e comunque, ogni valore probatorio delle pregresse dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all'interrogatorio dibattimentale.

La norma transitoria, invece, attribuisce ancora valore probatorio anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all'interrogatorio dibattimentale, quando quelle dichiarazioni siano già acquisite al fascicolo per il dibattimento, e la loro attendibilità sia confermata da altri elementi.

E quindi la norma transitoria conferisce — sia pure temporaneamente — valore ed efficacia di prova ad elementi che ormai tale valore più non hanno per effetto della introduzione del nuovo principio costituzionale nell'art. 111.

Né potrebbe ritenersi che ciò sarebbe stato reso possibile e legittimo dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che all'art. 2 ha stabilito che con legge ordinaria andava regolata l'applicazione dei nuovi principi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale stessa.

Il fatto che la legge costituzionale abbia previsto la emanazione di norme transitorie nella forma della legge ordinaria non implica, di per sé che tal legge ordinaria possa derogare a principi costituzionali già in vigore, o che possa procrastinarne o impedirne l'applicazione.

Ad esempio la «regola» posta dalla norma transitoria al comma 3 dell'art. 1 della legge di conversione (nel testo coordinato) — secondo cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persona che si sia poi sottratta all'esame dibattimentale possono esser comunque valutate come prova quando concretamente risulti che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denari — costituisce specificazione ulteriore della applicazione concreta del principio costituzionale: ma in piena aderenza al principio stesso. Ed infatti la mancanza di valore probatorio delle dichiarazioni pregresse di chi si sia poi sottratto all'interrogatorio dibattimentale deriva, secondo il nuovo art. 111 della Costituzione dal fatto che la sottrazione all'interrogatorio sia frutto di libera scelta della persona; ed è evidente che se la decisione di sottrarsi dipende invece da violenza, minaccia o offerte di utilità, non si tratta certo di libera scelta.

Al contrario la «regola» posta dal comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione (nel testo coordinato), oggetto della presente ordinanza, non si pone in termini di ulteriore specificazione applicativa, ma di effettivo contrasto con il nuovo principio costituzionale.

È probabile che le ragioni di una decretazione d'urgenza in tali termini siano legate alla esigenza di non perdere materiale probatorio acquisito; ma può essere inevitabile che la introduzione nella carta costituzionale di un fondamentale principio garantista, come quello *de quo*, possa implicare — nei procedimenti non ancora definiti — la necessaria dispersione di elementi acquisiti quando quel principio non esisteva. E non sembrano agevoli soluzioni compromissorie che salvaguardino entrambe le esigenze nel pieno rispetto dei fondamentali principi costituzionali.

2. — La sostanziale differenza di regime probatorio, ancorata al mero fatto cronologico, e spesso casuale, che quelle dichiarazioni siano già state acquisite al fascicolo dibattimentale o meno, configura sotto altro profilo una disparità di trattamento tra imputati: sottoposti a diverso regime ed a regole diverse in tema di valutazione della prova, e quindi della colpevolezza, per circostanze indipendenti dal loro comportamento, e sostanzialmente casuali.

E tale non giustificata disparità di trattamento appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35 — limitatamente alla parte in cui consente, sia pure in via transitoria, la valutazione, come elementi probatori, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, nella ipotesi in cui le dichiarazioni siano già acquisite al fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge attuativa dell'art. 111 della Costituzione — per violazione degli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione stessa;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica;

Sospende il dibattimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

L'Aquila, addì 4 maggio 2000.

Il Presidente: PERSICHETTI

00C0972

N. 515

*Ordinanza emessa il 1º giugno 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Schena Vito ed altre*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Coimputato contumace, assente o che si rifiuti di sottoporsi all'esame - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità condizionata al consenso delle parti - Incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 1.
- Costituzione, artt. 101 e 102.

II TRIBUNALE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Schena Vito, Bellini Antonella e Pistolesi Patrizia per il reato di cui agli artt. 110 e 589 c.p. ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decreti del 19 gennaio 1999 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano disponeva il giudizio nei confronti di Schena Vito, Bellini Antonella e Pistolesi Patrizia, contestando loro il medesimo reato di omicidio colposo in danno di Giannotta Francesco, ascritto a ciascuno in relazione alle condotte rispettiva-

mente tenute, quanto allo Schena quale sanitario che sovrintendeva al parto di Festa Rosanna (madre di Giannotta Francesco, deceduto subito dopo la nascita) e quanto alla Bellini ed alla Pistolesi quali ostetriche che sovrintendevano al medesimo parto, avvenuto in Milano il 25 luglio 1997.

Nel corso del dibattimento, ammessa all'udienza del 10 novembre 1999 la costituzione di parte civile di Giannotta Raffaele e Festa Rosanna, all'udienza del 21 febbraio 2000 venivano ammesse le prove e si procedeva all'audizione dei consulenti delle parti, dott. Roberto Paoletti, dott. Antonella Lazzaro, dott. Ezio Genesisio e dott. Umberto Nicolini.

Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza dell'11 aprile 2000, fissata per l'esame delle parti offese, degli imputati e dell'unico teste indotto dalla difesa di Bellini e Pistolesi.

La nuova udienza si svolgeva in presenza degli imputati Schena e Pistolesi ed in assenza dell'imputata Bellini; dopo l'audizione dei genitori di Francesco Giannotta, l'imputato Schena rendeva il proprio esame, mentre l'imputata Pistolesi dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere (pag. 37 delle trascrizioni) e l'assenza dell'imputata Bellini impediva che il suo esame avesse luogo.

Il p.m., ex art. 513, comma 1 c.p.p., produceva gli interrogatori resi dalla Bellini e dalla Pistolesi al procuratore della Repubblica in data 10 febbraio 1998, nel corso delle indagini preliminari e chiedeva che se ne desse lettura; reciprocamente, però, gli imputati Pistolesi e Schena non prestavano consenso all'utilizzo nei propri confronti delle dichiarazioni rese dalla Bellini e gli imputati Bellini e Schena non prestavano consenso all'utilizzo nei propri confronti delle dichiarazioni rese dalla Pistolesi.

La scelta processuale così manifestata impedisce, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il pieno utilizzo degli interrogatori della Bellini e della Pistolesi, potendo ciascun interrogatorio essere utilizzato soltanto nei confronti dell'imputata che lo ha reso.

In sostanza, la norma in esame permette al giudice di acquisire l'atto al fascicolo per il dibattimento, sì da conoscerne il contenuto, ma ne limita fortemente l'utilizzo (ossia la possibilità stessa che il giudice se ne serva per la formazione del proprio libero convincimento), dal momento che verbali del genere possono bensì essere letti in udienza, ma la loro valutazione — qualunque essa sia — è del tutto preclusa nei confronti degli imputati che non abbiano prestato consenso al loro utilizzo. Ne deriva che l'esercizio stesso della funzione giurisdizionale viene a diversificarsi a seconda che l'atto provenga dalla persona imputata del reato o dal coimputato del medesimo reato nel medesimo procedimento, non potendo il giudice trarre alcun elemento di giudizio dalle dichiarazioni rese dai coimputati nei confronti dell'imputato che non vi consenta.

La necessità che il processo penale si sviluppi in modo tale da permettere a colui che sia accusato di un reato «di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» è stata affermata, come è noto, dalla recente legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che proprio in tal senso ha tra l'altro ridisegnato l'art. 111 della Costituzione. Peraltro, la necessità che a fondamento del processo medesimo stia la possibilità per il giudice di «valutare» le dichiarazioni è stata altrettanto esplicitamente affermata sia dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (nella parte in cui escludeva che le dichiarazioni di chi successivamente si sottraesse all'esame dibattimentale potessero costituire «esclusivo» elemento di prova, necessariamente attribuendovi, però, la qualità di dato processuale di cui il giudice poteva servirsi nella decisione), sia dalla legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 35, che modificando il decreto ha stabilito, al secondo comma dell'unico articolo che in allegato la compone, che «le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità».

Non è chi non veda come la formulazione della legge di conversione ricalchi la fondamentale disposizione, processuale e interpretativa, stabilita dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p.: quella, cioè, secondo cui «le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»: tanto basilare è la norma, che la stessa viene estesa dal quarto comma anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato.

Orbene, se è vero che l'art. 513 comma 1 permette di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese dall'imputato che ivi si avvalga della facoltà di non rispondere (così rimuovendo il primo ostacolo posto dal comma 2 del testo della legge 35/2000 alla «valutazione» delle dichiarazioni stesse), è anche vero che la questione è ben lungi dall'essere risolta.

Poiché infatti acquisibilità e utilizzabilità dell'atto sono due concetti ben diversi, solo ove l'atto sia utilizzabile ne sarà consentita la valutazione, preclusa invece da una semplice allegazione: è come se al conducente di un veicolo si fornisse uno strumento potenzialmente utile nella guida, ma di fatto ermeticamente chiuso nel suo involu-

cro. Nella specie, proprio la previsione della necessità del consenso delle parti per poter utilizzare pienamente l'atto acquisito al fascicolo implica di per sé che il giudice potrà valutare in maniera piena solo la posizione di colui che ha reso la dichiarazione, con l'ulteriore effetto di differenziare — ai fini del giudizio e del convincimento — la posizione di soggetti accomunati nell'imputazione.

La questione che si propone, come si vede, è rilevante ai fini del giudizio e non pare manifestamente infondata, apparendo che la disposizione di cui all'art. 513 c.p.p., nella parte in cui impone il consenso delle parti per una piena valutazione delle dichiarazioni rese in istruttoria da uno dei coimputati, contrasti con le norme costituzionali di cui agli artt. 101 e 102 Cost., che indicano nell'amministrazione della giustizia e nell'esercizio della funzione giurisdizionale uno dei poteri dello Stato.

È in tal senso che questo giudice ritiene di doverla sottoporre al giudice delle leggi, tenuto anche conto che la mancanza di consenso delle parti provoca, secondo la norma che qui si impugna, una grave sanzione — l'inutilizzabilità appunto — che invece l'art. 191 c.p.p. fa dipendere solo e soltanto dall'illegittima acquisizione delle prove.

Né può ritenersi che, permettendo la valutazione delle dichiarazioni di chi nel dibattimento si sottragga all'esame dell'imputato o del suo difensore, la norma di cui alla legge n. 35/2000 finisca con l'abrogare l'art. 513 comma 1 c.p.p., nella parte in cui esso tale valutazione preclude, non solo perché un'abrogazione implicita sarebbe quanto mai opinabile in una materia così delicata, ma soprattutto perché la norma di cui alla legge 35/2000 è soltanto transitoria, essendo destinata ad operare «fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione», come modificato dalla legge costituzionale n. 2/1999.

In definitiva, ritiene questo giudice che la scelta di far dipendere l'utilizzabilità di un atto legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento dalla mutevole circostanza che le parti prestino o meno il proprio consenso implichi, ove consenso non vi sia, un assoluto impedimento della valutazione dell'atto medesimo, non ripetibile in virtù del principio secondo cui l'imputato non può essere obbligato a deporre; e impedimento della valutazione non può non significare impedimento di formazione del libero convincimento, ossia impedimento di un pieno esercizio della funzione giurisdizionale, in contrasto con le norme costituzionali che, invece, tale funzione impongono nella sua pienezza.

È ben vero che la recente legislazione attribuisce al consenso delle parti, per ragioni di economia processuale, funzioni tali da incidere sul contenuto stesso del fascicolo per il dibattimento, permettendo l'acquisizione «di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva» (art. 493 comma 3 c.p.p.); va da sé, però, che tale norma permette sia l'acquisizione che l'utilizzabilità degli atti cui le parti consentano e che in mancanza di consenso il procedimento rimane regolato dalle normali norme che regolano l'istruzione dibattimentale, laddove nel caso di cui qui si discute in mancanza di consenso l'atto rimane nei confronti dei coimputati inutilizzabile.

Ancora, è ben noto che una disposizione per certi versi analoga a quella in esame, l'art. 63 c.p.p., stabilisce che il fatto che una persona non imputata o non sottoposta alle indagini renda dichiarazioni indizianti davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria comporta l'interruzione dell'esame, l'invito a nominare un difensore ed il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni stesse «contro la persona che le ha rese»; occupandosi di tale norma la Suprema Corte ha stabilito in linea generale che le dichiarazioni stesse siano «liberamente utilizzabili nelle parti che riguardano responsabilità di terzi» (così, tra le tante, Cass. pen. sez. I, 25 marzo 1995, n. 377, Rizzuto, nonché Cass. pen. sez. VI, 18 ottobre 1994, n. 10775, Bruzzaniti) ed escluso l'utilizzabilità nei confronti dei coindagati solo ove la persona dovesse essere sentita fin dall'inizio con le garanzie previste per l'imputato, dovendosi in tal caso accordare preminente rilevanza al diritto di difesa, illegittimamente compromesso (Cass. pen. sez. VI, 19 settembre 1995, n. 9712, P.M. in proc. Primavera ed altri, nonché Cass. S.U. 9 ottobre 1996, Carpanelli ed altri). Anche in relazione all'interpretazione che di tale norma è stata data dalla Suprema Corte, non v'è ragione di escludere l'utilizzo nei confronti dei coimputati di dichiarazioni rese, in presenza del difensore e con tutte le garanzie previste dalla legge, da una persona imputata nello stesso procedimento per il medesimo reato.

Ritiene da ultimo questo giudice che la proposizione della questione di costituzionalità si imponga anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998: la stessa, infatti, non si occupava del primo comma dell'art. 513 c.p.p., ma soltanto della tematica delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. e, come è noto, ha introdotto un meccanismo — quello delle contestazioni — che ben potrebbe riproporsi nel caso di specie, dove l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni del coimputato nel medesimo procedimento è già legittimamente avvenuta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 101 e 102 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p., nella parte in cui impone il consenso delle parti per una piena valutazione delle dichiarazioni rese in istruttoria da uno dei coimputati, che nel dibattimento sia contumace o assente o rifiuti di sottoporsi all'esame;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 1° giugno 2000.

Il giudice: CACCIALANZA

00C0973

N. 516

*Ordinanza emessa il 9 maggio 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra fondo di previdenza «G. Caccianiga» e Atalmi Giorgio ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianità e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione, in considerazione della ritenuta permanente rilevanza, di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 289/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-*quinquies*, aggiunto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Costituzione, artt. 38 e 41.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da fondo di previdenza «G. Caccianiga»; contro Atalmi Giorgio più due, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Vista la propria precedente ordinanza, in data 11 novembre 1997, di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Vista l'ordinanza in data 5/9 luglio 1999, con cui la Consulta ha dichiarato «la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», disponendo la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per la «valutazione, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, di una eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti».

Osservato che le domande proposte nel presente giudizio hanno ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti «all'erogazione del trattamento di prepensionamento di cui allo Statuto del fondo di previdenza a prescindere dalla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio» alla data dell'avvenuta realizzazione dei presupposti stabiliti da detto Statuto, data anteriore alla stessa proposizione dei ricorsi introduttivi di primo grado;

Ritenuta pertanto l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della novella introdotta dall'art. 59, comma 3 della legge n. 449/1997, in quanto non suscettibile di incidere sulle domande proposte.

Considerato peraltro che detta novella non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, le disposizioni previgenti, già oggetto di dubbio di incostituzionalità;

Ritenuta pertanto la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata con la propria ordinanza 11 novembre 1997, alla cui motivazione questo tribunale integralmente si richiama;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione agli artt. 38 e 41 della Costituzione;

Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Treviso, addì 9 maggio 2000.

Il Presidente relatore: CASTAGNA

00C0974

N. 517

*Ordinanza emessa il 26 maggio 2000 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Cascarino Pietro*

Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Consenso dell'imputato (espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale) - Mancata previsione - Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al rito abbreviato, a fronte di un'analoga forma di collaborazione processuale - Lesione del principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato.

- Cod. proc. pen., artt. 493, comma 3, e 495.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decreto di giudizio immediato emesso dal g.i.p. presso il tribunale di Napoli il 7 febbraio 2000, Cascarino Pietro veniva rinviato a giudizio — in stato di detenzione carceraria — dinanzi al tribunale di S. Maria C.V., imputato dei reati di cui agli artt. 110, 629 capoverso in relazione al 628, n. 3 c.p. e 7 legge n. 203/1991.

All'udienza del 21 aprile 2000, il presidente — verificata la regolare costituzione delle parti e la corretta composizione del fascicolo processuale ai sensi dell'art. 431 c.p.p. — dichiarava l'apertura del dibattimento e dava la parola al p.m. per la illustrazione della richiesta dei mezzi di prova. Il p.m. ed il difensore, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, c.p.p., si accordavano per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'intero fascicolo del p.m., del cui integrale contenuto il presidente dava atto nella ordinanza ammissiva resa ai sensi dell'art. 495 c.p.p. (cfr. fol. 5 del verbale stenotipico). Quindi alcun atto di istruzione dibattimentale aveva luogo, in quanto le parti rinunziavano all'escussione dei testi indicati nella lista ed ammessi dal tribunale e rinunziavano persino all'esame dell'imputato, presente, che aveva espresso la volontà di sottoporvisi.

Il tribunale, per la necessità di esaminare gli atti acquisiti sull'accordo delle parti e per valutare l'eventuale ricorso ai poteri istruttori di ufficio previsti dall'art. 507, comma 1-bis, c.p.p., disponeva il differimento del processo ad altra udienza.

Ebbene, ritiene il collegio che l'iter processuale sopra descritto, rispettoso della disciplina codicistica prevista dagli artt. 493, terzo comma, e 495 c.p.p., ponga rilievi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Deve infatti evidenziarsi che il p.m. ed il difensore dell'imputato si sono accordati per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'intero fascicolo del p.m., comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono abituale corredo (dalla copertina, all'indice, all'informativa di reato, alle note di trasmissione, agli avvisi per l'indagato ed il suo difensore, al verbale di udienza di convalida con annesso interrogatorio dell'indagato); gli stessi hanno poi rinunziato all'intera attività dibattimentale, chiedendo che non si procedesse all'esame dei testi e, addi-

rittura, all'esame dello tesso imputato che aveva accettato di sottoporvisi. Può pertanto affermarsi che il p.m. ed il difensore di fiducia del Cascarino hanno prospettato al tribunale una integrale rinunzia al contraddittorio, chiedendo una decisione fondata sulle risultanze degli atti di indagine, offerti alla valutazione del giudice.

Il collegio, pur consapevole della possibilità di integrazione di tale piattaforma conoscitiva attraverso i poteri previsti dall'art. 507, comma 1-bis, c.p.p., deve tuttavia rilevare che la rinunzia al contraddittorio è avvenuta fuori dai presupposti previsti dal parametro costituzionale contenuto nell'art. 111 Cost., che al quinto comma recita «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Nel caso di specie, l'imputato Cascarino, pur presente in aula di udienza in stato di detenzione carceraria, non è stato chiamato ad esprimere alcun consenso sulle modalità di formazione della prova, prevedendo la norma applicata che «le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del p.m., nonché ...» l'art. 493, terzo comma, c.p.p.). Invero, ha ritenuto il collegio che l'interpretazione dell'espressione utilizzata di «parte» non lascia dubbi in merito alla sua riferibilità al difensore quale «parte in senso tecnico» piuttosto che all'imputato, alla luce dell'art. 99, primo comma, che attribuisce al difensore le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi non siano riservati personalmente a quest'ultimo, esprimendo una riserva che — esplicitata in relazione all'accesso ai riti semplificati previsti dagli artt. 438, 444 e 419, quinto comma, c.p.p. — non trova invece richiamo nella disciplina dettata dall'art. 493, terzo comma, c.p.p. e nella previsione degli omologhi poteri illustrati negli artt. 431, secondo comma, e 555, quarto comma, c.p.p. In alcuna delle norme da ultimo richiamate viene richiesto l'intervento — personale o tramite procuratore speciale — dell'imputato nell'esprimere la volontà di rinunzia al contraddittorio, in vista dell'acquisizione di uno solo o di tutti gli atti che sono contenuti nel fascicolo del p.m. (il dato quantitativo non muta, ovviamente, i termini della questione).

Resta fermo, tuttavia, il potere dell'imputato di togliere effetto al consenso prestato dal difensore con espressa dichiarazione contraria, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, c.p.p., prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice: una insufficiente salvaguardia che, intanto, differisce dal previo consenso in quanto richiede una attivazione spontanea dell'imputato che prescinde, ed anzi contraddice, il rapporto fiduciario con il suo difensore e che, inoltre, non esplica alcuna efficacia in tutti quei processi che si svolgono in stato di assenza o contumacia dell'imputato e nei casi in cui la difesa sia affidata a «frettolosi» difensori di ufficio. In tali ipotesi l'accordo sulla prova finisce per realizzare una rinunzia all'accertamento con metodo accusatorio che sfugge, addirittura, alla conoscenza dell'imputato.

Non si comprendono, allora, le diverse garanzie che presidono all'accesso al rito abbreviato, con cui l'iter processuale proposto dalle parti nel presente processo presenta una forte analogia, risolvendosi in definitiva la decisione richiesta a questo tribunale in un giudizio allo stato degli atti. Nè costituisce un serio discrimine con il rito abbreviato l'eventuale ricorso ai poteri di cui all'art. 507 c.p.p., posto che i recenti interventi legislativi hanno profondamente mutato il volto del rito, attribuendo non solo al giudice ma addirittura alle parti un consistente potere di modifica della iniziale piattaforma probatoria.

Nel processo in corso, come nel rito abbreviato, l'imputato (*rectius* il suo difensore) ha consentito a sottoporre al giudice per la decisione tutto l'insieme di elementi formati nel corso delle indagini ed ha rinunziato al loro vaglio dibattimentale, offrendo una «collaborazione processuale» (beninteso solo in punto di speditezza dell'approdo processuale) che non trova alcun corrispettivo nel trattamento sanzionatorio. Infatti, non vi sarebbe possibilità per il tribunale di riconoscere all'imputato Cascarino (in caso di condanna) la riduzione di un terzo della pena, potendo solo valutarsi il comportamento dell'imputato ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dagli artt. 133 e 62-bis c.p.

Quest'ultima considerazione induce il collegio a sottoporre l'applicazione delle norme in esame al vaglio di un'ulteriore giudizio di resistenza costituzionale, rispetto al parametro indicato dall'art. 3 della Costituzione, chiedendo se sia ragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio a fronte di un'analogia forma di collaborazione processuale.

In definitiva, il ricorso alle norme che, correttamente, hanno trovato applicazione nel presente processo (artt. 493, terzo comma e 495 c.p.p.) consentirebbe l'introduzione di un'ulteriore tipologia di giudizio semplificato (del tutto analogo al rito abbreviato), mancante del consenso dell'imputato (espresso personalmente o a mezzo di un procuratore speciale) e della premialità. Tuttavia, se quest'ultimo aspetto potrebbe trovare una ragione sistematica nel più limitato effetto deflattivo derivante dall'attivazione, oramai compiuta, della fase processuale dibattimentale, alcuna giustificazione — a parere del collegio — può sostenere la difformità dell'accesso al rito semplificato dibattimentale (che prescinde dalla volontà diretta dell'imputato) ed al rito abbreviato (che richiede il con-

senso espresso), posto che in entrambi i casi il processo si risolve in una rinuncia — parziale o totale — alla metodologia probatoria del contraddittorio. Risultano, pertanto, contemporaneamente violati i parametri previsti dagli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Le considerazioni sopra rifritte danno conto della impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953, dal tribunale che ne ha ritenuta la non manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Cost. e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 493, terzo comma, e 495 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'imputato esprima il consenso, personalmente o a mezzo di procura speciale, in vista dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del p.m., per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato Cascarino Pietro e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 26 maggio 2000.

Il presidente: FOSCHINI

00C0975

N. 518

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Briganti Rocco ed altri e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

IL TRIBUNALE

L'udienza del 4 maggio 2000 ha pronunciato, nella causa vertente tra Briganti Rocco, Cardile Giuseppe, Costantino Giuseppe, D'Arrigo Salvatore, Greco Francesco, Ruello Antonino, Santagati Antonino, Soraci Antonino, Staiti Angelo, Zampaglione Antonino, Zanghi Felice, Belantone Giuseppe, Zaffiro Santo Calogero, rappresentati e difesi dall'avv. G. Zanghi, ricorrenti contro Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv. Velardi e Pedone, resistente, la seguente ordinanza.

I ricorrenti, dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, sono stati collocati a riposo d'ufficio in virtù del d.l. 324 del 10 settembre 1998 che prevedeva la sospensione fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei dipendenti

delle Ferrovie dello Stato, delle disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro, dalla data di entrata in vigore di esso decreto-legge, nei casi in cui il detto mantenimento in servizio aveva già avuto corso.

Il decreto-legge successivamente non era stato convertito.

I ricorrenti avevano adito il pretore il funzione di giudice del lavoro con ricorso d'urgenza ed avevano ottenuto un provvedimento favorevole, oggetto di reclamo da parte della società accolto dal tribunale, poiché nelle more era stata emanata la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 che aveva espressamente al comma 9 previsto che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 324/1998.

I ricorrenti quindi hanno adito questa giustizia al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della risoluzione del loro rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e contrattuali regolatrici la materia ivi compresa la stessa legge 448/1998 che al comma 7 riprendendo il disposto del d.l. 324/1998 lo limitava ai «lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria» e gli accordi del 21 maggio 1998, del 5 agosto 1998 e dell' 11 novembre 1998, secondo i quali gli eccedentari sarebbero stati individuati con priorità nei lavoratori in possesso dei requisiti contributivi necessari per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità in ordine alla maggiore anzianità contributiva, quale risultante dalla graduatoria su base nazionale.

I ricorrenti, nella ipotesi che la risoluzione dei rapporti di lavoro fosse imposta dalla legge, hanno quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 comma 9 legge 448/1998 nella parte in cui fa salvi gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2, decreto-legge n. 324/1998 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 39, 41 e 77 Costituzione.

Ritiene questo giudice che la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata. Ed infatti la norma ha previsto due diverse discipline nei commi 7 e 9 per una identica tipologia di lavoratori (dipendenti F.S. in possesso dei requisiti di età per il collocamento in quiescenza, che non avevano raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva e per i quali veniva sospeso fino al 1° gennaio 2002 l'efficacia delle norme che consentivano il mantenimento in servizio e, per i quali quindi, la liquidazione della pensione sarebbe avvenuta nella misura minima).

I dipendenti, infatti, in virtù della convalida dei provvedimenti adottati e della salvezza degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 324/1998 di cui all'art. 43, comma 9, vengono collocati a riposo per il semplice fatto di trovarsi nelle condizioni sopra richiamate mentre i dipendenti in virtù del comma 7 potranno essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria.

Ora, tale evidente disparità di trattamento non trova alcuna plausibile e ragionevole giustificazione perché se ben si comprende la scelta del legislatore di far salvi gli effetti prodottisi in virtù di un decreto legge decaduto, secondo una prassi che è stata ritenuta costituzionalmente legittima, non si comprende poi perché il legislatore, nel corpo della medesima legge e quindi in un medesimo contesto temporale, sociale e politico, abbia voluto disciplinare in maniera diversa e sensibilmente meno rigorosa la situazione degli altri lavoratori, accordando agli stessi le garanzie del controllo sindacale.

Verosimilmente il legislatore ha voluto temperare la rigidità della norma — che sostanzialmente detta una sorta di risoluzione *ope legis* del rapporto di lavoro svincolata dalla rispondenza a tutta una serie di prescrizioni legali regolatrici la materia — ma così operando ha creato una situazione di inaccettabile disuguaglianza fra lavoratori in possesso di identici requisiti. Il legislatore, invece, avrebbe dovuto estendere le garanzie di controllo di cui al comma 7 anche ai dipendenti collocati a riposo in virtù del decreto-legge n. 324/1998, per cui per tale aspetto si richiede l'intervento del giudice delle leggi.

Ancora, non manifestamente infondata appare la sollevata questione di illegittimità costituzionale per contrasto della norma con l'art. 39 della Costituzione che sancisce la libertà di organizzazione sindacale, le determinazioni della quale, nel caso in esame, sono state del tutto disattese poiché le organizzazioni sindacali avevano previsto il collocamento a riposo solo per i dipendenti che avessero raggiunto i 37 anni di anzianità contributiva. Nè sembra possa ritenersi che tale intervento fosse necessitato da situazioni eccezionali e transitorie, tanto è vero che le Fs hanno proceduto a nuove assunzioni, per cui non può neanche ritenersi che la norma volesse rispondere ad obiettivi generali di politica economica — e che il legislatore — nella stessa legge, ha previsto per lavoratori in identica posizione una diversa disciplina.

Peraltro il non aver tenuto conto delle previsioni contrattuali sopra indicate — che fissavano per il collocamento in pensione il limite dei 37 anni di anzianità contributiva, appare in violazione pure dell'art. 41 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà dell'iniziativa economica privata che è stata, nel caso in esame, contrastata dal legislatore che ha imposto alle Fs il collocamento a riposo dei dipendenti con il minimo dei requisiti contributivi in luogo del diverso criterio scelto da esso imprenditore in accordo con le organizzazioni sindacali.

Infine va evidenziato che la questione di legittimità costituzionale sollevata appare estremamente rilevante ai fini della decisione della controversia in esame in quanto la stessa ha per oggetto unicamente la risoluzione del rapporto di lavoro fra le parti, derivante dall'applicazione della norma di cui si denunzia l'illegittimità costituzionale con le intuibili conseguenze del caso per i ricorrenti.

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9 legge 448/1998 in relazione agli artt. 3, 39 e 41 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifici la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e provveda alle prescritte comunicazioni al Presidente del senato e al Presidente della camera dei deputati;

Dichiara sospeso il presente giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità.

Messina, addì 4 maggio 2000.

Il giudice del lavoro: D'UVA

00C0976

N. 519

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Aiello Nicola ed altro e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 4 maggio 2000, ha pronunciato, nella causa vertente tra Aiello Nicola, Costanzo Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Arena D., Cavaliere D. e Arena L., ricorrenti contro Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Velardi, Pedone, Maresca, Morico e Boccia, resistente, la seguente ordinanza.

I ricorrenti, dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, sono stati collocati a riposo d'ufficio in virtù del

decreto legge 324 del 10 settembre 1998 che prevedeva la sospensione fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro, dalla data di entrata in vigore di esso decreto-legge nei casi in cui il detto mantenimento in servizio aveva già avuto corso.

Il decreto legge successivamente non era stato convertito.

I ricorrenti avevano adito il pretore la funzione di giudice del lavoro con ricorso d'urgenza ed avevano ottenuto un provvedimento favorevole, oggetto di reclamo da parte della società FS accolto dal tribunale, poiché nelle more era stata emanata la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 che aveva espressamente al comma 9 previsto che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 324/1998;

I ricorrenti quindi hanno adito questa giustizia al fine di sentire dichiarare l'illegittimità, della risoluzione del loro rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e contrattuali regolatrici la materia, ivi compresa la stessa legge n. 448/1998 che al comma 7, riprendendo il disposto del d.-l. n. 324/1998 lo limitava ai «lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria» e gli accordi del 21 maggio 1998, del 5 agosto 1998 e dell'11 novembre 1998, secondo i quali gli eccedentari sarebbero stati individuati con priorità nei lavoratori in possesso dei requisiti contributivi necessari per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità in ordine alla maggiore anzianità contributiva, quale risultante dalla graduatoria su base nazionale.

I ricorrenti, nella ipotesi che la risoluzione dei rapporti di lavoro fosse imposta dalla legge, hanno quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, legge n. 448/1998, nella parte in cui fa salvi gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2, d.-l. n. 324/1998 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 39, 41 e 77 della Costituzione.

Ritiene questo giudicante che la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata. Ed infatti la norma ha previsto due diverse discipline nei commi 7 e 9 per una identica tipologia di lavoratori dipendenti FS in possesso dei requisiti di età per il collocamento in quiescenza, che non avevano raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva e per i quali veniva sospeso fino al 1° gennaio 2002 l'efficacia delle norme che consentivano il mantenimento in servizio e, per i quali, quindi, la liquidazione della pensione sarebbe avvenuta nella misura minima).

I dipendenti, infatti, in virtù della convalida dei provvedimenti adottati e della salvezza degli effetti prodottisi sulla base del d.-l. n. 324/1998 di cui all'art. 43, comma 9 vengono collocati a riposo per il semplice fatto di trovarsi nelle condizioni sopra richiamate mentre i dipendenti in virtù del comma 7 potranno essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria.

Ora, tale evidente disparità di trattamento non trova alcuna plausibile e ragionevole giustificazione perché se ben si comprende la scelta del legislatore di far salvi gli effetti prodottisi in virtù di un decreto legge decaduto, secondo una prassi che è stata ritenuta costituzionalmente legittima, non si comprende poi perché il legislatore nel corpo della medesima legge e quindi in un medesimo contesto temporale, sociale e politico, abbia voluto disciplinare in maniera diversa e sensibilmente meno rigorosa la situazione degli altri lavoratori, accordando agli stessi le garanzie del controllo sindacale.

Verosimilmente il legislatore ha voluto temperare la rigidità della norma — che sostanzialmente detta una sorta di risoluzione *ope legis* del rapporto di lavoro, svincolata dalla rispondenza a tutta una serie di prescrizioni legali regolatrici la materia — ma, così operando, ha creato una situazione di inaccettabile disegualianza fra lavoratori in possesso di identici requisiti. Il legislatore, invece, avrebbe dovuto estendere le garanzie di controllo di cui al comma 7 anche ai dipendenti collocati a riposo in virtù del d.-l. n. 324/1998, per cui per tale aspetto si richiede l'intervento del giudice delle leggi.

Infine va evidenziato che la questione di legittimità costituzionale sollevata appare estremamente rilevante ai fini della decisione della controversia in esame in quanto la stessa ha per oggetto unicamente la risoluzione del rapporto di lavoro fra le parti, derivante dall'applicazione della norma di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, con le intuibili conseguenze del caso per i ricorrenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 2, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, legge n. 448/1998 in relazione all'art. 3 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e provveda alle prescritte comunicazioni al Presidente del senato e al Presidente della camera dei deputati;

Dichiara sospeso il presente giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità.

Messina, addì 4 maggio 2000.

Il giudice del lavoro: D'UVA

00C0977

N. 520

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Arena Antonino ed altri e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato in possesso della prescritta anzianità minima - Collocamento a riposo d'ufficio, in forza del d.l. n. 324/1998, successivamente decaduto per mancata conversione in legge - Prevista validità, con la norma censurata, degli atti e provvedimenti adottati e salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 324/1998 - Deteriore trattamento dei dipendenti F.S., in quiescenza in base al d.l. n. 324/1998, con diritto a pensione nella misura minima, rispetto ai dipendenti F.S. nelle stesse condizioni, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 448/1998, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, possono essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le OO.SS. di categoria - Incidenza sui principi di libertà di organizzazione sindacale e di libertà di iniziativa economica privata, per la scelta legislativa in contrasto con quella operata dall'Ente Ferrovie dello Stato in accordo con le OO.SS.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3, 39 e 41.

IL TRIBUNALE

Alla udienza del 4 maggio 2000, ha pronunziato, nella causa vertente tra: Arena Francesco, Arena Domenico, Arena Pietro, Arena Antonino, Arena Antonino Nicola, Arigò Paolino, Bagnato Vincenzo, Bonsignore Giovanni, Calabrò Antonino, Caracciolo Domenico, Cavalea Letterio, Corigliano Bruno, De Lisi Rosario, Doldo Antonino, Deleo Carmelo, Lamatore Pietro, Longo Giovanni, Pavia Rocco, Pavia Domenico, Rinaldi Domenico, Ruggero Francesco, Sciarrone Nicola, Scimone Antonino, Sposito Umberto, Santoro Giovanni, Venera Luigi, Zanghi Anenino, Zanghi Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Arena L., Carolina D. e Arena D., ricorrenti contro, Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Velardi, Pedone, Marescha, Morriconi e Boccia, resistente, la seguente ordinanza.

I ricorrenti, dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in possesso dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il collocamento a riposo per pensionamento di vecchiaia, sono stati collocati a riposo d'ufficio in virtù del decreto legge n. 324 del 10 settembre 1998 che prevedeva la sospensione fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle disposizioni legislative che consentivano il mantenimento in servizio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia e la risoluzione dei rapporti di lavoro, dalla data di entrata in vigore di esso decreto-legge, nei casi in cui il detto mantenimento in servizio aveva già avuto corso.

Il decreto legislativo successivamente non era stato convertito.

I ricorrenti avevano adito il pretore in funzione di giudice del lavoro con ricorso d'urgenza ed avevano ottenuto un provvedimento favorevole, oggetto di reclamo da parte della società F.S. accolto dal tribunale, poiché

nelle more era stata emanata la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 che aveva espressamente al comma 9 previsto che restavano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed erano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 324/1998.

I ricorrenti quindi hanno adito questa giustizia al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della risoluzione del loro rapporto di lavoro perché in violazione di norme legali e contrattuali regolatrici la materia, ivi compresa la stessa legge n. 448/1998 che al comma 7 riprendendo il disposto del decreto-legge n. 324/1998 lo limitava ai «lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria» e gli accordi del 21 maggio 1998, del 5 agosto 1998 e dell'11 novembre 1998, secondo i quali gli eccedentari sarebbero stati individuati con priorità nei lavoratori in possesso dei requisiti contributivi necessari per l'acquisizione del diritto alla percentuale massima di pensionabilità in ordine alla maggiore anzianità contributiva, quale risultante dalla graduatoria su base nazionale.

I ricorrenti, nella ipotesi che la risoluzione dei rapporti di lavoro fosse imposta dalla legge, hanno quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, legge n. 448/1998 nella parte in cui fa salvi gli effetti dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 324/1998 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 39, 41 e 77 della Costituzione.

Ritiene questo giudice che la questione di legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia non manifestamente infondata. Ed infatti la norma ha previsto due diverse discipline nei commi 7 e 9 per una identica tipologia di lavoratori (dipendenti F.S. in possesso dei requisiti di età per il collocamento in quiescenza, che non avevano raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva e per i quali veniva sospeso fino al 1° gennaio 2002 l'efficacia delle norme che consentivano il mantenimento in servizio e, per i quali, quindi, la liquidazione della pensione sarebbe avvenuta nella misura minima).

I dipendenti, infatti, in virtù della convalida dei provvedimenti adottati e della salvezza degli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 324/1998 di cui all'art. 43, comma 9, vengono collocati a riposo per il semplice fatto di trovarsi nelle condizioni sopra richiamate mentre i dipendenti in virtù del comma 7 potranno essere collocati a riposo solo previa valutazione della loro condizione di esubero da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria.

Ora, tale evidente disparità di trattamento non trova alcuna plausibile e ragionevole giustificazione perché se ben si comprende la scelta del legislatore di far salvi gli effetti prodottisi in virtù di un decreto legge decaduto, secondo una prassi che è stata ritenuta costituzionalmente legittima, non si comprende poi perché il legislatore nel corpo della medesima legge e quindi in un medesimo contesto temporale, sociale e politico, abbia voluto disciplinare in maniera diversa e sensibilmente meno rigorosa la situazione degli altri lavoratori, accordando agli stessi le garanzie del controllo sindacale.

Verosimilmente il legislatore ha voluto temperare la rigidità della norma — che sostanzialmente detta una sorta di risoluzione *ope legis* del rapporto di lavoro, svincolata dalla rispondenza a tutta una serie di prescrizioni legali regolatrici la materia — ma, così operando, ha creato una situazione di inaccettabile disegualianza fra lavoratori in possesso di identici requisiti. Il legislatore invece, avrebbe dovuto estendere le garanzie di controllo di cui al comma 7 anche ai dipendenti collocati a riposo in virtù del decreto-legge n. 324/1998 per cui per tale aspetto si richiede l'intervento del giudice delle leggi.

Infine va evidenziato che la questione di legittimità costituzionale sollevata appare estremamente rilevante ai fini della decisione della controversia in esame in quanto la stessa ha per oggetto unicamente la risoluzione del rapporto di lavoro fra le parti, derivante dall'applicazione della norma di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, con le intuibili conseguenze del caso per i ricorrenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 ;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 9, legge n. 448/1998 in relazione all'art. 3 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e provveda alle prescritte comunicazioni al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;

Dichiara sospeso il presente giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità.

Messina, addì 4 maggio 2000.

Il giudice del lavoro: D'UVA

N. 521

*Ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Martino Raffaele ed altri e Banco di Napoli S.p.a.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalle deleghe conferite al Governo con legge n. 142/1992 e legge n. 128/1998 - Irrazionalità - Ingiustificata deroga all'art. 1283 cod. civ. - Disparità di trattamento a favore delle banche - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e della riserva della funzione giurisdizionale ai giudici - Contrasto con il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 102 e 104.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 7996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, tra Martino Raffaele, nella qualità di amministratore della Mille Articoli S.n.c., di Raffaele Martino & C., Amoroso Caterina e Martino Vincenzo, elettivamente domiciliati in Giugliano al corso Italia n. 81, presso lo studio dell'avv. Francesco Tagliatela che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, opposenti e Banco di Napoli S.p.a. - filiale di Frattamaggiore, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in S. Antimo alla via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Antimo Fermiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, opposta.

Motivi della decisione

Il tribunale letti gli atti ed i documenti di causa;

Considerato in fatto che gli opposenti, nel lamentarsi della concessione del decreto ingiuntivo in favore dell'opposta per la scopertura del c/c n. 27/1679, acceso presso la filiale di Frattamaggiore, hanno mosso avverso il decreto contestazioni inerenti anche alla pretesa illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;

Rilevato che, nel corso del giudizio questo giudice, a fronte del mutato orientamento della giurisprudenza della suprema Corte che, con le sentenze n. 2374 e 3096 del 1999 ha optato per la tesi della inidoneità degli usi in materia bancaria a derogare al divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., ha ritenuto di dover disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'ammontare del credito vantato depurato della quota di interessi maturata per effetto della cennata capitalizzazione trimestrale;

Considerato che nelle more è intervenuto il decreto legislativo n. 342/1999, che all'art. 25, modificando l'art. 120 del decreto legislativo n. 385/1993, ha previsto fino all'emanazione della delibera del CICR di cui al comma 2 (anche essa di recente intervenuta) la salvezza delle clausole contrattuali che prevedono l'anatocismo bancario, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla detta delibera;

Ritenuto che secondo l'interpretazione resa evidente sia dai lavori preparatori che dal testo della norma, trattasi di una previsione avente carattere di sanatoria delle clausole in questione, attraverso una sorta di interpretazione autentica della disciplina vigente, superando in tal modo le incertezze venutesi a creare nella prassi, a seguito dei cennati interventi della suprema Corte, ai quali aveva mostrato di aderire un gran numero di giudici di merito;

Considerata quindi la rilevanza della citata norma nella presente controversia, atteso che dall'applicabilità o meno della stessa discende l'accoglimento o meno della proposta opposizione;

Considerato che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in oggetto per i seguenti motivi:

I. — Contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Il decreto legislativo n. 342/1999 nel preambolo indica quali fonti normative legittimanti l'esercizio della potestà legislativa delegata, l'art. 25 della legge n. 142/1992, l'art. 1 comma 5 della legge n. 128/1998, il decreto legislativo n. 385/1993, il decreto legislativo n. 58/1998, delle quali a ben vedere solo le prime due appaiono effettivamente in grado di sostenere la norma delegata. Orbene alcuna delle norme contenute nel citato art. 25 della legge n. 142/1992 contiene deleghe o criteri direttivi che possano riferirsi, sia pure in maniera indiretta, alla mate-

ria dei singoli contratti o servizi bancari, ed in particolare alle modalità di calcolo degli interessi, non potendosi peraltro individuare nella lettera e) del citato articolo la norma di chiusura cui fare riferimento per l'emanazione della disposizione incriminata, atteso che tale lettera è volta esclusivamente ad assicurare la piena attuazione della direttiva comunitaria 89/646 CEE del 15 dicembre 1989, che nei suoi venti articoli non contiene alcun riferimento alla materia in questione. Altrettanto deve dirsi per quanto concerne la seconda legge delega, e precisamente la legge n. 128/1998, in quanto anche in tal caso la materia delle modalità di calcolo degli interessi non è in alcun modo contemplata tra quelle riservate all'intervento del legislatore delegato (cfr. per un'ampia disamina della normativa in questione, tribunale Brindisi, 9 dicembre 1999, in *Corriere giuridico* 2000, 356).

Appare quindi evidente l'assoluta carenza della legge di delegazione che rende la norma in questione in contrasto con la norma costituzionale di cui all'art. 76.

II. — Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La norma in esame, così come posta viene a realizzare una modifica retroattiva dell'art. 1283 cc., ovvero effettua una sua interpretazione autentica, ma con esclusivo riferimento al settore dei contratti bancari, ma quale che sia la soluzione prescelta appare evidente l'irrazionalità della disciplina introdotta.

Nella fattispecie, ove si acceda alla natura interpretativa è necessario che attraverso la stessa non si vadano a ledere oltre che i principi costituzionali, i valori fondamentali di civiltà giuridica, quali il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturale allo stato di diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Nella fattispecie appare evidente l'assoluta disparità di trattamento introdotta per effetto della norma di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999.

Infatti, una volta che la norma, prende atto dell'invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, poste ad esclusivo favore di uno dei contraenti, nella specie la banca, negandone qualsiasi validità per l'avvenire, fatta salva la previsione di reciprocità, ed una volta che prende altrettanto di modo che la salvezza di tale clausole per il passato è affidata unicamente all'intervento del legislatore, si palesa con immediatezza il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In effetti non appare razionalmente giustificabile il permanere di un siffatto privilegio in favore degli operatori bancari con una deroga alla norma codicistica di cui all'art. 1283 c.c..

Vi è quindi disparità di trattamento non solo tra la situazione di coloro che ebbero a contrarre prima dell'adozione della delibera CICR e coloro che verranno a contrarre in un momento successivo, ma anche tra la situazione in cui versa il creditore — banca e qualsiasi altro creditore, essendo accordata solo al primo la possibilità di derogare inopinatamente al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

III. — Contrasto con gli artt. 24, 102 e 104 della Costituzione.

L'apparente natura interpretativa pone in essere poi un'altra violazione dei principi costituzionali venendo di fatto a ledere le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, il ché può avvenire laddove l'esercizio del potere legislativo intervenga ad annullare gli effetti del giudicato, ovvero ad incidere su concrete fattispecie ancora *sub iudice*, situazione che appare ricorrere nel caso in esame, laddove la norma in esame, come già evidenziato in altre ordinanze con le quali è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale (tribunale Brindisi 9 dicembre 1999 cit.), non introduce alcuna modifica ai limiti dell'autonomia privata riferibile ad una molteplicità di situazioni astratte e future, ma si limita ad introdurre una sanatoria generalizzata di clausole relative a contratti già in essere. In pratica il precetto manca del carattere della generalità e dell'astrattezza, ma viene a sostituirsi all'opera del potere giudiziario, venendo a dirimere il contenzioso in atto tra banche e clienti, vertente appunto sulla validità di siffatte clausole.

Il cittadino viene ad essere di fatto privato della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), con la violazione della riserva della funzione giurisdizionale in favore dei giudici ordinari (art. 102 Cost.), e con una significativa deroga al principio dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura (art. 104 Cost.), avendo un altro potere dello Stato imposto la soluzione di singoli casi giudiziari.

Ciò premesso ritiene questo tribunale di dover sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 25 comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 102 e 104 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25) comma 3 del decreto legislativo n. 342/1999, solleva tale questione;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2000.

Il giudice: CRISCUOLO

00C0979

N. 522

Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Bisio Luca ed altri contro azienda U.S.L. n. 16 ed altra

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali da reddito» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 84/2000 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 887 del 1997 proposto da Bisio Luca, Gualco Vincenzo, Barale Pierangelo e Bruno Piergianni, rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Torino, via Magenta n. 36;

Contro l'azienda regionale U.S.L. n. 16, non costituita in giudizio e nei confronti della regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165, per l'annullamento:

— previa sospensione — dell'atto prot. n. 4234 del 6 febbraio 1997, con il quale il servizio veterinario dell'azienda regionale U.S.L. 16 Mondovì — Ceva ha dato adempimento all'art. 1, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4;

di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla camera di consiglio del 10 maggio 2000 l'avv. Zuccarello per i ricorrenti e l'avv. Magliona per la regione Piemonte.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto prot. n. 4234 in data 6 febbraio 1997 il servizio veterinario dell'azienda regionale U.S.L. n. 16 di Mondovì — Ceva, in dichiarato adempimento dell'art. 1, comma 2, della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, invitava i medici veterinari dipendenti a segnalare, nel termine di quindici giorni, se intendessero esercitare attività libero-professionale, e in caso positivo quali fossero i «programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità». Avverso tale atto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, tutti medici veterinari in servizio presso la suindicata azienda sanitaria, deducendo:

I. — Questione di legittimità costituzionale.

I ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 120, terzo comma, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all'esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del «controllore» e del «controllato», e quindi all'obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall'esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all'ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all'art. 120, comma 3, della Costituzione, a norma del quale la regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (commi 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge regionale, n. 4/1997 esclude in concreto l'effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, così violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie modalità concrete di esplicazione. Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall'esigenza di evitare pregiudizi all'interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all'attività sugli animali d'affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio; senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli «animali da reddito», sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un'attività professionale che riguardi gli «animali d'affezione». Peraltro anche gli artt. 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli «animali da reddito» e per il «cavallo sportivo», hanno l'effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all'esercizio dell'attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una «permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all'esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari libero-professionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Detta disciplina affida al legislatore regionale l'adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi pubblici. Ne consegue che, avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

4) Contrasto degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'introduzione di limitazioni sostanziali all'esercizio dell'attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell'ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e medici veterinari pubblici, nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell'inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l'interesse pubblico, favorendo esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II. — Merito. Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata.

Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viziano in via derivata l'atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l'invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l'applicazione di una legge che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

I ricorrenti concludono dunque per l'annullamento dell'atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invocano venga disposta già nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Con memoria del 13 maggio 1997 è stata innanzi tutto eccepita l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto recante un mero invito a comunicare dati, e quindi inidoneo a ledere un interesse concreto e attuale, potendo la lesione derivare solo da un successivo provvedimento avente immediato contenuto precettivo; si tratta quindi di atto preparatorio endo-procedimentale, non autonomamente impugnabile. Quanto alla dedotta incostituzionalità della normativa regionale, se ne è rilevata l'infondatezza, atteso che il legislatore regionale si è limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all'esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell'ambito di un'attività rivolta a tutelare — attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti di origine animale — la salute umana e l'economia dell'intero comparto agro-zootecnico.

Con ordinanza n. 517 in data 16 giugno 1997 questa sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell'ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo, tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 i ricorrenti hanno insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto — relativamente allo *ius superveniens* (art. 124, comma 1, lett. a del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) — del difetto di potere legislativo della regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 536 in data 25 luglio 1998 questa sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2000, ascoltati i rappresentanti delle parti, il collegio si è riservata la decisione sull'istanza cautelare dei ricorrenti.

D I R I T T O

In servizio presso l'azienda regionale U.S.L. n. 16 in qualità di medici veterinari, i ricorrenti impugnano la nota con cui l'amministrazione, fissato un termine di quindici giorni per pronunciarsi, li ha invitati a comunicare le loro intenzioni circa l'esercizio dell'attività libero-professionale, ed in particolare circa i «programmi ed i tempi

di massima del proprio impegno al fine di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità». Assumono l'illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stata formulata la richiesta dell'amministrazione, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all'attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l'esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.

Nell'attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell'interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all'uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell'ambito territoriale in cui svolgere l'attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l'esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio.

Eccepisce la regione Piemonte l'inammissibilità del ricorso, giacché proposto avverso atto endoprocedimentale, e quindi privo di carattere immediatamente lesivo. Quanto alla presunta incostituzionalità della disciplina regionale, se ne contesta la sussistenza, poiché le introdotte limitazioni al lo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l'insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame. In effetti l'atto impugnato, facendo carico ai ricorrenti di un adempimento che trae origine direttamente dalla legge regionale n. 4 del 1997 (ovvero l'obbligatoria segnalazione all'amministrazione del tipo di attività professionale che si intende svolgere), rende attuali i vincoli di legge alla libera professione dei veterinari, quali si desumono dalla medesima disciplina regionale. Sussiste quindi l'interesse attuale dei destinatari di quella nota di veder rimossa la causa di un obbligo di condotta che rileva immediatamente nel rapporto di impiego, sotto il duplice profilo del dovere di comunicazione dell'attività professionale da esercitare e del connesso divieto di svolgerla al di là dei limiti fissati dalla legge regionale.

Nel merito, occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell'ambito della disciplina di riforma sanitaria l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l'emanazione di norme idonee a «garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali... Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività» (comma 3, n. 4). Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il «personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale» (art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», ha disposto che «l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale». Da ultimo la regione Piemonte ha inteso provvedere alla «regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale» (legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività «al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del *plus* orario, al di fuori del lavoro straordinario» (art. 1, comma 1), ma subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di «segnalare al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l'ente possa accertare e valutare l'assenza di condizioni di incompatibilità» (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli «animali d'affezione», riguardano l'attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della «ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente» (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere «titolare di struttura ambulatoriale privata» (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli «animali da reddito», comportano il generale divieto di svolgimento dell'attività professionale, salvo che non «si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, commi 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell'indirizzo costantemente favorevole all'esercizio di attività professionali al di fuori dell'ordinario rapporto di lavoro, che — in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività — è stato da sempre l'elemento peculiare dello *sta-*

tus del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell'influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l'espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, sì da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica. L'esercizio dell'attività professionale non può però incidere negativamente sull'osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d'ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall'esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deducono i ricorrenti che l'intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, e in riferimento alla complessiva regolamentazione dalla stessa impressa all'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento della predetta normativa comporterebbe l'accoglimento del ricorso e la caducazione dell'atto lesivo.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il collegio, in linea con l'orientamento espresso dal consiglio di Stato in sede consultiva (v. sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985/93), che la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l'individuazione di «specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli». Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l'assolvimento dei doveri d'ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l'adozione di misure che in concreto vanifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall'ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all'esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l'impossibilità di svolgere attività professionale per gli «animali d'affezione» nei territori o dell'azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico. Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell'ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell'attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all'obiettivo di assicurare l'ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico. Nell'attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell'ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, sez. I, n. 985/93 cit.). Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di stessi, posto che — una volta ammesso l'esercizio della libera professione — non se ne può poi escludere *in toto* l'ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolte e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trarne le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale.

Allo stesso modo, il generale divieto di svolgere attività professionale per gli «animali da reddito», (salvo il caso di carenza di veterinari libero-professionisti; art. 3 della legge regionale n. 4/97) implica la soppressione di ogni possibilità di esercizio della libera professione, e quindi sovverte quel principio che si è più volte indicato come canone informatore del rapporto di impiego del personale medico. Anziché individuare le ipotesi di conflitto con le competenze dei veterinari quali dipendenti pubblici, la norma preclude *in toto* l'ammissibilità della libera professione. Difetta quindi ogni ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché la normativa regionale piemontese (ed in particolare gli artt. 2 e 3, nonché l'art. 4, che estende la predetta disciplina al c.d. «cavallo sportivo», nonché per connessione l'art. 1, comma 2, che fa obbligo ai veterinari di segnalare alla propria azienda sanitaria, per le dovute verifiche, l'attività libero-professionale che intendono svolgere) risulta ingiustificatamente preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesiva del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nega il collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall'altra, attesa l'evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l'assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumerne un'eventuale violazione del principio di uguaglianza. Per contro, si deve dichiarare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regionale che prima ammette i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L'assenza di una *ratio* giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge regionale in esame, in riferimento all'art. 120, comma 3, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell'attività professionale per gli animali d'affezione nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in norme di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della normativa regionale in riferimento all'art. 117 Cost., atteso che l'intervenuta disciplina dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi dai principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che — come si è visto — ha inteso consentire in linea di massima l'esercizio della libera professione, salvo regolamentarne le modalità di esplicazione in relazione all'obiettivo di impedire l'insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico. L'aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell'attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l'inosservanza degli indirizzi fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all'esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) — recante l'invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio.

L'art. 1 del decreto-legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della sanità la competenza a definire le «caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria» nonché a disciplinare «l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto»; successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l'uno «le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale» e l'altro la disciplina in materia di «attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.» (l'art. 7 di quest'ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la «fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria»). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che — come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge n. 175 — oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l'attività libero-professionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all'attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria si teneva conto ai soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l'una e

l'altra e di controllo dell'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione dei ricorrenti, ancora soggetta — quanto ai limiti di esplicazione dell'attività professionale esterna — alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l'art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», a norma del quale «sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative: a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; rilevava il tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale. In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava sottordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale ha poi richiesto un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro; «esclusivo», e di quello «non esclusivo» dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), non risulta sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell'attività libero-professionale extramuraria (dispone l'art. 15-sexies: «Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate»). Non vi è insomma ragione per ritenere che sia automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché — in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non detta nuove indicazioni in merito — quella piemontese continua a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell'attività libero-professionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro «esclusivo». I ricorrenti, d'altra parte, sono tuttora inquadrati tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. certificati in data 4 maggio 2000), e quindi hanno sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

Ciò stante, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell'atto impugnato, con rinvio dell'ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio cautelare fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 maggio 2000.

Il Presidente: MONTINI

Il primo referendario, estensore: CASO

N. 523

*Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Zucca Giuseppe contro azienda U.S.L. n. 8 ed altra*

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Veterinari dipendenti dal servizio sanitario pubblico - Esercizio di attività libero professionale - Divieto di titolarità di strutture ambulatoriali private nonché di svolgimento di attività professionali riguardo agli «animali da reddito» - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio della tutela del lavoro - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto dell'ordinanza della Corte n. 84/2000 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 888 del 1997 proposto da Zucca Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Zuccarello e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 36.

Contro l'azienda regionale U.S.L. n. 8, in persona del direttore generale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Vecchione e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 4; e nei confronti della Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165, per l'annullamento:

— previa sospensione — dell'atto prot. n. 1183/DP/Vt del 7 aprile 1997, con il quale il servizio veterinario dell'azienda regionale U.S.L. 8 di Chieri ha intimato al ricorrente di chiudere la struttura ambulatoriale di cui lo stesso è titolare;

di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato con il presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell'azienda regionale USL 8;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla camera di consiglio del 10 maggio 2000 l'avv. Zuccarello per il ricorrente, l'avv. Magliona per la Regione Piemonte e l'avv. Vecchione per l'azienda regionale USL 8;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto prot. n. 66/DP in data 4 aprile 1997 l'azienda regionale U.S.L. n. 8 di Chieri richiedeva ai medici veterinari dipendenti di segnalare i «programmi e tempi di massima del proprio impegno professionale (art. 1, comma 2, legge regionale 4/1997) nonché l'opzione di massima circa l'ambito (intra o extra murario) entro cui si intende operare, con riferimento anche alle tipologie professionali individuate nella legge regionale 4/1997 (animali d'affezione, da reddito, cavallo sportivo)». L'acquisizione di queste informazioni era diretta, tra l'altro, all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità, a proposito delle quali si precisava essere necessario adeguarsi alle disposizioni della legge reg. n. 4/1997 entro il 31 maggio 1997.

Indi con atto prot. n. 1183/DP/Vt in data 7 aprile 1997 il servizio veterinario della medesima azienda, rilevato che il ricorrente risultava ancora titolare di struttura ambulatoriale ubicata nel comune di Castelnuovo Don Bosco, lo invitava a regolarizzare la propria posizione, entro il successivo 18 aprile, in conformità al disposto dell'art. 2 della legge reg. n. 4/1997, che vieta l'attività professionale nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza e preclude al veterinario la titolarità di studio privato.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l'interessato, deducendo:

I. — QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 per i seguenti motivi:

1) Contrasto della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 120, comma 3, della Costituzione.

La normativa regionale, nel disciplinare l'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, ha posto il divieto di svolgimento di tale attività nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria di appartenenza. Tuttavia, trattandosi di limitazione che non appare immediatamente riconducibile all'esigenza di evitare la riunione nella medesima persona delle figure del «controllore» e del «controllato», e quindi all'obiettivo di scongiurare situazioni di conflitto derivanti dall'esercizio delle funzioni pubbliche affidate ai veterinari, il criterio territoriale appare ingiustificato, tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dal Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985), circa la necessità che il sistema delle compatibilità si fondi sulla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, a prescindere da un generico riferimento all'ambito territoriale. Pertanto il divieto imposto dalla legge regionale risulta arbitrario e si pone in netto contrasto con il precetto di cui all'art. 120, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale la regione non può porre limiti di carattere territoriale al diritto dei cittadini di esercitare la loro attività professionale o di impiego.

2) Contrasto degli artt. 1 (comma 2 e 3), 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/1997 con gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

Il sistema di divieti, controlli e condizioni predisposto dalla legge regionale n. 4/1997 esclude in concreto l'effettiva possibilità di esercizio della libera professione da parte dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, così violando le norme di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro nelle sue varie modalità concrete di esplicazione.

Né i limiti introdotti appaiono giustificati dall'esigenza di evitare pregiudizi all'interesse pubblico. Si consideri, infatti, che il divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata e di esservi legato da rapporto di lavoro subordinato, relativamente all'attività sugli animali d'affezione (v. art. 2), si traduce in un divieto assoluto di svolgimento di tale attività, attesa la necessità che la stessa si svolga presso un ambulatorio; senza che, poi, emergano ragioni idonee a giustificare tale preclusione, posto che i servizi assicurati dai veterinari delle aziende sanitarie sono diretti alla cura e alla profilassi delle malattie relative agli «animali da reddito», sicché alcun pregiudizio può ipotizzarsi per il servizio sanitario nazionale dallo svolgimento di un'attività professionale che riguardi gli «animali d'affezione».

Peraltro anche gli articoli 3 e 4 della normativa regionale, disciplinando la libera professione per gli «animali da reddito» e per il «cavallo sportivo», hanno l'effetto di sacrificare ingiustificatamente il diritto costituzionale all'esercizio dell'attività libero-professionale, ove si consideri che la stessa è consentita solo se si verifica una «permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e quindi è subordinata a circostanze che non attengono all'esigenza di evitare gravi pregiudizi al servizio sanitario pubblico, quanto piuttosto a situazioni che appaiono finalizzate soprattutto alla tutela degli interessi dei veterinari libero-professionisti.

3) Contrasto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge reg. n. 4/1997 con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

La normativa regionale è in contrasto con le disposizioni statali in materia, ed in particolare con l'art. 4 della legge n. 412/1991, con l'art. 47, n. 4, della legge n. 833/1978 e con l'art. 36 del d.P.R. n. 761/1979. Detta disciplina affida al legislatore regionale l'adozione di norme attuative, presupponendo che non venga escluso in concreto l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma regolamentata la stessa in funzione della salvaguardia degli interessi pubblici. Ne consegue che, avendo la legge regionale piemontese introdotto limitazioni tali da precluderne in concreto lo svolgimento, non sono stati rispettati i limiti fissati dai principi fondamentali ricavabili dalle leggi statali, e quindi si ravvisa l'ulteriore contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

4) Contrasto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4/1997 con l'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione. Disparità di trattamento.

La normativa regionale viola anche l'art. 3 della Costituzione. Infatti, l'introduzione di limitazioni sostanziali all'esercizio dell'attività professionale dei veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale nell'ambito della Regione Piemonte ha determinato una evidente disparità di trattamento tra medici pubblici e veterinari pubblici, e nonché tra veterinari pubblici e veterinari liberi professionisti, e ancora fra veterinari in servizio presso le aziende

sanitarie piemontesi e quelli di altre regioni. La violazione del principio di uguaglianza emerge dalla considerazione dell'inutilità ed arbitrarietà dei divieti contenuti nella legge regionale, i quali non sono idonei a salvaguardare l'interesse pubblico, favorendo esclusivamente i veterinari liberi professionisti, rispetto ai quali i colleghi del servizio sanitario nazionale, in modo del tutto immotivato, si trovano in posizione deteriore.

II. — MERITO.

1) Violazione di legge. Eccesso di potere; illegittimità derivata. Gli indicati profili di illegittimità costituzionale viziavano in via derivata l'atto impugnato. La violazione delle norme e dei principi costituzionali comporta altresì l'invalidità del provvedimento per eccesso di potere, sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Inoltre l'applicazione di una legge che favorisce in modo del tutto ingiustificato i veterinari liberi professionisti potrebbe altresì determinare il vizio di eccesso di potere per sviamento della causa.

2) Eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione; violazione della prassi amministrativa.

L'atto impugnato è altresì viziato da eccesso di potere sotto ulteriori profili. Infatti l'intimazione di chiusura dell'ambulatorio risulta adottata prima ancora che si fosse completata la fase istruttoria avviata dalla stessa amministrazione con la richiesta di informazioni circa la posizione del personale veterinario, sicché il provvedimento è stato assunto in violazione della procedura individuata dall'azienda, pregiudicando il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre il termine fissato per la chiusura dell'ambulatorio (18 aprile 1997) risulta illogicamente e contraddittoriamente anticipato rispetto sia al termine per l'invio delle informazioni sollecitate a tutto il personale veterinario (30 aprile 1997) sia al termine per uniformarsi alla normativa di cui alla legge reg. n. 4/97 (31 maggio 1997).

3) Violazione di legge; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; violazione del principio di partecipazione collaborativa dell'amministrato al procedimento.

L'aver intimato al ricorrente di chiudere immediatamente l'ambulatorio privato, senza attendere il completamento della fase istruttoria (ovvero l'acquisizione dei dati relativi alla posizione dei vari medici veterinari dipendenti dall'azienda), ha determinato altresì l'impossibilità per l'interessato di partecipare al procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Considerato che la richiesta di informazioni agli interessati si poneva come comunicazione dell'avvio del procedimento, si doveva poi consentire a tutti, e quindi anche al ricorrente, di far valere le proprie ragioni nel corso dell'*iter* procedurale, astenendosi dall'adottare prematuri atti lesivi.

Il ricorrente conclude dunque per l'annullamento dell'atto impugnato, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, che invoca venga disposta già nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, resistendo al gravame. Con memoria del 13 maggio 1997 si è evidenziata l'infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della normativa regionale. Il legislatore regionale si sarebbe limitato a stabilire le modalità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari pubblici, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale, e soprattutto in ossequio all'esigenza di evitare conflitti di interessi legati alle molteplici funzioni affidate al personale veterinario del servizio sanitario nazionale, nell'ambito di un'attività rivolta a tutelare — attraverso le profilassi pianificate e il controllo degli alimenti di origine animale — la salute umana e l'economia dell'intero comparto agro-zootecnico.

Si è costituita in giudizio anche l'azienda regionale USL 8, opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza n. 518 in data 16 giugno 1997 questa sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, e ne ha deferito il sindacato alla Corte costituzionale; contestualmente ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, in vista dell'ulteriore corso del processo cautelare.

Con ordinanza n. 231, depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti a questo tribunale, invitandolo ad effettuare un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità alla luce delle norme sopravvenute in materia.

Con memoria del 14 luglio 1998 il ricorrente ha insistito sulla perdurante sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, tenuto anche conto — relativamente allo *ius superveniens* (art. 124, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) — del difetto di potere legislativo della Regione Piemonte nella materia oggetto della presente controversia.

Con ordinanza n. 537 in data 25 luglio 1998 questa sezione ha nuovamente deferito la questione alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Successivamente, in relazione ad un mutato quadro normativo, la Corte costituzionale ha ancora una volta disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, al fine di vedere accertata la perdurante rilevanza della questione (v. ord. n. 84/2000).

Con memorie in data 4 e 8 maggio 2000 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2000, ascoltati i rappresentanti delle parti, il collegio si è riservata la decisione sull'istanza cautelare del ricorrente.

D I R I T T O

In servizio presso l'azienda regionale USL n. 8 in qualità di medico veterinario, il ricorrente impugna la nota con cui l'amministrazione, rilevata la titolarità di un ambulatorio privato nell'ambito del territorio di competenza della medesima azienda, lo ha invitato a far venir meno tale situazione entro il 18 aprile 1997. Assume l'illegittimità costituzionale della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in applicazione della quale è stato adottato il provvedimento, giacché la sopraggiunta disciplina regionale avrebbe introdotto tali e tante limitazioni all'attività professionale dei veterinari titolari di rapporto di pubblico impiego da precluderne in concreto l'esercizio, in violazione degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.

Nell'attuale regime giuridico ogni preclusione alla libera professione del personale veterinario dipendente pubblico dovrebbe trovare giustificazione in concrete esigenze di tutela dell'interesse alla massima funzionalità operativa del servizio sanitario nazionale, sicché ogni ulteriore limite determinerebbe una indebita compressione del diritto al lavoro e del diritto all'uguaglianza di trattamento rispetto al restante personale medico e al personale veterinario di altre regioni, nonché ancora una non consentita riduzione dell'ambito territoriale in cui svolgere, l'attività professionale (atteso il divieto in tal senso posto al legislatore regionale) e, comunque, l'esorbitanza della disciplina regionale dai limiti fissati dalla normativa di principio. In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe stato assunto prima del completamento della fase istruttoria e senza alcun raccordo con i termini fissati in via generale per uniformarsi alla nuova disciplina; né sarebbe stata consentita all'interessato la partecipazione al procedimento, ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.

Contesta la Regione Piemonte la fondatezza dell'assunto del ricorrente, poiché le introdotte limitazioni allo svolgimento della libera professione da parte del personale veterinario troverebbero tutte fondamento nella necessità di scongiurare l'insorgenza di conflitti di interessi legati al contestuale esercizio di funzioni istituzionali e di attività professionale.

Occorre innanzi tutto definire il quadro normativo in cui si inserisce la questione dedotta.

Nell'ambito della disciplina di riforma sanitaria l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 recava la delega al Governo per l'emanazione di norme idonee a «garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali ... Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività» (comma 3, n. 4).

Successivamente, in attuazione della delega conferita, si stabiliva che il «personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale» (art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979). Indi l'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, sancito il principio per cui «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», ha disposto che «l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Da ultimo la Regione Piemonte ha inteso provvedere alla «regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale» (legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4), ribadendone in via di principio il diritto di esplicare tale attività «al di fuori delle strutture pubbliche, al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del *plus* orario, al di fuori del lavoro straordinario» (art.1, comma 1), ma subordinatamente all'adempimento dell'obbligo di «segnalare al direttore generale dell'azienda sanitaria regionale (ASR) di appartenenza programmi e tempi di massima del proprio impegno perché l'ente possa accertare e

valutare l'assenza di condizioni di incompatibilità» (art. 1, comma 2); incompatibilità che, relativamente agli «animali d'affezione», riguardano l'attività professionale esercitata nel territorio di pertinenza della «ASR presso la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio di pubblico dipendente» (art. 2, comma 1), con contestuale divieto di essere «titolare di struttura ambulatoriale privata» (art. 2, comma 2), e che, relativamente agli «animali da reddito», comportano il generale divieto di svolgimento dell'attività professionale, salvo che non «si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti» (art. 3, comma 1), e comunque nel rispetto di determinati programmi operativi e subordinatamente ad una verifica di competenza del servizio veterinario regionale (art. 3, comma 2 e 3).

La normativa statale richiamata si iscrive in quell'indirizzo costantemente favorevole all'esercizio di attività professionali al di fuori dell'ordinario rapporto di lavoro, che — in deroga alla disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, caratterizzata dal principio di esclusività — è stato da sempre l'elemento peculiare dello *status* del medico dipendente dal servizio sanitario pubblico. Alla base vi è la convinzione dell'influenza positiva che al pubblico dipendente può derivare dalla pratica professionale, posto che l'espletamento di attività esterne ed aggiuntive valgono a potenziarne le capacità operative, sì da giustificare il regime differenziato riservato dal legislatore a talune categorie di personale abilitato a svolgere anche la libera professione (v. Corte cost. 23 dicembre 1986 n. 284, relativamente al personale docente della scuola); per il personale medico, in particolare, trattandosi di valorizzarne la professionalità, si persegue al contempo un interesse della stessa struttura sanitaria pubblica.

L'esercizio dell'attività professionale non può però incidere negativamente sull'osservanza del complesso dei doveri facenti capo al pubblico dipendente, ovvero non può trasformarsi in un fattore di pregiudizio del corretto assolvimento dei compiti d'ufficio. In tal senso assumono rilievo i limiti posti dall'esaminata normativa, ovvero il riferimento al possibile contrasto con gli interessi e i fini istituzionali dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, deduce il ricorrente che l'intervenuta disciplina regionale si caratterizza per una indebita restrizione delle possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei veterinari addetti al servizio sanitario nazionale, in contrasto con varie norme costituzionali.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti che si indicheranno.

La rilevanza ai fini del presente giudizio consegue alla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato in diretta applicazione della normativa regionale sospettata di incostituzionalità, sicché l'eventuale espunzione dall'ordinamento della predetta normativa comporterebbe l'accoglimento del ricorso e la caducazione dell'atto lesivo.

Tuttavia, poiché il provvedimento concerne in particolare il divieto di svolgere attività professionale nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, con connessa impossibilità di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (di qui l'intimazione a rimuovere tale causa di incompatibilità), la controversia appare circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/1997, ovvero ai vincoli inerenti l'attività professionale per gli «animali d'affezione». Pertanto la rilevanza della questione di costituzionalità va limitata a tale disposizione della normativa regionale, l'unica che incide sull'esito del presente giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, rileva il collegio, in linea con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (v. sez. I, 20 ottobre 1993 n. 985/1993), che la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale implica l'individuazione di «specifiche situazioni idonee a determinare un grave e comprovato pregiudizio al servizio sanitario pubblico, vietando ai medici veterinari quei comportamenti idonei a realizzarli.» Non operando nel settore il principio generale secondo cui è interdetta qualsiasi attività professionale estranea al rapporto di lavoro (giacché suscettibile di dar luogo ad interessi conflittuali con quelli inerenti la posizione di pubblico dipendente), ogni deroga alla regola che consente la libera professione medica deve trovare fondamento in ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio assistenziale pubblico, ovvero deve tendere ad evitare che sia negativamente condizionato l'assolvimento dei doveri d'ufficio, senza tuttavia porre limiti ulteriori, e soprattutto senza tradursi in un sostanziale annullamento delle effettive possibilità di esercizio di tali attività aggiuntive, attraverso l'adozione di misure che in concreto vanifichino il diritto astrattamente riconosciuto. In quanto voluto espressamente dall'ordinamento come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale medico, il diritto all'esercizio della libera professione è riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente protetto (artt. 4 e 35 Cost.), sicché ogni limitazione a tale facoltà si giustifica solo per la tutela di valori costituzionali concorrenti (v. Corte cost. 2 giugno 1977 n. 103 e 23 dicembre 1993 n. 457).

Ne consegue che l'impossibilità di svolgere attività professionale per gli «animali d'affezione» nel territorio dell'azienda sanitaria di pertinenza, con contestuale divieto di essere titolare di struttura ambulatoriale privata (art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4), determina un grave affievolimento delle facoltà profes-

nali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica. La titolarità di funzioni inerenti al servizio sanitario nazionale non può evidentemente dar luogo ad un generalizzato divieto di esercizio di attività private, benché limitato ad un determinato ambito territoriale, in quanto si viene in tal modo a contraddire il principio che ammette alla libera professione il veterinario dipendente pubblico.

Va piuttosto ribadito che i vincoli devono essere dimensionati in relazione al tipo di attività svolte nell'ambito della struttura pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il veterinario. Il criterio territoriale non soddisfa di per sé le esigenze che sono alla base della necessità di disciplina dell'attività professionale del personale medico, giacché ne vanifica di fatto il diritto senza razionalmente ricondursi all'obiettivo di assicurare l'ottimale funzionalità del servizio sanitario pubblico.

Nell'attuale ordinamento prevale il criterio sostanzialistico della potenziale situazione di conflitto, e quindi occorre procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, che va considerato nella sua globalità e non nell'ambito delle singole strutture in cui si articola (v. Cons. Stato, sez. I, n. 985/1993 cit).

Né è decisivo il richiamo alle varie competenze in materia di controllo e vigilanza, facenti capo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie, che indurrebbero i medici veterinari ad essere controllori di stessi, posto che — una volta ammesso l'esercizio della libera professione — non se ne può poi escludere *in toto* l'ammissibilità, ma occorre piuttosto individuare le misure utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima persona, tenendo conto delle mansioni effettivamente assolte e dei settori operativi cui si è assegnati, ed in tale ottica trarne le conseguenze in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale.

In conclusione, la questione appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, giacché l'art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 risulta ingiustificatamente preclusivo delle concrete possibilità di esercizio della libera professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici, e quindi lesivo del diritto al lavoro costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne poi l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nega il collegio che possa ipotizzarsi una disparità di trattamento con i medici dipendenti pubblici da una parte e con i veterinari libero-professionisti dall'altra, attesa l'evidente diversità delle situazioni poste a raffronto; quanto, invece, alla ipotizzata disparità di trattamento con il personale veterinario di altre regioni, è da escludersi che altre normative regionali (o anche l'assenza delle stesse) possano essere assunte a riferimento per desumerne un'eventuale violazione del principio di uguaglianza.

Per contro, si deve dichiarare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione, in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza di una normativa regionale che prima ammette i veterinari all'esercizio dell'attività libero-professionale (v. art. 1, comma 1) e poi ne restringe contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo.

L'assenza di una *ratio* giustificativa legata alla tutela della funzionalità operativa del servizio sanitario pubblico induce a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità anche in riferimento all'art. 120, terzo comma, della Costituzione, giacché il divieto di esercizio dell'attività professionale per gli animali d'affezione nell'ambito del territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, privo come è di fondamento in norme di rango costituzionale, viene a determinare un indebito limite di spazio allo svolgimento della libera professione.

Vanno infine ritenuti sussistenti i presupposti per investire la Corte costituzionale della cognizione della norma regionale in riferimento all'art. 117 Cost., atteso che l'intervenuta disciplina dell'attività libero-professionale dei veterinari dipendenti pubblici appare discostarsi dai principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla normativa statale esaminata, che — come si è visto — ha inteso consentire in linea di massima l'esercizio della libera professione, salvo regolamentarne le modalità di esplicazione in relazione all'obiettivo di impedire l'insorgenza di situazioni di pregiudizio al servizio sanitario pubblico.

L'aver gravemente compromesso il diritto allo svolgimento dell'attività professionale, senza alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica, integra quindi l'inosservanza degli indirizzi fissati dal legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

Né elementi significativi di novità rispetto all'esaminata questione sono stati in un primo tempo desunti dal tribunale in relazione alle norme sopravvenute in materia, quali individuate dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 231 (depositata in cancelleria il 19 giugno 1998) — recante l'invito ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio —.

L'art. 1 del decreto-legge n. 175 del 1997 (convertito dalla legge n. 272 del 1997) aveva riconosciuto al Ministro della sanità la competenza a definire le «caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del per-

sonale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria», nonché a disciplinare «l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto», successivamente erano intervenuti due decreti ministeriali, entrambi in data 31 luglio 1997, recante l'uno «le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale» e l'altro la disciplina in materia di «attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.» (l'art. 7 di quest'ultimo aveva fatto salva la regolamentazione introdotta con il decreto ministeriale in data 11 giugno 1997, avente ad oggetto la «fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria»). Ebbene, da tali norme non si evinceva un regime di incompatibilità che si sovrapponesse o sostituisse a quello fissato con la legge regionale piemontese, atteso che — come prescritto dall'art. 1 del decreto-legge n. 175 — oggetto della nuova disciplina era esclusivamente l'attività libero-professionale intramuraria (ed in tal senso doveva essere conseguentemente inteso ogni vincolo all'attività professionale ivi stabilito), mentre di quella extramuraria si teneva conto a soli fini della definizione delle modalità di opzione tra l'una e l'altra e di controllo dell'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. Non si ravvisava dunque alcuna innovazione normativa suscettibile di incidere direttamente sulla posizione del ricorrente, ancora soggetta — quanto ai limiti di esplicazione dell'attività professionale esterna — alla legge regionale sospettata di incostituzionalità.

Per quel che concerne, poi, l'art. 124, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», a norma del quale «sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ...», rilevava il tribunale come la disposizione non facesse altro che confermare una preesistente competenza statale, rispetto alla quale la competenza regionale in materia conservava un ruolo secondario, ovvero attuativo di principi e norme stabiliti a livello statale.

In questo quadro, quindi, la disciplina regionale restava sottordinata ai criteri desumibili da quella nazionale, e permanevano di conseguenza le perplessità espresse a proposito della conformità della normativa denunciata agli indirizzi fissati dal legislatore statale.

La Corte costituzionale ha poi richiesto un ulteriore riesame della questione alla luce della normativa introdotta dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» (v. ord. n. 84/2000).

Senonché, pur essendosi in tal modo provveduto ad una organica disciplina del rapporto di lavoro «esclusivo» e di quello «non esclusivo» dei dirigenti sanitari (v. art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999), non risulta sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento circa i contenuti dell'attività libero-professionale extramuraria (dispone l'art. 15-sexies: «Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuare»).

Non vi è insomma ragione per ritenere che sia automaticamente venuta meno la previgente disciplina regionale, perché — in assenza di incompatibilità diretta e immediata con la sopraggiunta legge statale, che non detta nuove indicazioni in merito — quella piemontese continua a regolare la materia in ambito regionale, definendo i limiti di esercizio dell'attività libero-professionale esterna nelle ipotesi di non intervenuta opzione per il rapporto di lavoro «esclusivo». Il ricorrente, d'altra parte, è tuttora inquadrato tra i dirigenti abilitati allo svolgimento della libera professione extramuraria (v. opzione dell'interessato in data 13 marzo 2000), e quindi ha sicuramente titolo a vedere sindacata la legittimità costituzionale della legge regionale nella specie applicata.

Ciò stante, si deve disporre l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, dichiarandone nelle more la sospensione. Con separata ordinanza è stata pronunciata la temporanea sospensione dell'atto impugnato, con rinvio dell'ulteriore corso del processo cautelare alla conclusione del giudizio di costituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Reg. Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio cautelare fino alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale del Piemonte e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 maggio 2000.

Il Presidente: MONTINI

Il primo referendario estensore: CASO

00C0981

N. 524

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Prandato Pierpaolo*

Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Esclusione che siano oggetto di tutela della disposizione censurata anche il prestigio e il buon andamento della pubblica amministrazione - Mancata previsione della procedibilità a querela di parte - Mancata previsione della pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva - Disparità di trattamento tra pubblico ufficiale e privato cittadino - Lesione del principio della tassatività della fattispecie penale - Violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Cod. pen., art. 341.
- Costituzione, artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma.

Leggi penali - Successione nel tempo - «Intervento di legge penale in senso favorevole al condannato» (nella specie: abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e assoggettabilità dei fatti al reato di ingiuria, con diverso regime di procedibilità e di pena) - Modifica della sentenza di condanna passata in giudicato - Preclusione - Disparità di trattamento - Incidenza sul principio di libertà personale - Lesione del principio di offensività del reato - Violazione del principio di proporzionalità della pena.

- Cod. pen., art. 2, comma 3; cod. proc. pen., art. 673.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di Pierpaolo Prandato.

Svolgimento del procedimento

Con richiesta depositata in data 6 dicembre 1999 l'avv. Giancarlo Tunno, nella sua qualità di difensore di Pierpaolo Prandato chiedeva la revoca della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto n. 83/1993 del 15 aprile 1993, con la quale al Prandato veniva applicata su richiesta (artt. 444 e segg. c.p.p.) la pena di mesi 4 di reclusione per il reato p.e.p. dagli artt. 341 c.p., sulla base dell'intervenuta «cancellazione» dell'art. 341 c.p. disposta dall'art. 18 legge 25 giugno 1999, n. 205. All'udienza in camera di consiglio del 20 gennaio, le parti concludevano come da verbale.

Motivi della decisione

1. — Premessa: interpretazione della disciplina vigente (artt. 2 c.p. e 673 c.p.p.).

Ritiene questo giudice che non possa trovare applicazione nel caso di specie l'art. 673, c.p.p. Infatti la norma citata, secondo la consolidata interpretazione di dottrina e giurisprudenza, fa riferimento non già ad ogni ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice o all'approvazione di una legge penale più mite, bensì alla più limitata fattispecie della c.d. *abolitio criminis*, disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dall'art. 2, comma 2 c.p. Affinché si possa parlare di *abolitio criminis* occorre che la nuova legge ponga nel nulla il giudizio di disvalore astratto del fatto reato, sicché i comportamenti descritti dalla norma incriminatrice abrogata siano ricondotti nell'area del (penalmente) lecito. Viceversa nel caso in cui le condotte in questione rimangano oggetto di un giudizio di disvalore astratto da parte del legislatore e, dunque, penalmente rilevanti, ancorché sottoposte ad una diversa disciplina, non si può far questione di una vera e propria *abolitio criminis*, bensì semplicemente di un mero intervento legislativo in senso modificativo, con la conseguente applicabilità dell'art. 2, comma 3 c.p. In particolare la norma citata dispone sì in ogni caso l'applicazione della norma più favorevole e, dunque, se più favorevole è la nuova norma quest'ultima deve trovare applicazione in via retroattiva, ma pone immediatamente dopo un limite invalicabile, rappresentato dalla presenza di una sentenza di condanna irrevocabile.

Ora, è ben noto che un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo in senso meramente modificativo, si può avere anche attraverso la mera abrogazione di una norma incriminatrice, quando ciò comporti non già la riconduzione nella sfera del lecito delle condotte rientranti nella fattispecie abrogata, bensì l'applicazione di altre norme penali già vigenti.

Ciò si verifica ad es. nel caso in cui ad essere abrogata è una norma incriminatrice speciale rispetto ad altra norma incriminatrice generale la quale, per effetto dell'abrogazione dell'incriminazione speciale, vede ampliata e dilatata la propria sfera di applicabilità, in quanto l'intera classe degli oggetti già sussumibile nella fattispecie speciale, rifluisce in essa automaticamente, salvo, beninteso, non emerga la volontà legislativa di espungere tale materia dalla sfera del penalmente rilevante.

Nel caso di specie è indiscutibile che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera dell'art. 18 legge 25 giugno 1999, n. 205 non ha affatto comportato una vera e propria *abolitio criminis*, bensì una semplice successione di leggi penali incriminatrici nel tempo in senso modificativo, dal momento che tutti i comportamenti previsti dall'art. 341 c.p. dovranno d'ora in avanti essere ricondotti alla più generale fattispecie dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p., eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. (espressamente Cass., 5 agosto 1999, n. 9968).

Significato della riforma infatti non è certo quello di rendere del tutto lecite le offese all'onore e al prestigio sol perché rese contro i pubblici ufficiali a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, bensì di ricondurle alla fattispecie generale di cui all'art. 594 c.p., posta a presidio dell'onore e del decoro di qualsiasi persona.

La considerazione che tra le due fattispecie vi fosse un rapporto di genere a specie, integrando l'oltraggio a pubblico ufficiale nient'altro che un'ingiuria qualificata dal particolare *status* della persona offesa (oltre che dall'elemento espresso dalla formula «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»), nonché la relazione strutturale tra gli elementi omogenei della fattispecie tale da rendere evidente un rapporto di continenza tra le due previsioni, rende sicura la conclusione raggiunta.

Né sembra praticabile un'interpretazione estensiva dell'art. 673 c.p., tale da recidere il legame sussistente con l'art. 2, comma 2 c.p. ed assicurare l'applicabilità della norma anche al di fuori dai casi dell'*abolitio criminis*. A prima vista una simile prospettiva sembrerebbe trovare conferma nell'ampia formulazione della norma che fa riferimento all'«abrogazione ... della norma» e non specificatamente all'abolizione del reato, espressione che compare solo nella rubrica che, come è noto, non ha alcun valore vincolante per l'interprete.

Senonché una simile prospettiva va con certezza esclusa per un triplice ordini di motivi.

Anzitutto dall'assenza di qualsiasi riferimento nella legge delega ad ammettere deroghe alla disciplina prevista dall'art. 2 c.p. (cfr. art. 2 punti n. 96, 97 e 98) deriva che l'interpretazione qui criticata implicherebbe delicati problemi di costituzionalità della norma per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77 Cost.

In secondo luogo dottrina e giurisprudenza interpretano pacificamente la norma come riferita esclusivamente ai casi di cui all'art. 2, comma secondo c.p. (cfr. Cass., 7 maggio 1998, n. 1002, in Arch. nuova proc. pen., 1998, 604; Cass., 4 luglio 1996, n. 1397, in Riv. pen. 1997, 58; Cass. 20 agosto 1994, n. 2403; Cass. 3 dicembre 1991, n. 3285; trib. Crotone, 22 novembre 1990, in Giur. mer., 1992, 934; pret. Matera, 20 maggio 1991). In terzo luogo ed infine è lo stesso rimedio previsto, ossia la «revoca» della sentenza di condanna, a chiarire che esso può trovare applicazione solo nel caso in cui il fatto per il quale è intervenuta la condanna è divenuto, per effetto dell'intervento della legge successiva, penalmente lecito, essendo evidente che nel caso di mera modificazione della

disciplina penale, sia pure in senso più favorevole per il condannato, è del tutto inconcepibile una «revoca» della condanna, dovendosi comunque applicare, a norma dell'art. 2, comma terzo c.p., la disciplina più favorevole tra quelle in successione nel tempo.

Si deve pertanto concludere che, in base al diritto vigente, al caso di specie non può trovare applicazione l'art. 673 c.p.p., implicitamente invocato dalla difesa, bensì l'art. 2, comma terzo c.p. ed essendo pacifico che è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna la richiesta andrebbe respinta puramente e semplicemente.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale prospettabili: rilevanza.

La soluzione sopra proposta può tuttavia essere accolta solo previa esclusione di dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati e rilevanti, che invece questo giudice ritiene sussistenti.

Più precisamente le questioni di legittimità costituzionale rilevanti sono due, ciascuna delle quali indipendente dall'altra e invocabile in via alternativa non essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza logica per l'eterogeneità delle premesse e delle norme denunziate.

La prima attiene alla disciplina di cui al combinato normativo di cui all'art. 2, comma terzo c.p. e 673 c.p.p., nella parte in cui non consente la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo con effetto meramente modificativo e conseguente all'abrogazione di una norma incriminatrice, perlomeno nei casi in cui l'intervento legislativo viene a porre in discussione addirittura l'an della sanzione, mediante la modifica del regime di procedibilità del reato oppure non solo del *quantum* ma anche della *species* di pena, prevedendo la nuova disciplina la pena pecuniaria (sia pure in alternativa) in luogo di quella detentiva. La rilevanza della questione appare in tutta evidenza, essendo il reato di ingiuria procedibile solo a querela di parte e punibile con la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, mentre il reato di oltraggio era procedibile d'ufficio e con pena obbligatoriamente detentiva.

Ne deriva che in caso di sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, il venir meno del limite del giudicato previsto dall'art. 2, comma terzo c.p., consentirebbe in sede di procedimento di esecuzione la piena applicabilità della nuova disciplina più favorevole.

L'altra questione attiene direttamente all'art. 341 c.p. ed è già stata sollevata da questo giudice nell'ambito di un procedimento di cognizione (cfr. ordinanza pretore Tolmezzo 9 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1998, n. 7). La Corte costituzionale, con ordinanza di data 28 luglio 1999, n. 378 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1999, n. 31) ha naturalmente trasmesso gli atti al giudice *a quo* affinché rivaluti la rilevanza della questione in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p.

È evidente infatti che in tutti i giudizi di cognizione in corso per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. dovrà trovare applicazione la più mite disciplina di cui all'art. 594 c.p., ai sensi dell'art. 2, comma 3 c.p.

Tuttavia, riguardo ai procedimenti di esecuzione relativi a sentenze di condanna passate in giudicato, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341 c. p. comporterebbe l'applicazione dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, in luogo della disciplina di cui all'art. 2 c.p. In base a tale norma «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali» (comma quarto).

È evidente che tale disciplina se in nulla si discosta dall'art. 2, comma 2 c.p. per il caso di *abolitio criminis*, comporta una sostanziale differenza per il caso di intervento meramente modificativo, perché mentre l'art. 2, comma 3 c.p. prevede il limite del giudicato per l'applicabilità della disciplina più favorevole, l'art. 30 citato, non distinguendo tra l'ipotesi dell'*abolitio criminis* e quella dell'intervento meramente modificativo conseguente all'abrogazione della norma incriminatrice, impone sempre e comunque efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, senza alcun limite processuale.

Ciò appare del tutto congruente con la natura e gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale che, secondo l'interpretazione largamente prevalente, comportano il venir meno della norma dichiarata incostituzionale con effetto *en tunc*, sicché va escluso il presupposto stesso di un fenomeno di successione di leggi penali del tempo, ossia il succedersi nel tempo di più leggi tutte ugualmente valide ed efficaci. Né l'indicata differenza di disciplina tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità della norma appare priva di plausibile ragione, dal momento che il fenomeno di abrogazione è connesso ad una nuova valutazione di opportunità politica compiuta dal legislatore che si sostituisce alla precedente, mentre la dichiarazione di incostituzionalità si fonda su di un vizio della norma presente sin dalla sua entrata in vigore, sicché è tutt'altro che irragionevole ricollegare effetti caducatori più radicali a quest'ultima fattispecie rispetto alla prima.

La contraria conclusione raggiunta da un'isolata e risalente giurisprudenza si pone pertanto in contrasto sia con la lettera che con la *ratio* della legge (cfr. Cass., 19 luglio 1983, n. 1375). In particolare non sembra seriamente

sostenibile sulla base del solo rilievo secondo il quale la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza di condanna sarebbe possibile solo nel caso in cui la dichiarazione d'incostituzionalità della norma incriminatrice, renda leciti i comportamenti da questa puniti, analogamente a quanto accade in caso di *abolitio criminis*, mentre nell'ipotesi in cui la dichiarazione di incostituzionalità comporti l'applicabilità di una diversa norma incriminatrice, più favorevole, si dovrebbe procedere ad una «modifica» del giudicato, non prevista dall'art. 30 citato. Infatti il chiaro significato della norma è quello di escludere in materia penale qualsiasi applicazione della norma incriminatrice dichiarata incostituzionale, senza che possa avere alcun rilievo l'intervento di un giudicato e lasciando del tutto impregiudicato il meccanismo processuale attraverso il quale raggiungere questo risultato.

A quest'ultimo riguardo va poi osservato che una «modifica» del giudicato è tutt'altro che estranea al sistema di diritto processuale penale vigente, sol che si pensi alla fattispecie di cui all'art. 671 c.p.p. e, nell'ambito dello stesso art. 673 c.p.p., al caso in cui il giudicato attenga a più reati, magari uniti nel vincolo della continuazione, solo uno dei quali oggetto di *abolitio criminis*.

È pacifico che in tal caso il giudice dell'esecuzione debba provvedere ad una sostanziale modifica del giudicato o, se si preferisce, ad una revoca parziale della sentenza di condanna, con rideterminazione della pena in riferimento ai reati non oggetto di *abolitio*.

Se le premesse interpretative che precedono sono corrette la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., appare, nonostante la sua intervenuta abrogazione, ancora rilevante, appunto perché il suo eventuale accoglimento comporterebbe la necessità dell'applicazione dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87 e, conseguentemente, dell'art. 673 c.p.p. perlomeno in via analogica, con il sostanziale accoglimento della richiesta mentre, al contrario, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2, comma 3 c.p., con il conseguente rigetto della richiesta medesima. Va pertanto sostanzialmente riproposta in tutta la sua complessità la medesima questione di legittimità dell'art. 341 c.p., già sollevata dal pretore di Tolmezzo.

3. a) — I dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p.: introduzione.

Questo giudice è ben consapevole che l'art. 341 c.p., sin dagli anni 60, è stato oggetto di ciò che efficacemente è stato chiamato un «attacco in massa» da parte dei giudici di merito, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sotto i più disparati profili, in gran parte coincidenti con quelli che si andranno di seguito ad evidenziare; e che la Corte costituzionale, sin dal primo precedente, risalente ormai a quasi 30 anni or sono (sentenza 2 — 19 luglio 1968 n. 109), ha sempre respinto la questione, sino all'importante sentenza 25 luglio 1994, n. 341 che ha dichiarato l'incostituzionalità, con riferimento agli art. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 341, comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la pena di mesi 6 di reclusione come minimo edittale.

Tuttavia si deve ritenere non inutile sollevare nuovamente la questione, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25 secondo comma, 27 terzo comma, 54 e 97 primo comma Cost., in ordine non solo ad alcuni aspetti di disciplina (procedibilità e pena), ma anche, e soprattutto, alla sussistenza stessa del reato, così come era strutturato dalla norma incriminatrice sospetta e costantemente applicato dalla giurisprudenza.

D'altra parte sembra a questo giudice non manchino importanti elementi di novità, sia sul versante delle norme costituzionali, in parte già evidenziati dalla sentenza n. 314/1994, sia sul versante della norma ordinaria sospetta.

Dal primo punto di vista viene in considerazione la correlazione sistematica tra alcuni principi costituzionali fondamentali, principi dettati in materia penale e principi relativi ai rapporti tra Stato e cittadino nonché alla forma democratica di Stato, oltre al fatto che nella giurisprudenza costituzionale è in corso un'importante rivalutazione dei vincoli imposti al legislatore in materia penale.

Ci si riferisce, in particolare, alla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma Cost., riferita non più, come in passato, alla sola fase esecutiva, ma ritenuta una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, (cfr. la stessa sentenza 341/1994 e, per un significativo precedente, la sentenza 18 luglio 1989 n. 409) con il conseguente riconoscimento del principio c.d. di proporzione tra pena e offesa, non solo sul piano politico - criminale ma anche su quello costituzionale e, pertanto, vincolante per il legislatore.

Attiene inoltre alla recente valorizzazione della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 secondo comma Cost., con riferimento al principio di determinatezza (cfr. sentenze 6 febbraio 1995 n. 34 e 17 ottobre - 2 novembre 1996 n. 370) e, più in generale, dei principi di offensività, di frammentarietà e di sussidiarietà (cfr. sentenze 23 - 25 ottobre 1989 n. 487 e 10-11 luglio 1991 n. 333).

Dal secondo punto di vista si potranno utilizzare non solo gli spunti provenienti dalla giurisprudenza ma anche le teorie, vecchie e nuove, della dottrina, nel cui ambito il dibattito sulla legittimità della sussistenza stessa della fattispecie, prima ancora della relativa disciplina sanzionatoria, è più che mai aperto all'indomani della sentenza n.341/1994.

3. b) — Segue: elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, rapporti col reato di ingiuria. Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341 c.p., sul piano oggettivo, sono:

- 1) l'offesa, resa con qualsiasi mezzo, all'onore o al prestigio del soggetto passivo;
- 2) lo *status* di pubblico ufficiale del soggetto passivo;
- 3) la presenza del soggetto passivo;

4) il legame tra l'offesa e le pubbliche funzioni che si risolve, in via alternativa, o in un nesso di causalità psicologica (a causa delle funzioni), nel senso che l'offesa deve essere rivolta *propter officium* ossia a motivo delle funzioni esplicate dal pubblico ufficiale e, in tal caso, il reato può essere integrato anche se il soggetto passivo, al momento del fatto, non rivesta più la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'art. 360 c.p. (Cass. 2 ottobre 1985 n. 8454), oppure in un nesso cronologico di contestualità (nell'esercizio delle funzioni), nel senso che l'offesa deve essere arrecata, anche per motivi puramente personali, ma nel momento in cui il pubblico ufficiale sta esercitando le proprie funzioni.

Per onore s'intende l'insieme delle qualità morali della persona, quale bene strettamente personale, componente essenziale di quella dignità sociale cui fa riferimento l'art. 3 Cost. e, in quanto tale, annoverabile nei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., mentre il prestigio viene inteso come quella particolare forma di decoro determinata dalla posizione del soggetto passivo, e attinente alla dignità e al rispetto da cui la pubblica funzione deve essere circondata (cfr., in particolare, la relazione al codice penale, 140).

L'offesa a tali beni va apprezzata in relazione a parametri socio - culturali di valutazione che consentono di ritenere come oltraggiosa oppure no quella data espressione o quel dato gesto in rapporto con tutte le circostanze del caso concreto. Il particolare *status* che deve rivestire il soggetto passivo è definito dall'art. 357 c.p., mentre il requisito della presenza viene generalmente inteso nel senso che la condotta incriminata deve essere compiuta in una situazione spaziale tale da rendere semplicemente possibile la percezione dell'offesa al destinatario della medesima.

Infine il requisito individuato dall'espressione a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, che nella struttura del reato dovrebbe svolgere la funzione di ricondurre la fattispecie nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, si risolve, nel primo caso, in una caratterizzazione eminentemente soggettiva della condotta, essendo in sostanza elevato un semplice movente ad elemento di tipicità, e, nel secondo caso, in una modalità spazio - temporale dell'azione e dunque in un elemento intrinsecamente oggettivo.

Poiché, come si è visto, il prestigio viene considerato una particolare forma di decoro collegata allo status soggettivo di pubblico ufficiale, si deve ritenere che la condotta tipica sia la medesima rispetto a quella del reato di ingiuria (art. 594 c.p.). Gli elementi differenziali, in funzione specializzante, tra le due fattispecie, si esauriscono nello *status* del soggetto passivo e nell'elemento espresso con la formula a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Senonché se a base del confronto si assume non il reato di ingiuria nella forma semplice ma il reato di ingiuria nella forma aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., non si potrà negare una perfetta identità di struttura tra le due fattispecie, una volta ammessa, secondo l'opinione comune sia in dottrina che, ormai, in giurisprudenza, l'identità tra la formula nell'esercizio delle funzioni, utilizzata dall'art. 341 c.c., e la formula nell'atto ... dell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 61 n. 10 c.p.

Infatti nel momento in cui la giurisprudenza è venuta giustamente a respingere l'opinione secondo la quale devono essere sempre considerati nell'esercizio delle proprie funzioni quei pubblici ufficiali che, essendo investiti di compiti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, sono in servizio permanente, per accogliere l'opposta opinione secondo la quale servizio permanente non equivale ad effettivo esercizio della funzione, sicché finché il pubblico ufficiale in concreto non svolga la propria funzione non può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 341 c.p. (Cass. 21 marzo 1997 n. 2727 e Cass. 19 febbraio 1996 n. 5027), viene meno la possibilità stessa di tracciare una differenziazione tra le due formule.

Ciò non toglie che tra le due fattispecie vi fossero profonde differenze di disciplina, non solo in ordine all'aspetto sanzionatorio (l'ingiuria è punibile con la pena fino a un anno di reclusione o della multa fino a lire due milioni, aumentata sino ad un terzo per l'effetto dell'aggravante, effetto che peraltro può essere posto nel nulla in ragione del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti; l'oltraggio era punito con la sola pena della reclusione sino a 2 anni), ma anche con riferimento alla procedibilità (a querela di parte per l'ingiuria e d'ufficio per l'oltraggio) e dell'estensione delle condotte punibili, sotto il profilo delle cause di giustificazione e/o di esclu-

sione della punibilità, essendo per costante giurisprudenza, inapplicabili all'oltraggio o, neppure in via analogica, la c.d. *exceptio veritatis* (art. 596 c.p.) e gli istituti della provocazione e della ritorsione (art. 599 c.p.). Ed era proprio questa differenza così marcata di disciplina, in mancanza di differenze strutturali, a destare seri dubbi di legittimità costituzionale soprattutto in riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma Cost..

Per il momento è sufficiente sottolineare l'estrema ampiezza ed estensione della fattispecie così come era strutturata dalla norma incriminatrice, che la rendeva capace di abbracciare un numero di condotte veramente considerevole. Ciò era dovuto in primo luogo all'estrema ampiezza della formula linguistica utilizzata, diretta conseguenza del fatto che il legislatore del 1930 si era dichiaratamente prefissato di rendere in materia più completa e rigorosa la tutela giuridica degli organi e dell'attività dei pubblici poteri (Relazione, 141), ma non vanno sottovalutati anche gli effetti di fattori esterni alla norma medesima. Si pensi al crescere della presenza dello Stato nei più disparati settori e al conseguente riconoscimento della qualità di pubblico ufficiali a categorie sempre più vaste e variegata di soggetti.

L'ampiezza della fattispecie rischia di entrare in conflitto con l'art. 25, secondo comma Cost., sotto il profilo della mancanza di sufficiente determinatezza. Risulta tuttavia risulta imprescindibile, affrontare con cura il tema del bene giuridico protetto e della finalità di tutela, perché il deficit di determinatezza per eccessiva onnicomprensività della realtà rappresentata (così la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1986 nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1986 n. 64, 18), attiene non semplicemente al dato, in sé neutro, dell'eccessiva estensione della fattispecie in quanto tale, ma piuttosto alla selezione, in un'unica fattispecie, di condotte tra loro diverse ed eterogenee quanto a disvalore.

3.c) — Individuazione del bene giuridico protetto.

Venendo pertanto all'individuazione del bene giuridico protetto, si può in prima battuta affermare con certezza che l'art. 341 c.p. tutelava anche il bene personale dell'onore e del prestigio del p.u., come persona fisica, che in nulla si distingue dal bene dell'onore e del decoro tutelato dall'art. 594 c.p. Ciò è confermato e provato dall'identità strutturale tra il reato di oltraggio ed il reato di ingiuria aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.

Senonché costituisce opinione comune che l'art. 341 c.p. proteggesse un ulteriore bene giuridico, a più marcata connotazione pubblicistica, generalmente individuato nel prestigio (non del p.u. come persona fisica ma) della pubblica amministrazione e, talvolta, addirittura nel principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., così venendo a caratterizzarsi come tipico reato plurioffensivo. La stessa Corte costituzionale ha, fin dal primo precedente, aderito a quest'impostazione, riferendosi tuttavia talvolta al prestigio della p.a. puramente e semplicemente (sentenza n. 109/68), tal'altra ancora al prestigio della p.a. ma in ragione della finalità del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 Cost., coinvolgente non solo la fase organizzativa iniziale ma anche il complessivo funzionamento (sentenza 2 - 14 aprile 1980 n. 51 e, sostanzialmente, ordinanza 10 - 17 marzo 1988 n. 323).

Persino la sentenza di accoglimento n. 341/1994 sottolineava, in via generale, questo aspetto osservando come la plurioffensività del reato di oltraggio rende certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e investe il prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione.

Affermazioni in tutto analoghe si rinvencono in dottrina ed in giurisprudenza, ove spesso compaiono locuzioni ancora più generiche, quali il «regolare» o «sereno» esercizio delle pubbliche funzioni. Si deve tuttavia osservare che si tratta normalmente di affermazioni apodittiche, assunte quali postulati e come tali non bisognevoli di argomentazione o dimostrazione e, in particolare, senza che vi sia mai, o quasi, alcun approfondimento né in relazione alla più specifica determinazione del bene protetto, atteso che gli stessi beni del «prestigio» o del «buon andamento» della p.a. possono essere intesi in modo assai vario, né in relazione al tipo di raccordo tra il bene che si assume protetto e la tecnica di strutturazione della fattispecie.

Ma, come è noto, la valutazione della rilevanza e pregnanza dell'offesa insita nel reato comporta la necessità di considerare non solo e semplicemente il rango del bene giuridico che si assume offeso ma anche il grado di offesa (che decresce quanto più ci si allontani dallo stadio dell'effettiva lesione per avvicinarsi allo stadio di mero pericolo), desumibile dalla tipologia delle forme di aggressione indicate dalla norma incriminatrice.

Al riguardo si può osservare come, in riferimento all'art. 341 c.p., si sia verificato un singolare, ma per certi versi assai significativo, fenomeno di commistione e/o di confusione, tra il piano del bene giuridico protetto ed il piano, che dovrebbe invece rimanere rigorosamente distinto, della *ratio* o scopo politico-criminale della norma.

Va allora ribadito che può essere individuato come bene giuridico protetto solo quello immancabilmente offeso dal fatto tipico selezionato o, comunque, quello desumibile dall'interpretazione dei singoli elementi del

reato nei loro reciproci rapporti. Ciò del resto è confermato dall'osservazione che il concetto di bene giuridico può svolgere la funzione che gli è propria in riferimento alla struttura dell'illecito penale solo a condizione che esso sia sufficientemente «afferrabile» e determinato, anche in relazione al principio di determinatezza di cui all'art. 25, secondo comma Cost.

Diverso è invece il concetto di scopo o fine che, sul piano politico criminale, ci si propone di perseguire con l'incriminazione, trattandosi di un elemento esterno alla norma, desumibile anche da considerazioni di ordine generale, spesso condizionate da contingenze sociali, economiche, culturali e storiche. Si tratta di un concetto certamente molto importante, anche sul piano interpretativo, ma che non implica una così stretta necessità di rinvenire in ogni singola condotta punita il fine perseguito sul piano generale.

3. d) — (segue) Analisi storica della norma: dal codice Zanardelli al codice Rocco.

Al fine di verificare criticamente la fondatezza della tesi della plurioffensività del reato di oltraggio a p.u. può tornare utile una breve analisi storica della norma, giacché è innegabile una connotazione fortemente storicizzata della fattispecie in esame (cfr. sentenza 28 giugno - 12 luglio 1995 n. 313).

In proposito fin dal principio la Corte costituzionale, nelle molteplici pronunce di rigetto o di manifesta infondatezza, non ha pur tuttavia mancato di rimarcare come la disciplina legislativa dell'oltraggio, così come delineata dal codice Rocco troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine, e di ammettere che rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, un'effettiva sproporzione tra sanzione comminata e disvalore del fatto, espressamente invitando il legislatore a adeguare il minimo edittale e lo stesso disvalore della fattispecie, alla mutata coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione (cfr., tra le tante, ordinanze 6 - 16 marzo 1989 n. 127 e 10 - 17 marzo 1988 n. 323). Nella sentenza di accoglimento n. 341/1994, poi, oltre a precisare che la concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, tipica del regime totalitario di cui l'art. 341 c.p. era espressione, è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima, la Corte si spinge sino al punto di ritenere che l'inerzia del legislatore avesse superato ogni limite di ragionevole tollerabilità.

Non abbisogna pertanto di ulteriori dimostrazioni il fatto che il reato di oltraggio fosse inteso dal legislatore del 1930 come una salvaguardia dell'autorità statale in quanto tale, finendo per rappresentare una super - tutela accordata da uno Stato autoritario a sé stesso e riallacciandosi alle concezioni proprie degli Stati teocratici ed assolutistici, alla concezione della sovranità come sacra ed inviolabile nella sua diretta emanazione divina; dei funzionari come diretta emanazione del sovrano, dei singoli come sudditi e non come cittadini.

Del resto ciò è sufficientemente testimoniato dal raffronto con la disciplina della materia contenuta nel codice Zanardelli del 1889 (artt. 194 - 199). Infatti il codice Rocco non si è limitato ad una modifica della disciplina sanzionatoria, peraltro assai vistosa (il codice Zanardelli puniva il reato base con la pena della reclusione o della multa), ma ha anche modificato strutturalmente la fattispecie estendendone il campo di applicazione, mediante:

l'eliminazione della discriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (subito reintrodotta all'indomani della caduta del regime);

l'unificazione delle ipotesi di offesa arrecata a causa delle funzioni con quelle arrecate nell'esercizio delle funzioni (che il codice Zanardelli puniva in modo attenuato rispetto all'altra);

l'eliminazione, per quest'ultima modalità d'offesa, del termine pubblico (l'art. 196 del codice Zanardelli prevedeva che l'offesa fosse arrecata nell'atto dell'esercizio pubblico delle funzioni);

l'estensione della tutela anche ai semplici pubblici impiegati che prestino un pubblico servizio (art. 344 c.p.).

Oltre a ciò va pure considerato che, a causa della minore ingerenza dello Stato nella società, tipica degli ordinamenti di impronta «liberale» dell'ottocento, la qualifica di pubblico ufficiale, ai tempi del codice Zanardelli, era riferibile ad una cerchia di persone infinitamente più ristretta.

Peraltro una più attenta ricostruzione della volontà storica del legislatore fascista evidenzia come il bene oggetto di tutela fosse puramente e semplicemente l'onore ed il prestigio del singolo p.u., mentre il principio di autorità fosse piuttosto riferito al piano della *ratio* o scopo politico - criminale della tutela che, nell'ambito dell'ideologia del regime, consentiva di ritenere largamente giustificata una differenziata e più rigorosa tutela rispetto a quella accordata ai privati.

Ciò emerge con chiarezza da quei passi della relazione ministeriale in cui il prestigio del p.u. viene considerato quale particolare forma di decoro di chi esercita la pubblica funzione (Relazione, 140); un bene pertanto che è proprio del pubblico ufficiale sebbene faccia riferimento alla dignità della funzione.

In definitiva si riteneva che l'onore ed il prestigio del singolo p.u. meritassero una speciale e particolarmente intensa tutela in ragione del rispetto dovuto all'autorità, rispetto che consentiva di qualificare particolarmente quel bene, superando la sua originaria vocazione «personalistica».

In tal senso è anche quel passo della relazione che, dopo aver precisato che il prestigio costituisce una particolare forma di decoro, lo definisce come quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall'altrui riconoscimento dell'autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita (Relazione, 140).

Ma ciò che più conta è che questa impostazione ha finito per condizionare in modo evidente la stessa formulazione letterale della norma sospetta e la struttura della fattispecie, essendo l'onore ed il prestigio la cui offesa integrava il reato di cui all'art. 341 c.p. riferiti non alla p.a., come avviene ad es. nell'art. 342 c.p., bensì al singolo p.u..

Non solo, ma la mancata previsione di un autonomo reato di diffamazione a pubblico ufficiale, pur originariamente previsto nel progetto preliminare (all'art. 348 c.p.), fu motivata proprio in relazione alla mancanza, in questo caso, di una dimensione pubblicistica dell'offesa ed è evidente che ciò è legato alla *ratio* della tutela, ossia al principio d'autorità e al rapporto d'imperio tra Stato e cittadini nel senso cioè che mentre l'offesa arrecata in presenza del p.u. si considerava manifestazione di disobbedienza e di ribellione all'autorità, l'offesa arrecata in assenza del p.u. era considerata meno grave perché coinvolgente esclusivamente la dimensione, per così dire, «privatistica» del bene dell'onore del p.u. e pertanto priva di quel rilievo pubblicistico tale da giustificare l'inserimento nei reati contro la p.a. (esplicitamente relazione, 143).

Senonché al di là delle originarie intenzioni del legislatore, ben presto la dottrina allora dominante, seguita subito dalla giurisprudenza, spostò l'oggetto della tutela dall'onore del p.u., sia pure particolarmente qualificato, all'interesse concernente il normale funzionamento e il prestigio della P.A. in senso lato.

Tuttavia tali beni erano intesi in modo assai diverso da quello imposto da una concezione «democratica» dei rapporti tra Stato e cittadino. Infatti, dall'ovvia osservazione che le Istituzioni non possono che agire per mezzo di organi e questi per mezzo di persone fisiche e dall'impropria utilizzazione, in materia penale, del rapporto organico, si faceva discendere la conclusione per la quale è manifesto che le offese arrecate a codeste persone (ossia ai pubblici ufficiali), ...risalgono all'organo al quale le persone stesse appartengono, e dall'organo all'ente.

Finendo per concludere che la protezione penale, quindi, è stabilita nell'interesse del rispetto dovuto alla pubblica funzione o al pubblico servizio, e non di quello dovuto alla persona individuale del pubblico ufficiale (...), che riceve protezione soltanto riflessa.

Al riguardo si è acutamente osservato come una simile operazione comporti un indebito processo di identificazione dell'oggetto di tutela, erroneamente individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, con la *ratio* politica della disposizione colta nella sua estensione massima, finendo con l'autorizzare la conclusione secondo la quale qualunque offesa arrecata contro un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, costituisca un'offesa diretta all'autorità in quanto tale.

Questa critica va condivisa perché parlare di normale funzionamento e prestigio della p.a., incentrando tali beni sul rispetto dovuto alle pubbliche funzioni, significa in sostanza assumere ad oggetto di tutela il dovuto ossequio e, dunque, lo stesso principio di autorità nei rapporti tra Stato e privati.

Comunque sia, una volta accolto il sistema di «valori» proprio del regime che ha partorito la norma, la fattispecie non è priva di una sua intima coerenza ed una certa precisione tecnica. Infatti, alla stregua della scelta di politica criminale secondo la quale alle pubbliche istituzioni è dovuto sempre e comunque obbedienza e rispetto e che anzi costituisce un «valore» fondamentale, come tipicamente accade per tutti i regimi totalitari, la «fedeltà» allo Stato, diventa del tutto comprensibile punire, ed in modo rigoroso, ogni offesa all'onore del pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, perché si tratta di un comportamento di aperta ribellione all'autorità costituita, mentre il profilo della tutela del bene personale dell'onore del singolo pubblico ufficiale passa decisamente in seconda linea.

3. e) — (segue) Le interpretazioni «costituzionalmente orientate»: la tesi che ravvisa il bene giuridico protetto nel prestigio della p.a. — critica.

Ma i problemi veri, in termini di coerenza della fattispecie, nascono dalla doverosa presa d'atto che sia il bene giuridico (prestigio del pubblico ufficiale particolarmente qualificato in ragione della titolarità di funzioni pubbliche) che la *ratio* di tutela (principio di autorità), così come originariamente prospettati erano non solo estranei al sistema di valori, si potrebbe dire allo «spirito», della Costituzione repubblicana, ma esprimono scelte di fondo addirittura opposte.

Da ciò trae origine la necessità di rinvenire, alla stregua di un'interpretazione «costituzionalmente orientata» della norma sospetta, nuovi beni giuridici da assumere ad oggetto della tutela che siano, se non addirittura costi-

tuzionalmente rilevanti, almeno non incompatibili con la Costituzione. È in questo contesto che quasi sempre viene individuato come oggetto di tutela del reato di oltraggio, ulteriore rispetto all'onore del singolo p.u., il bene del prestigio della P.A. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un bene che soffre di una scarsa afferrabilità e di una persistente genericità.

Se inteso nel senso sopra evidenziato, ossia in stretto legame col «rispetto» o l'ossequio dovuto ai pubblici poteri, risolvendosi in sostanza nel principio di autorità, deve certamente ritenersi incompatibile con la Costituzione, come si avrà modo di dimostrare in seguito.

Diverso è invece il discorso se viene inteso come stima o reputazione nella comunità degli organi e dell'attività della p.a., perché proprio in un ordinamento democratico, che individua come suo fine fondamentale «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 secondo comma Cost.), fondato sul principio di parità tra p.a. e cittadini e su di un potere individuale di «partecipazione» alle attività burocratiche, la «fiducia» di cui gode la p.a. nella comunità, sia pure non direttamente prevista dalla Costituzione, non appare affatto sformata di quella pregnanza ed importanza che giustifica l'intervento della tutela penalistica.

Ed anzi si potrebbe persino individuare un certo collegamento tra questo bene ed il principio del buon andamento dell'amministrazione, perché in un simile «modello» di p.a. è evidente che la fiducia e la collaborazione del privato alle Istituzioni agevola lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Un simile collegamento non è sfuggito a quella giurisprudenza che costituiva l'avamposto più avanzato del tentativo di armonizzare la fattispecie con i principi costituzionali. Si è infatti osservato che — l'interesse tutelato dalla norma in esame (...) deve essere riferito alla sfera di funzionalità pubblica, che trova esposizione a pericolo ove non garantita anche da offese alla sua credibilità ed affidabilità presso la collettività. In tal senso l'offesa al prestigio assurge ad esposizione a pericolo di attributi che devono accompagnare l'azione della pubblica amministrazione e quindi dei soggetti preposti o componenti dei suoi uffici, ed il cui pregiudizio potrebbe risultare ostativo al raggiungimento delle finalità poste dalla legge, od all'efficacia dell'azione pubblica, incidendo sul consenso che la pubblica amministrazione deve necessariamente avere presso la collettività. — (Cass., 29 novembre 1995 n. 11579).

La sentenza citata è importante per due motivi, In primo luogo perché sembra richiedere, ai fini dell'integrazione del reato, un requisito ulteriore rispetto alla semplice offesa dell'onore o prestigio del singolo p.u., individuato nella idoneità della condotta volta a procurare il pericolo di siffatto pregiudizio. In secondo luogo perché si tratta di una sentenza che conferma un'assoluzione.

Ma, a ben vedere, non si trattava di una linea interpretativa realmente capace di spostare i termini della questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. Infatti il requisito dell'idoneità della condotta ad esporre a pericolo l'efficacia dell'azione pubblica, sotto il profilo della lesione della fiducia presso la collettività, era più apparente che reale, perché inteso nel senso di escludere condotte che già di per sé erano atipiche in quanto non offensive, alla stregua dei parametri socio - culturali vigenti, del bene dell'onore e del prestigio del singolo pubblico ufficiale, come l'esame del caso di specie dimostra (soggetto che si limita a strappare il verbale di contravvenzione appena elevato, senza porre in essere nessun'altra manifestazione offensiva od irriguardosa; cfr. infatti già Cass. 18 settembre 1986 n. 9532), e così smarriva quel carattere di requisito autonomo della tipicità in funzione selettiva delle condotte «realmente» offensive, che solo poteva consentire di superare ogni dubbio di legittimità costituzionale.

È evidente che diverso sarebbe stato il discorso se quell'elemento fosse stato in grado di sottrarre dal campo di applicazione dell'art. 341 c.p. condotte che indiscutibilmente offendono il bene personale dell'onore del pubblico ufficiale, in quanto idonee a produrre un concreto pericolo all'«efficacia dell'azione amministrativa».

Ma fino a questo punto la giurisprudenza non si è mai spinta, e giustamente, perché una simile interpretazione si pone in evidente contrasto con la lettera della legge e presuppone giudizi di valore sul piano politico criminale che non le competono. In definitiva sembra in questo caso realizzarsi il rischio di tutte quelle interpretazioni «costituzionalmente orientate» in realtà incapaci di incidere sul contenuto precettivo delle norme, e che pertanto finiscono col porsi come strumento di legittimazione dell'esistente, in ipotesi di una norma incostituzionale, la quale continuerà ad avere la medesima applicazione (in senso incostituzionale), sotto una diversa giustificazione.

In realtà si deve escludere che il prestigio della p.a., sotto il profilo del «consenso» o la «fiducia» presso la collettività, possa essere individuato come oggetto di tutela dell'art. 341 c.p. Infatti una simile impostazione è smentita dalla struttura del reato e da decisive implicazioni sistematiche.

Sotto il primo profilo emerge in tutta evidenza la mancanza tra gli elementi costitutivi della fattispecie dell'elemento della comunicazione con più persone o, perlomeno, della presenza di terzi estranei al compimento della condotta punita.

Sotto il secondo profilo va evidenziata la mancanza di un autonomo titolo di reato di diffamazione a pubblico ufficiale.

Del resto che dei termini della questione i compilatori del codice avessero una precisa visione, sicché non ci si deve stupire della formulazione della norma, emerge con chiarezza in quella parte della relazione in cui si spiega che il termine reputazione (usato dal codice Zanardelli, insieme al termine onore e al termine decoro nell'art. 194) qui non può usarsi, sia perché ad esso è attribuito un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori della presenza), mentre per l'oltraggio è sempre richiesta la presenza dell'offeso, sia perché il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la reputazione (140).

D'altra parte deve escludersi che si potesse aggirare l'ostacolo mediante un'interpretazione «costituzionalmente orientata», questa volta davvero in grado di incidere sul contenuto precettivo dell'art. 341 c.p., richiedendo ai fini dell'integrazione del reato il requisito della pubblicità quale elemento costitutivo implicito. Infatti, se si deve certamente ammettere che l'interprete sia tenuto a ricostruire i singoli tipi in conformità ai principi costituzionali e, in particolare al principio di necessaria offensività, sicché dovrà considerare atipici i comportamenti non offensivi del bene protetto, si deve tuttavia ritenere che ciò sia possibile solo rispettando il limite invalicabile della compatibilità con la lettera della legge.

Nel caso di specie non è possibile rinvenire in via interpretativa all'interno della fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale l'elemento costitutivo della pubblicità, perché la presenza di una o più persone estranee al fatto è prevista come circostanza aggravante a norma dell'art. 341 u.c. c.p., ossia come elemento accidentale del reato, in funzione aggravante, e pertanto si deve escludere ch'esso possa essere attratto tra gli elementi costitutivi.

3. f) — (segue) La tesi che ravvisa il bene giuridico protetto nel buon andamento della p.a. — critica.

Critiche in parte analoghe possono muoversi alla tesi che ravvisa direttamente nel buon andamento dell'amministrazione il bene giuridico tutelato dall'art. 341 c.p. Anche questa tesi omette infatti di individuare il rapporto tra il bene giuridico che si assume protetto e la struttura del reato.

D'altra parte, come per il bene del prestigio della p.a., vi è la tendenza a considerare il bene del buon andamento in termini del tutto generici, svincolato dall'idea di efficienza e di massima aderenza all'interesse pubblico che gli è proprio e ricondotto a formule vaghe quali quella del «regolare funzionamento», dimenticando che la funzione del bene giuridico può essere effettivamente svolta solo in presenza di beni sufficientemente determinati ed «afferrabili», rischiando viceversa di smarrirsi in presenza di beni ad «ampissimo spettro».

Ora, è evidente che il riferimento al bene «buon andamento» non può essere concepito nel senso rigoroso di effettivo intralcio all'azione della p.a. in concreto svolta, perché risulterebbe del tutto incomprensibile la punizione delle offese rivolte a causa delle funzioni ma non durante l'esercizio di esse. Non a caso la relazione, per giustificare la circostanza per la quale i delitti di violenza e di resistenza si possono commettere contro qualunque incaricato di pubblico servizio, mentre per l'art. 344 può essere oltraggiato soltanto il pubblico impiegato che preste un pubblico servizio, afferma espressamente che l'oltraggio non reca intralcio all'andamento del servizio.

Neppure, per le motivazioni già svolte, può accogliersi la tesi che ravvisa un'esposizione a pericolo del buon andamento amministrativo nella lesione del prestigio della p.a. sotto il profilo della «fiducia» o stima della p.a. presso la società.

La più compiuta elaborazione dottrinale della tesi era piuttosto fondata, da un lato, sull'estensione massima del concetto di «buon andamento» fino a comprendere il «normale» e/o «sereno» funzionamento della p.a. e, dall'altro, su di un'argomentazione di natura psicologica, ossia sulla considerazione che le condotte punite dall'art. 341 c.p. potrebbero determinare un «turbamento psicologico» nel pubblico ufficiale e che ciò potrebbe a sua volta determinare un'alterazione del suo processo decisionale e della stessa azione amministrativa, resa incerta ed esitante. L'art. 341 c.p. cioè tutelerebbe la stabilità emotiva del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, la sua capacità di decidere correttamente secondo l'interesse pubblico.

Senonché, a parte il rilievo che la tesi appariva in contrasto con l'opinione comune che considerava irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, che il p.u. si sia in concreto sentito offeso dalla condotta oltraggiosa posta in essere (Cass. 11 febbraio 1989 n. 2027; Cass. 28 maggio 1985 n. 5393), assorbente è l'osservazione che in questo modo si finisce col configurare l'obiettività del reato come il pericolo di un pericolo di un pericolo.

Infatti va rilevato che l'interpretazione fatta propria da questa autorevole dottrina, e seguita senza incertezze dal c.d. diritto vivente (Cass. 31 agosto 1994 n. 9417; Cass. 11 novembre 1989 n. 15559; Cass. 6 febbraio 1985

n. 1173; Cass. 30 dicembre 1985 n. 12547), non richiede, ai fini dell'integrazione del reato, l'effettiva percezione dell'offesa da parte del p.u., perché l'elemento della presenza del soggetto passivo veniva inteso come quella contiguità spaziale tale da assicurare la semplice possibilità di percezione.

Ora, è evidente che in mancanza di effettiva percezione, non può farsi questione di «turbamento psicologico» del p.u.. Non solo, ma anche ammessa l'effettiva percezione, non è detto che da questa derivi necessariamente il tanto temuto «turbamento psicologico» del p.u., perché questo è piuttosto un effetto che dipende da tutta una serie di fattori contingenti di natura oggettiva e soggettiva, quali il contesto, la posizione sociale del soggetto attivo e passivo, la «pubblicità» dell'azione, la «sensibilità» personale del p.u. e così via, sicché si tratterebbe, anche in questo caso, di una semplice possibilità, un pericolo appunto.

Infine non è affatto detto che il «turbamento» del p.u. si traduca in un'alterazione dello svolgimento delle pubbliche funzioni alle quali è preposta.

Così nel caso di offese arrecate semplicemente «a causa delle funzioni», ma non nell'esercizio di esse, è del tutto ragionevole pensare che il suddetto turbamento possa scemare fino a svanire del tutto con il trascorrere del tempo, sino al momento in cui il p.u. tornerà a svolgere le sue funzioni.

Nel caso di offese arrecate nell'«esercizio delle funzioni», magari per motivi del tutto privati, è ben possibile che nessun documento al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche in concreto si realizzi, ad es., per la presenza di altri p.u. non coinvolti ed in grado di sostituirsi al collega «turbato».

D'altra parte vi è almeno una classe di comportamenti, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 341 c.p., in cui non solo un danno ma neppure un mero pericolo di danno al buon andamento della p.a., è escluso alla radice, per l'impossibilità di ipotizzare uno svolgimento di pubbliche funzioni successivo al reato: l'offesa arrecata «a causa delle funzioni» ad un soggetto che, al momento del fatto, non possiede più la qualità di p.u. a norma dell'art. 360 c.p.

Ora un pericolo di un pericolo deve ritenersi un «non pericolo» e, come tale, inconciliabile col principio di offensività. Invero, ai fini della legittimità costituzionale delle norme incriminatrici sotto il profilo del principio di necessaria offensività, non è affatto sufficiente individuare un bene giuridico di rango tale da giustificare, in astratto, la tutela penalistica, dovendosi estendere l'indagine in ordine all'ampiezza e all'intensità della tutela medesima nonché alla gravità dell'offesa. Da questo punto di vista anche un bene sicuramente primario, quale può essere per esempio la vita, non riuscirebbe a giustificare, sul piano della compatibilità col principio di necessaria offensività, costituzionalmente imposto, una così spinta anticipazione della tutela che conducesse alla punizione di atti meramente preparatori o di mera manifestazione della volontà o della «tendenza» a commettere un omicidio.

Oltre tutto la tesi che ravvisa nell'art. 341 c.p. un reato di pericolo astratto, presunto in via assoluta ed irrimediabile, finisce col sollevare dubbi di legittimità costituzionale forse anche maggiori di quelli che pretende aver risolto.

È infatti noto che i reati di pericolo presunto pur non essendo di per sé incostituzionali, devono tuttavia rispettare determinati requisiti, in relazione sia al principio di proporzione (art. 27 terzo comma Cost.), sia al principio di necessaria offensività (art. 25 secondo comma Cost.), sia infine al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), che la stessa Corte costituzionale ha precisato con grande efficacia (cfr. sentenza 10 - 11 luglio 1991 n. 333). Devono infatti essere posti a tutela di beni di rango assolutamente fondamentale ed afferire a settori in cui questa anticipazione di tutela risulti razionalmente giustificata da particolari esigenze di prevenzione (ad es. situazioni di pericolo diffuso incidenti su beni collettivi come l'ambiente o l'economia pubblica), ed inoltre occorre che le condotte riconducibili al fatto tipico siano selezionate in modo pregnante, in modo cioè che la presunzione assoluta di pericolo sia supportata da corrette verifiche empiriche, ossia giustificata dall'*id quod plerumque accidit*, costituendo altrimenti una scelta del tutto irragionevole ed arbitraria e pertanto censurabile a norma dell'art. 3 Cost.

Orbene, entrambe le condizioni di legittimità dei reati di pericolo presunto non sembrano soddisfatte dall'art. 341 c.p., perché, da un lato, è innegabile la distanza di questa fattispecie dai settori in cui legittimamente è utilizzata questa tecnica legislativa e, dall'altro, è proprio l'esperienza concreta a smentire quella presunzione di pericolosità della condotta tipica alla stregua dell'art. 341 c.p.

Infine la tesi, nonostante le premesse, non riesce a liberarsi del tutto dalla concezione autoritaria che storicamente è a fondamento della norma, perché il pericolo di alterazione del processo decisionale del p.u. conseguente alla mera offesa all'onore o al prestigio del p.u. si giustifica solo in un sistema di p.a. fondato sul dovere di obbedienza del privato, la cui violazione può appunto comportare un'alterazione del regolare esercizio della funzione

pubblica, ma risulta difficilmente comprensibile in un sistema fondato sulla qualificazione delle attività burocratiche come modi di esercizio del potere di partecipazione individuale e, pertanto, su di una parificazione tra funzionari pubblici e privati cittadini.

3. g) — (segue) conclusioni.

Si deve pertanto concludere che il bene protetto dall'art. 341 c.p. fosse unicamente l'onore ed il prestigio del singolo p.u., perché solo questo è sempre ed immancabilmente raggiunto dalla condotta criminosa tipica.

Con ciò naturalmente non si intende negare che la tipicità del reato fosse tanto ampia da abbracciare, eventualmente, concrete ipotesi in cui oltre ad essere offeso questo bene fosse offeso anche il bene del prestigio (ad es. offese arrecate «pubblicamente») o addirittura del buon andamento della p.a. (si pensi al caso di offese arrecate mediante violenza o minaccia e non solo a causa ma anche nell'esercizio delle funzioni).

Ma si tratta di casi, dal punto di vista statistico, marginali, quasi sempre aggravati ai sensi dell'an. 341 u.c. c.p. e che spesso comportavano l'integrazione, in concorso formale o in continuazione, dei reati di cui agli art. 336 e 337 c.p., chiaramente e tipicamente rivolti alla tutela del libero svolgimento dell'azione amministrativa, tali cioè da assorbire integralmente l'offesa a quel bene.

Invece le ipotesi riconducibili alla fattispecie semplice si risolvevano spesso, se non sempre, in fatti obiettivamente «bagattellari», ed in cui né il prestigio né il buon andamento della p.a. potevano ritenersi seriamente colpiti.

Insomma si tratta di prendere realisticamente atto che il legislatore non si è preoccupato di selezionare solo e soltanto le ipotesi concretamente offensive di quei beni, configurando al contrario una fattispecie onnicomprensiva, in cui ricadevano indistintamente condotte dal disvalore sociale profondamente diverso, perché incidenti su beni giuridici diversissimi.

Più precisamente ancora il legislatore del 1930 ha tipizzato una fattispecie tanto ampia semplicemente perché è partito da scelte di politica criminale del tutto diverse, per non dire opposte. Lo stesso legislatore repubblicano, rimasto a lungo inerte, è giunto col riconoscere la bontà di queste conclusioni, disponendo l'abrogazione pura e semplice della norma incriminatrice e non una mera modifica al regime sanzionatorio.

Una ulteriore conferma di questa conclusione è rintracciabile, ad avviso di questo giudice, nella stessa sentenza n. 341/1994 che, pur confermando in termini generali la plurioffensività del reato, che in linea di principio rendeva improponibile il raffronto, ai sensi dell'art. 3 Cost., con il reato di ingiuria, tuttavia ravvisava l'incostituzionalità per i casi più lievi, nei quali il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione, scalfiti da ben altri comportamenti, appaiono colpiti in modo così irrisorio da non giustificare che la pena minima debba necessariamente essere dodici volte superiore a quella prevista per il reato di ingiuria.

L'illegittimità costituzionale veniva dunque argomentata anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 c.p. ed è allora evidente che i «casi più lievi», proprio perché legittimavano il paragone col reato di ingiuria, normalmente interdetto dalla plurioffensività del reato di oltraggio, non attenevano affatto ad una differenza di quantità dell'offesa, bensì ad una differenza di qualità, nel senso cioè che si tratta di casi in cui, come nell'ingiuria, ad essere offeso è esclusivamente il bene personale dell'onore del singolo p.u. e non anche, se non in modo del tutto irrisorio, i beni del prestigio e del buon andamento della p. a..

Insomma era la stessa Corte costituzionale ad essere giunta alla conclusione che l'ampia tipicità tratteggiata dall'art. 341 c.p. comprende ipotesi tra loro eterogenee quanto a disvalore, mentre la dichiarazione di incostituzionalità con esclusivo riferimento al minimo edittale si spiegava col limite che in quella occasione era imposto dalla questione sollevata, non coinvolgente né la previsione del limite massimo di pena, né le rimanenti disposizioni dell'art. 341 c.p., come si chiariva con una precisazione posta *ad incipit* della sentenza.

Naturalmente l'aver escluso che prestigio e/o buon andamento della p.a. costituissero il bene giuridico tutelato dall'art. 341 c.p. non esclude, di per sé, che potessero essere assunti, nel quadro del mutato assetto costituzionale, come la *ratio* politico-criminale della norma, in sostituzione alla *ratio* originaria, fondata sul principio d'autorità.

Infatti la *ratio* della norma, al contrario del bene giuridico, non impone di rinvenire, in ogni singola e concreta condotta punita, un coinvolgimento diretto ed immediato di quell'interesse che ne costituisce il fondamento, riposando normalmente su intenti di prevenzione generale di più ampia portata.

Resta tuttavia da stabilire se lo strumento apprestato fosse davvero congruente rispetto al fine che si assumeva perseguito, sotto il profilo della ragionevolezza, tenendo ben presente che la fattispecie era stata originariamente tipizzata sulla base di tutt'altra *ratio*, sicché occorreva in primo luogo verificare se la formula legislativa

fosse sufficientemente flessibile per essere piegata a diverse finalità, e in secondo luogo se tale finalità fosse davvero capace di giustificare razionalmente la diversa e più rigorosa tutela dell'onore dei p.u. rispetto all'onore dei privati cittadini, alla luce di tutte le norme costituzionali che vengono in considerazione.

3. h) — Norme e principi costituzionali in possibile contrasto con l'art. 341 e. nel suo complesso: a) il principio di uguaglianza e della pari dignità sociale.

Venendo finalmente alle norme costituzionali con le quali l'art. 341 c.p. sembra entrare in rotta di collisione, viene in prima battuta in considerazione il principio per il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...) senza distinzione di (...) condizioni personali e sociali» (art. 3, comma 1 Cost.).

Al riguardo va osservato, da un lato, come la Costituzione consideri primo valore costituzionale la persona in sé, prescindendo dalle qualità ad essa inerenti e dalle mansioni da essa esercitate, e, dall'altro, che il bene tipicamente personale dell'onore, inteso come valore morale intrinseco alla persona in quanto tale, altro non è che un particolare aspetto di quella dignità sociale cui fa riferimento l'art. 3 Cost., rientra nei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. ed è, infine, per sua natura, eguale in tutti gli uomini, indipendentemente da giudizi sociali di merito o di demerito.

Posta questa premessa è evidente che l'art. 341 c.p., in quanto comportava una tutela privilegiata dell'onore del p.u. rispetto a quella apprestata all'onore dei privati cittadini dall'art. 594 c.p., si poneva in contrasto, in modo diretto, col principio della pari dignità sociale, nella misura in cui si escludeva che esso tutelasse altri e diversi beni giuridici.

Invero la diversa e più rigorosa tutela prevista dall'art. 341 c.p., rispetto all'art. 594 c.p. veniva collegata al mero *status* di pubblico ufficiale, utilizzando cioè un criterio di distinzione, quello delle «condizioni personali e sociali» espressamente fatto oggetto di divieto dalla norma costituzionale.

D'altra parte non può essere negato che il principio di uguaglianza è un principio fondamentale che, in quanto tale, non ammette limitazione se non fondate su interessi costituzionalmente rilevanti.

Da questo punto di vista occorre appunto verificare se la tutela diversificata dell'onore del p.u. potesse trovare ragionevole giustificazione nella *ratio* del principio del buon andamento della p.a., costituzionalmente rilevante a norma dell'art. 97, primo comma, Cost. Ma una simile prospettiva non sembrava seriamente praticabile e ciò almeno per tre ragioni.

La prima è che il principio del buon andamento della p.a., peraltro difficilmente estensibile sino al punto da comprendere il semplice «normale funzionamento» della p.a., non sembra sia assunto dalla Costituzione come valore in sé, ma piuttosto come valore funzionale alla garanzia dei diritti inviolabili dei cittadini e, pertanto, non può assumersi il diritto alla pari dignità sociale «in funzione» della piena realizzazione dell'interesse al buon funzionamento della p.a.

In secondo luogo occorre prendere atto che la fattispecie di cui all'art. 341 c.p. era stata strutturata seguendo direttrici di tutela del tutto diverse, fondate sul principio d'autorità e la norma tradiva questa origine ad ogni applicazione concreta, tanto da risultare in larga misura insensibile, sotto il profilo del concreto contenuto precettivo, al mutamento di prospettiva, sul piano dello scopo politico criminale, imposto dai nuovi valori costituzionali. Se ne deve pertanto dedurre che lo strumento apprestato fosse radicalmente inidoneo ed incongruo rispetto al fine prospettato, perché finiva col punire, in modo del tutto sproporzionato, oltre a condotte in qualche modo coinvolgenti anche il buon andamento della p.a., sia pure in senso assai lato, intere categorie di condotte, che nulla avevano a che fare con quel fine, con conseguente violazione ancora dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del criterio di ragionevolezza.

In terzo luogo è la giustificazione stessa alla diversa tutela accordata all'onore del p.u. incentrata sul «buon andamento» che contrasta col «modello» di p.a. accolto dalla Costituzione. Infatti il rapporto tra p.a. e cittadino nell'attuale assetto costituzionale, è essenzialmente paritario e di «partecipazione», con un netto ed inequivocabile rifiuto del principio di autorità e di «fedeltà» allo Stato, caratterizzante il precedente regime. Ciò lo si desume anzitutto dal principio secondo il quale «la sovranità appartiene al popolo» (art. 1, secondo comma Cost.).

È ben vero che l'esercizio della sovranità è consentito solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione» ma ciò non toglie, da un lato, l'importanza di principio dell'affermazione dell'originaria appartenenza del potere al popolo e, dall'altro, grazie al collegamento con il resto della Costituzione e, in primo luogo col principio personalista di cui all'art. 2 Cost., la possibilità di rinvenire a carico di chi in concreto esercita il potere un vincolo di corrispondenza ai fini propri del tipo di ordine garantito dalla Costituzione medesima, con particolare riferimento al metodo democratico come il solo che possa determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.), con conseguente stretto collegamento tra la concezione dei rapporti tra Stato e cittadini e la forma (democratica) di Stato accolta.

Inoltre il collegamento con l'art. 2 Cost. consente di riconoscere fra i diritti inerenti della persona e in posizione assolutamente primaria quello di far discendere la soggezione del popolo all' autorità statale dal riconoscimento della partecipazione del medesimo alla sua formazione ed all'esplicarsi della sua successiva attività.

Ciò emerge anche nell'indicazione, come fine primario, dell'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» nell'art. 3, secondo comma, Cost. Ne deriva che le attività burocratiche vengono a porsi come modi di esercizio del potere di partecipazione individuale con conseguente parificazione della condizione personale degli appartenenti alla burocrazia a quella di tutti i cittadini.

Da questo punto di vista il fine del buon andamento della p.a. non sembra in grado di giustificare una peculiare tutela dei p.u. rispetto a quella spettante ai cittadini proprio perché, così facendo, si viene ad inficiare la posizione paritaria tra funzionari e cittadini, reintroducendo, in forma larvata, quel principio d'autorità che si era invece voluto decisamente respingere.

Dal mutamento di prospettiva che considera la p.a. al servizio del cittadino e non viceversa, discende piuttosto la possibilità di ravvisare maggiori doveri in capo ai pubblici funzionari, la cui violazione comporta responsabilità sia all'interno che all'esterno della p.a., in funzione di garanzia per il buon andamento, l'imparzialità e la legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti, come si può desumere dagli art. 28 e 54 secondo comma, Cost.

Ed anzi dall'art. 54, secondo comma Cost. si ha la conferma che l'«onore» del p.u. si configura non come rispetto od ossequio dovutogli, bensì come conseguenza del rigoroso adempimento dei propri doveri, sicché il p.u. non ha tanto il «diritto» all'onore, perlomeno non un diritto diverso da quello spettante ad ogni uomo, quanto piuttosto il «dovere» di meritarsi stima e considerazione presso la collettività mediante un comportamento legale, efficiente ed imparziale. In conclusione il funzionario deve essere considerato, nell'attuale assetto costituzionale, non tanto come «autorità», bensì come servitore dell'interesse generale e come soggetto che non fa altro che esercitare il potere di partecipazione proprio di ogni cittadino.

Come si vede un'impostazione assai diversa, per non dire opposta, di quella degli Stati totalitari e teocratici, secondo la quale non esistono diritti dei sudditi verso lo Stato ma solo doveri, attesa l'origine divina del potere e la derivazione divina del sovrano. Ed è evidente che, mentre in un sistema di p.a. fondato sul dovere di obbedienza anche una semplice offesa al p.u., in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, può ragionevolmente assumersi come possibile causa di un'alterazione del «normale svolgimento» dell'esercizio della funzione, appunto perché segno di ribellione all'autorità e, in quanto tale, in contrasto col modello di p.a. accolto, ciò deve invece essere decisamente negato in un sistema di p.a. fondato sulla parità tra cittadino e funzionario e sul diritto dei privati alla «partecipazione» all'attività burocratica.

3. i) — (segue) b) i principi d'offensività, di proporzione e di determinatezza.

Ma l'art. 341 c.p., oltre a violare il principio di uguaglianza e le regole che disciplinano i rapporti della p.a. coi privati, si poneva in contrasto anche col «volto costituzionale» del moderno diritto penale, che viene a caratterizzarsi soprattutto come sistema di limiti sostanziali al legislatore (sentenza 23 - 25 ottobre 1989, n. 487).

Al riguardo veniva anzitutto in considerazione il principio di necessaria offensività, strettamente legato alla concezione del diritto penale come *extrema ratio* (c.d. principio di sussidiarietà), che si deve ritenere costituzionalizzato per via di implicazione logica dagli artt. 25, secondo comma, (in particolare dall'uso del termine «fatto») e 27, terzo comma, Cost., letti alla luce dell'art. 13 della Costituzione. Infatti posto che con la pena si viene ad incidere su di un bene primario come la libertà personale (art. 13 Cost.), oltre che su altri valori fondamentali, quali la dignità sociale ed il pieno sviluppo della personalità umana (art. 3 Cost.), intanto si giustifica in quanto sia diretta a tutelare beni socialmente apprezzabili. Ciò comporta l'adozione di un «modello» liberale di diritto penale fondato sull'esigenza di tutelare un concreto interesse, offeso dal fatto tipico.

Nel caso dell'art. 341 c.p., una volta esclusa la possibilità di assumere ad oggetto di tutela il prestigio o il buon andamento della p.a., che semmai potevano costituire la mera *ratio* politico criminale dell'incriminazione, è evidente che la previsione dell'oltraggio a pubblico ufficiale come autonomo titolo di reato non si giustificava, non potendosi rinvenire tale giustificazione nell'esigenza di tutela dell'onore del singolo p.u., già compiutamente «coperta» dal diverso reato di cui all'art. 594 c.p. (aggravato a norma dell'art. 61 n. 10 c.p.).

D'altra parte recuperare l'originaria ragione dell'incriminazione, ossia la particolare qualificazione dell'onore del p.u. in ragione del principio di autorità, oltre ad aprire la strada alla prima censura sopra evidenziata della violazione della pari dignità sociale e del modello costituzionale di p.a., non consentiva di risolvere il problema neppure sotto il profilo qui in esame.

Infatti se è vero che il modello del reato come offesa ai beni giuridici nulla garantisce in ordine ai contenuti delle norme incriminatrici che, pur rispettando formalmente quel modello, possono essere i più illiberali, si deve

osservare che nel caso di specie l'assunzione ad oggetto di tutela di un bene giuridico strettamente connesso al principio di autorità in sé considerato, e conseguentemente al dovere di obbedienza del privato nei confronti dello Stato, finiva col compromettere non solo i contenuti ma anche la forma stessa di un diritto penale liberale, scivolando verso modelli illiberali, come quelli propri del diritto penale della volontà o dell'atteggiamento interiore, a sfondo eticizzante, o del diritto penale dell'infedeltà allo Stato; modelli cioè che tendono a concepire il reato in termini di pura disobbedienza alle norme statuali.

Un altro principio fondamentale che viene in considerazione è il principio di proporzione, desumibile dalla funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 terzo comma Cost., purché estesa anche alla fase dell'astratta previsione normativa, oltre che alla fase dell'applicazione giudiziale e dell'esecuzione. Infatti la finalità rieducativa postula che il reo avverta che il trattamento punitivo inflittogli sia proporzionato al disvalore del fatto commesso, perché altrimenti si stimola un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'ordinamento.

Si tratta di un principio, valido per l'intero diritto pubblico, e che costituisce un'applicazione del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., risolvendosi nella necessità che la scelta dello strumento per raggiungere il fine sia limitata da considerazioni razionali rispetto ai valori, ma che, in materia penale, acquista una forza cogente tutta particolare in ragione del fatto che lo strumento penale viene ad incidere su diritti fondamentali dell'individuo.

Quale vincolo alla discrezionalità legislativa in materia penale il principio equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori delle predette incriminazioni (sentenza n. 409/1989 cit.).

Da questo punto di vista il principio di proporzione opera su due piani, altrettanto importanti:

a) sul piano della congruenza tra gravità del fatto tipico e sanzione, comportando la necessità di un giudizio relazionale interno alla norma (tra fatto e pena), in considerazione del bene della libertà personale sacrificato dalla pena (con possibilità di un esito diverso a seconda del tipo di pena previsto, posto che la pena pecuniaria solo eventualmente ed in misura minore viene ad incidere su quel bene, attraverso la conversione in libertà controllata o in lavoro sostitutivo in caso di insolvibilità: art. 102 legge n. 689/1981), ed in tal caso il giudizio non riguarderà direttamente lo scopo o la *ratio* dell'incriminazione, che rimarrà, per così dire sullo sfondo, ma piuttosto gli elementi di definizione dell'offesa (modalità di lesione e bene giuridico tutelato) ed il suo eventuale esito negativo comporterà conseguenze esclusivamente sulla disciplina sanzionatoria;

b) sul piano della congruenza tra strumento normativo, ossia la fattispecie criminosa, e finalità che con l'incriminazione si intende perseguire, ed in tal caso è evidente che l'ambito della valutazione è più ampio perché coinvolgente la *ratio* politico-criminale della norma, che è un elemento esterno alla norma stessa.

In questo seconda prospettiva ciò che assume rilevanza in via diretta non è il profilo sanzionatorio, bensì la struttura del reato, perché è il riferimento alle caratteristiche tipologiche dell'offesa a consentire il giudizio di congruenza con la finalità perseguita, mentre l'eventuale esito negativo del giudizio dovrebbe comportare l'incostituzionalità dell'intera fattispecie, perché in tal caso la sproporzione attiene non al *quantum* ma all'*an* della tutela penalistica.

Quanto ai casi in cui si realizza la sproporzione, nel senso da ultimo indicato, ritiene questo giudice che ciò si verifichi quando le condotte punite siano descritte in modo tanto ampio da abbracciare non solo alcune ipotesi marginali (il che non comporterebbe profili di illegittimità costituzionale della norma ma, semmai, semplici motivi di inopportunità politica), ma addirittura l'assoluta maggioranza di condotte, la cui punizione non ha alcuna attinenza col fine perseguito. In tal caso infatti non si potrebbe escludere la macroscopica irragionevolezza dell'incriminazione, non solo in riferimento all'art. 27, terzo comma Cost. ma anche in riferimento allo stesso art. 3 Cost.

Nel caso di specie si è già abbondantemente argomentata la particolare «distanza» tra la struttura del reato di cui all'art. 341 c.p. e gli scopi di tutela legittimamente assumibili alla stregua del vigente assetto costituzionale, ossia il prestigio, inteso come stima e «fiducia» presso la collettività, ovvero il buon andamento della p.a., nel senso cioè che solo in un numero irrisorio dei casi, quei fini trovavano corrispondenza nella realtà, mentre nella maggioranza dei casi si trattava di condotte che nulla vi avevano a che fare e la cui punizione, sulla base di un titolo di reato autonomo e distinto rispetto al reato di cui all'art. 594 c.p., trovava esclusiva ed effettiva giustificazione sulla base dell'originaria *ratio* di tutela, ossia il principio di autorità ed il rapporto di sudditanza tra Stato e cittadini.

Ma al riguardo appare violato o comunque messo in crisi anche un altro principio fondamentale, con funzione di garanzia, ossia il principio di sufficiente determinatezza, direttamente desumibile dalla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma 2, Cost., perché nel caso di specie ed in riferimento alle *ratio* di tutela individuate, appare evidente che le espressioni utilizzate per collocare l'offesa all'onore del p.u. in una dimensione «pubblicistica» (in particolare l'espressione «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»), ma anche il riferimento a tutti i p.u. e, a norma dell'art. 344 c.p., ai pubblici dipendenti che prestino un pubblico servizio), erano caratterizzate da un grado di estensione tale da designare realtà profondamente diverse o addirittura eterogenee quanto a disvalore, venendo così ad integrare un vizio classico di deficit di determinatezza, quello per eccessiva onnicomprensività della realtà rappresentata (cfr. circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri cit., 18). Insomma il «tipo» individuato dall'art. 341 c.p. non risultava espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore.

La spiegazione del perché ciò sia accaduto è ancora una volta storica e riposa sull'osservazione che, come è noto, il legislatore nell'elaborare le norme compie un procedimento di astrazione dagli oggetti della realtà sensibile, tutti in quanto tali diversi tra loro, in base al quale sono apprezzate le somiglianze e trascurate le differenze sino ad ottenere una classe di oggetti ritenuti sostanzialmente «uguali» e riconducibili nel significato concettuale espresso dal segno linguistico.

Ciò che però orienta questo processo sono scelte di valore, sicché diverse scelte di valore comportano generalmente esiti diversi. Nel caso di specie l'elaborazione della norma è avvenuta, nel 1930, su di una scelta di valore, fondata sul principio di autorità, nel cui ambito il reato era effettivamente in grado di esprimere un contenuto di disvalore del tutto omogeneo

Invece una volta che la scelta di valore viene cambiata, perché ciò era imposto dall'avvento della Costituzione, l'estensione della norma, rimasta invariata, non poteva non destare fondate perplessità di legittimità costituzionale, perché a questo punto si realizza quella insopportabile sfasatura tra la realtà significata e i contenuti valutativi sottesi alla fattispecie, nella quale consiste la ragione più profonda della violazione dell'art. 25 secondo comma Cost. e, sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 3 Cost.

Ciò, naturalmente, comporta la necessità di superare la tradizionale diffidenza verso il principio di tassatività, riconoscendo la sua violazione non solo quando i limiti «esterni» della fattispecie siano indeterminati, così da rendere incerti i confini tra lecito ed illecito, ma anche quando è la stessa fattispecie al suo interno a risultare indeterminata, perché espressiva di contenuti eterogenei, rispetto al bene giuridico protetto e/o alle finalità di tutela.

Del resto si tratta di un passaggio che la Corte costituzionale ha già adombrato dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 708 c.p., riscontrando un deficit di tassatività non in via assoluta ma perché strumento ottocentesco di difesa sociale del tutto inadeguato rispetto alle finalità di tutela, anche in relazione alle mutate condizioni sociali, e, in quanto tale, irragionevole a norma dell'art. 3 Cost. (sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996 n. 370).

Nè il vizio appariva sanabile in via interpretativa. Infatti il compito di una selezione delle condotte meritevoli della maggiore, rispetto al reato di ingiuria, tutela di cui all'art. 341 c.p., nella misura in cui impone la scelta su diverse opzioni di politica criminale, spetta necessariamente al legislatore.

D'altra parte va ricordato che il principio di determinatezza, analogamente al divieto di analogia *in malam partem*, si pone come garanzia a salvaguardia degli eccessi del potere giudiziario, e la sua violazione comporta tipicamente la necessità di operazioni interpretative dirette a meglio delimitare il contenuto normativo della disposizione senza che però siano offerte sufficienti indicazioni da parte del segno linguistico (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri cit., 19), scadendo in un'opera interpretativa necessariamente intuitiva, variabile da interprete ad interprete a seconda della sensibilità e delle inclinazioni ideologiche di ciascuno.

Neppure era possibile richiamarsi alla discrezionalità riservata al giudice in sede di applicazione della pena tra il minimo ed il massimo a norma dell'art. 133 c.p., affermando cioè che spettava al giudice individuare i casi più lievi, perché coinvolgenti il solo bene dell'onore del singolo p.u., da punire col minimo della pena, differenziandoli dai casi più gravi, perché offensivi anche del bene del prestigio o del buon andamento della p.a., meritevoli di una pena più severa, magari sottolineando che era proprio l'ampia forbice editale conseguente alla sentenza n. 341/1994 che consentiva di ricondurre in uno stesso modello di genere una pluralità di sotto — fattispecie diverse per struttura e disvalore.

In particolare non poteva essere a tal fine citato come precedente la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio-18 giugno 1991 n. 285 per almeno tre ragioni.

In primo luogo in quella occasione la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione di trattamento di ipotesi diversificate, mentre in questi casi assume preminente rilievo piuttosto l'art. 25, secondo comma, Cost.

In secondo luogo in quel caso la normativa ordinaria denunciata poteva avvalersi di una attenuante ad effetto speciale (art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895) che consente una riduzione della pena sino a due terzi, permettendo di differenziare le diverse ipotesi e la Corte costituzionale, nel respingere la questione, ha sottolineato con forza l'importanza di questo elemento.

In terzo luogo in quella occasione mancava una fattispecie che potesse assumersi come termine di paragone, mentre in questo caso non può sfuggire che la medesima strada interpretativa diviene impraticabile proprio per la naturale vocazione dell'art. 594 c.p. a porsi come *tertium paragonis*. Infatti una volta ammesso che i «casi lievi» in nulla si distinguono dalle ipotesi punite a norma dell'art. 594 c.p. (e art. 61 n. 10 c.p.) non sembra possibile giustificare razionalmente una diversa disciplina. Insomma la disomogeneità è già a livello astratto e ad essa non può porsi rimedio mediante le valutazioni che, sul piano concreto, il giudice deve compiere ai fini della determinazione in concreto della pena, perché è lo stesso trattamento punitivo minimo di cui all'art. 341 c.p., a risultare sproporzionato e, in confronto con l'art. 594 c.p., irragionevole per la mancata previsione della pena pecuniaria (e dell'intera disciplina propria dell'art. 594 c.p., compresa la procedibilità).

D'altra parte non va neppure dimenticato che la riserva di legge di cui all'art. 25 secondo comma Cost. si riferisce anche alla pena e deve pertanto ritenersi violata dalla previsione di fattispecie «ad amplissimo spettro» con forbici edittali tanto ampie da far scivolare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena nell'arbitrio punitivo.

Anche in tal caso infatti si affida — si potrebbe dire sulla base di una sorta di delega in bianco nelle scelte punitive — al giudice l'individuazione, già a livello astratto, della gravità del fatto, smarrendo la significatività di del tipo e la funzione di guida della norma penale, nonché confondendo il piano della quantificazione del disvalore del fatto sulla base di ragionevoli scelte di valore, riservato al legislatore, col piano della commisurazione della pena, in relazione alle infinite variabili del caso concreto, di pertinenza del giudice.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza sopra citata, non ha mancato di ribadire che l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti — reato tipici, e quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di valutare la particolarità del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto.

Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori.

Non solo ma la stessa Corte costituzionale non ha esitato dal dichiarare incostituzionale una norma incriminatrice, sulla base degli stessi rilievi, in presenza di un divario eccessivo tra minimo e massimo di pena (da due a 24 anni di reclusione, con un rapporto di 1 a 12), di una questione sollevata in relazione all'art. 25 secondo comma Cost., e di una diversa norma incriminatrice più generale, alla quale le condotte previste dalla norma dichiarata incostituzionale potessero essere ricondotte, funzione che, nel caso di specie, è svolta agevolmente dall'art. 594 c.p. (sentenza 15-24 giugno 1992 n. 299).

Da questo punto di vista era la stessa ampia forbice editale prevista dall'art. 341 c.p., a seguito della sentenza n. 341/1994, che va da 15 giorni a 2 anni di reclusione (con un rapporto da 1 a 48) a destare serie perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma.

3. 1) — (segue) c) principio del buon andamento della p.a.

Ultimo profilo di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., nel suo complesso, che va evidenziato è il principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost., che potrebbe apparire paradossale se si pensa che il medesimo principio era generalmente individuato come il fine dell'incriminazione, se non addirittura come il bene giuridico protetto. Tuttavia a ben vedere ciò non deve sorprendere perché i fini di politica criminale impongono l'adozione di strumenti congruenti con essi e non di strumenti assolutamente sproporzionati e sovrabbondanti e, in quanto tali, controproducenti.

Ora, la prassi mostra come l'incriminazione indiscriminata delle condotte descritte dall'art. 341 c.p. non risultava il più delle volte per nulla funzionale all'efficienza delle stesse amministrazioni di appartenenza del singolo p.u. offeso, obbligato a denunciare il fatto a norma dell'art. 361 c.p., ad assentarsi dal suo ufficio per presentarsi a rendere testimonianza anche a distanza di anni, magari affrontando viaggi notevoli a seguito di trasferimenti successivi al fatto, con correlativo dispiegamento di tutta un'attività burocratica, prima ancora che giudiziaria, del tutto sproporzionata alla scarsissima rilevanza del disvalore sociale (sotto il profilo dell'interesse pubblicistico del prestigio o dei buon andamento della p.a.) riscontrabile in simili fatti, con un bilancio, in termini di analisi costi/benefici, gravemente deficitario anche dal punto di vista della p.a. stessa.

Non solo, ma si deve peraltro precisare che una simile rigidità di reazione da parte dei p.u., imposta per legge, avverso comportamenti certo disdicevoli ed anche penalmente illeciti, sotto il profilo dell'offesa all'onore

del singolo p.u. ma che la coscienza sociale stentava del tutto a riconoscere come qualificati da una quota aggiuntiva di disvalore, finiva proprio con l'inficiare quella «fiducia») dei consociati nella p.a. che è essenziale per un corretto svolgimento delle funzioni pubbliche secondo il modello di p.a. accolto dalla Costituzione, finendo per porsi come fattore di «estraneità» e di «distanza» tra p.a. e cittadino.

3. m) — Profili di incostituzionalità parziali: a) mancata previsione della pena pecuniaria.

Venendo ai dubbi di legittimità costituzionale «parziali», essi attengono alla mancata previsione, almeno per i casi di minore gravità, della pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva, e della procedibilità a querela di parte.

Quanto alla mancata previsione della pena pecuniaria, viene in considerazione, oltre al principio di uguaglianza sotto il profilo del criterio di ragionevolezza ed in generale tutte le norme ed i principi costituzionali sopra evidenziati, soprattutto il principio di proporzione di cui all'art. 27, terzo comma Cost., nella sua versione che si potrebbe definire «classica» ossia come criterio di congruenza tra tipo e quantità di pena e gravità del fatto tipico.

Nel caso di specie va osservato che la mancata previsione della pena pecuniaria comportava l'impossibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore del fatto in concreto commesso. L'illegittimità costituzionale di questa soluzione, almeno per i «casi più lievi», emerge ancora una volta dal raffronto col reato di ingiuria, sotto il profilo del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

D'altra parte se un simile raffronto, giustificato, come si è visto, dal fatto che in questi casi entrambe le fattispecie finiscono col tutelare il medesimo bene giuridico, senza apprezzabili differenze, portava a considerare irragionevole una pena detentiva superiore di dodici volte nel limite minimo (sentenza 314/1994 cit.), a *fortiori* si poteva ritenere incostituzionale la mancata previsione della pena pecuniaria, in alternativa alla pena detentiva, prevista invece dall'art. 594 c.p.

Non si deve infatti dimenticare che la previsione della sola pena detentiva va limitata alle sole ipotesi in cui la gravità dell'illecito sia particolarmente elevata, ed assolutamente indispensabile il ricorso alla detenzione, mentre le sperequazioni punitive tra ipotesi di reato comparabili, per relativa omogeneità di contenuto offensivo, in ordine alla qualità prima ancora che alla quantificazione della pena, finiscono con l'incidere negativamente sulla funzione di prevenzione generale, perché denunciano casualità ed eccentricità dell'incriminazione (circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 16, 6.2).

Si è peraltro già osservato che la previsione di una pena pecuniaria modifica il giudizio sulla proporzione della pena, in termini generali, rispetto alla gravità del fatto reato, venendo ad incidere sul bene fondamentale della libertà personale (art. 13 Cost.) solo in via eventuale ed in minor misura (attraverso la sostituzione in libertà controllata o lavoro sostitutivo).

Infine il problema dell'individuazione dei limiti edittali della pena pecuniaria, conseguenti ad un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma, limitata a questo aspetto, poteva agevolmente essere risolto mediante il riferimento o ai limiti generali di cui all'art. 24 c.p. oppure ai limiti previsti dall'art. 594 c.p., ossia previsti per il reato assunto quale *tertium paragonis*, secondo una tecnica non nuova e seguita dalla stessa Corte costituzionale in un caso in cui l'omogeneità strutturale tra le due fattispecie poste a confronto era certamente minore (sentenza 409/89 cit.).

3. n) — (segue) b) Procedibilità.

In ordine alla procedibilità, poteva essere sottolineato il profilo di una disparità di trattamento questa volta ai danni dei pubblici ufficiali, discriminati, rispetto ai comuni cittadini, perché privati del potere di proporre, come anche di non proporre, nonché di rimettere, la querela a tutela della propria onorabilità (cfr. pret. Prato 15 gennaio 1975 in Giur. della Costituzione 1975, 1732, la relativa questione, sollevata con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., è stata respinta dalla sentenza 2-14 aprile 1980 n. 51).

In questa sede la questione deve essere riproposta, anche in riferimento all'art. 97 Cost. e, soprattutto, all'art. 25 secondo comma Cost., sia sulla base di tutto quanto già si è detto in ordine all'obiettività giuridica del reato, sia cercando di svelare i nessi tra funzione della procedibilità a querela e natura del bene protetto dall'art. 594 c.p., in rapporto al principio di determinatezza.

Sotto il primo profilo basterà ricordare come l'originaria configurazione del reato concepisse la tutela dell'onore del singolo p.u. come semplice «mezzo» per perseguire un fine di più ampia portata, ossia il principio di autorità, sicché veniva imposta una correlazione necessaria tra lesione del bene personale dell'onore del singolo p.u. e dimensione pubblicistica dell'offesa, con una soluzione non priva, una volta accolta la scelta di valore che vi era sottesa, di una certa coerenza, perché innegabile è la congruenza con quel fine dello strumento apprestato.

Ma, come si è visto, una simile congruenza inevitabilmente svanisce una volta mutata la prospettiva di tutela mediante l'adozione delle finalità del prestigio o del buon andamento della p.a., in luogo di quella originaria, perché a questo punto era la stessa estensione della fattispecie a non trovare più valida giustificazione, tanto da far apparire lo strumento di cui all'art. 341 c.p. come palesemente incongruo rispetto a quei fini.

Si aggiunga che il significato della procedibilità della querela per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 597 c.p.) va ricercato nell'individualità, si potrebbe dire «intimità» del bene giuridico protetto dell'onore, quale diritto della personalità di ciascun uomo in quanto tale, in sé e per sé considerato, e nell'obiettiva scarsa gravità che spesso queste condotte, sotto il profilo dell'interesse statale al mantenimento dell'ordine sociale, assumono.

Con ciò si vuol dire che si tratta di condotte che tipicamente si originano nell'ambito di conflitti interpersonali, coinvolgenti una dimensione prima di tutto, per così dire «privatistica» che spesso trovano un adeguato componimento nell'ambito del medesimo rapporto, mediante ad es. presentazione di scuse o risarcimento dei danni, sicché appare oltre modo opportuno limitare l'intervento punitivo dello Stato al caso di presentazione di querela anche al fine, mediante l'istituto della remissione, di favorire componimenti in via bonaria. Inoltre la funzione della querela, in stretta correlazione con il principio di determinatezza di cui all'art. 25 secondo comma Cost., consiste anche nel selezionare le condotte realmente offensive, in modo da arginare il rischio che l'azione penale sia promossa in relazione ad un'infinità di fatti bagattellari con evidente pregiudizio di un'efficiente amministrazione della giustizia.

Ebbene col reato di oltraggio a p.u., procedibile d'ufficio, si veniva a realizzare una sorta di «sacrificio» o di «strumentalizzazione» di un bene specificatamente personale, quale l'onore del singolo p.u., in funzione del perseguimento di una finalità pubblicistica trascendente l'interesse della persona fisica, che tuttavia si risolveva alternativamente o in una scelta credibile ma di per sé in contrasto con la Costituzione (principio di autorità), ovvero in una scelta di per sé conforme alla Costituzione (prestigio o buon andamento della p.a.), ma che non trovava alcun riscontro nella struttura del reato, essendo il collegamento con la pubblica funzione tanto generico da risultare evanescente.

Vi è allora da chiedersi se fosse razionalmente giustificabile il sacrificio imposto ai p.u., privati del potere di tutelare autonomamente un bene della loro personalità ed anzi gravati dell'obbligo di presentare denuncia, da una tutela «pubblicistica», priva in realtà di concreti elementi di riscontro normativo.

O non fosse piuttosto preferibile, e costituzionalmente imposto, selezionare, dal punto di vista tipologico, quelle condotte la cui punizione fosse effettivamente funzionale alle finalità del prestigio e/o del buon andamento della p.a. e lasciare negli altri casi alla libera decisione del singolo p.u. la tutela dei beni propri della sua personalità, mediante l'esercizio del potere di proporre querela.

L'art. 341 c.p. incideva anche pesantemente sul buon andamento della p.a., in generale e dell'amministrazione giudiziaria in particolare, imponendo da un lato l'obbligo della denuncia al p.u. e, dall'altro l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.) in ordine a tutti i casi, anche quelli obiettivamente bagattellari ed in cui il p.u. non si fosse sentito offeso (e non avrebbe pertanto presentato querela) o avesse ricevuto tutte le scuse del caso (e avrebbe pertanto presumibilmente rimesso la querela).

4. — I dubbi di costituzionalità del combinato normativo di cui all'art. 2, comma terzo, c.p. e 673 c.p.p.

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 2, comma terzo c.p. e dell'art. 673 c.p.p., in caso di modifica legislativa in senso migliorativo, con riferimento al limite all'applicazione della *lex mitior* rappresentato dal giudicato, è bene premettere che l'art. 25 secondo comma Cost. non ha espressamente costituzionalizzato il principio di retroattività della disciplina penale più favorevole essendosi limitato a sancire il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.

Si deve pertanto ritenere in prima battuta che i principi espressi dall'art. 2 c.p. hanno una diversa portata ed efficacia, essendo il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli primo comma costituzionalizzato ed essendo invece il principio di retroattività delle norme favorevoli (secondo e terzo comma) operante solo sul piano della legge ordinaria e, pertanto, suscettibile in linea di principio sia di espresse deroghe legislative sia di limiti posti in via generale.

Tuttavia la piena adesione ad un siffatto ordine di idee presuppone, ad avviso di questo giudice, la piena individuazione della ragione giustificativa dei vari principi sopra illustrati.

Secondo l'impostazione che sembra preferibile occorre distinguere la *ratio* che sorregge il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli da quella che sorregge il diverso principio di retroattività delle norme favorevoli, piuttosto che riferirsi ad un generico ed indistinto *favor libertatis*. Il fondamento del primo infatti va rinvenuto sul piano politico garantista ossia nell'esigenza di tutelare il cittadino nei confronti di possibili abusi del potere legislativo, individuando uno dei momenti essenziali caratterizzanti il principio di legalità, insieme al prin-

principio di tassatività e di divieto di analogia in *malam parte*, posto a tutela contro possibili abusi del potere giudiziario, nonché del principio della riserva assoluta di legge, posto a tutela contro possibili abusi del potere esecutivo. Viceversa il fondamento della regola di retroattività delle norme favorevoli andrebbe ravvisato nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sotto il profilo della parità sostanziale di trattamento.

Una simile impostazione sembra preferibile, perché, da un lato, meglio giustifica la diversa portata dei due principi e, dall'altro, lascia impregiudicato il problema della costituzionalità delle disparità di trattamento conseguenti ai singoli limiti e alle deroghe alla retroattività delle norme favorevoli, in riferimento al generale principio di ragionevolezza delle leggi, desumibile dall'art. 3 Cost.

Se si pone tuttavia mente al fatto che in diritto penale l'esigenza di parità sostanziale di trattamento, assume una valenza ed un significato tutto particolare, venendo ad incidere su beni e diritti fondamentali della persona quali la libertà (art. 13 Cost.) e la dignità personale (art. 2 Cost.), si deve anche giungere alla conclusione che il criterio di «ragionevolezza» delle leggi quale limite per il legislatore deve necessariamente ritenersi più rigoroso rispetto che ad altri settori dell'ordinamento.

Da questo punto di vista il principio di retroattività della norma favorevole può ritenersi «indirettamente» costituzionalizzato, nel senso che deroghe ad esso possono ritenersi ammissibili solo se ragionevoli, tenendo tuttavia presente il rango primario degli interessi sui quali vengono ad incidere.

Una simile conclusione è avvalorata dal rilievo che l'esigenza di parità sostanziale di trattamento non può essere apprezzata disgiuntamente al principio di offensività (art. 25, comma secondo cost.), da un lato, e di proporzione dall'altro (art. 27, comma terzo cost.). È evidente infatti che accogliere il principio d'uguaglianza di trattamento in rapporto alla mutata considerazione in termini di inoffensività (*abolitio criminis*) o minore offensività (art. 2, terzo comma c.p.) del fatto oggetto dell'intervento legislativo, significa aderire ad un modello di diritto penale ispirato al principio di materialità, che è accolto dalla Costituzione.

Viceversa ricollegare la sanzione alla valutazione legislativa vigente al momento della commissione del fatto significa attribuire rilevanza decisiva non già all'oggettiva valutazione legislativa, bensì all'elemento della soggettiva disobbedienza o infedeltà alla legge.

Va inoltre osservato che la *ratio* sottesa al limite del giudicato posto dall'art. 2, terzo comma c.p. è eminentemente pratica, connessa cioè all'esigenza di economia processuale d'evitare un nuovo giudizio ad ogni sopravvenire di modifiche normative. Un fondamento certamente meno «alto» ed importante rispetto al fondamento alla regola della retroattività della norma favorevole, così come sopra si è individuato.

Fondamento inoltre che lo stesso legislatore non ha ritenuto sufficiente per limitare l'applicazione retroattiva della norma favorevole in caso di *abolitio criminis*.

Da questo punto di vista il limite in parola rischia di manifestare un'intrinseca irragionevolezza sia in rapporto alla diversa regola di cui al secondo comma dell'art. 2, comma secondo c.p., sia all'interno dei casi di mero intervento modificativo, in senso favorevole, da parte del legislatore.

Dal primo punto di vista potrebbe infatti mettersi in discussione la ragionevolezza di una diversa disciplina tra *abolitio criminis* e mera modifica della disciplina legislativa, almeno nei casi in cui quest'ultima pone in discussione, come nel caso di specie, non solo il *quantum* della sanzione ma lo stesso *an* mediante la previsione di una condizione di procedibilità prima non richiesto.

Dal secondo punto di vista la disciplina denunciata appare difficilmente armonizzabile col principio di parità di trattamento, ove si consideri che legittimi effetti sanzionatori diversi per fatti identici commessi da due soggetti nel medesimo tempo, solo a ragione del diverso momento in cui interviene il giudicato, momento che appare essere un mero accidente, dovuto ad elementi del tutto casuali, spesso condizionati dal concreto uso del potere discrezionale p.m. nella scelta dei concreti modi di esercizio dell'azione penale, che è obbligatoria (si pensi, ad es., alla scelta del rito direttissimo).

Da questo punto di vista non sembra che il giudicato comporti una sufficiente differenziazione dei casi posti a raffronto tale da giustificare questa conclusione, appunto perché ciò che rileva, in riferimento alla parità di trattamento, è il rapporto tra il singolo cittadino ed il potere punitivo dello Stato, in relazione alla mutata considerazione legislativa del fatto commesso, mentre le esigenze pratiche sottese al limite del giudicato non trovano diretto riscontro.

Pertanto mentre un diverso trattamento potrebbe trovare giustificazione nel caso in cui i due soggetti hanno commesso il fatto in tempi diversi, rispetto all'intervento della modifica legislativa, la stessa conclusione non dovrebbe essere ammessa in dipendenza di un fattore del tutto casuale e totalmente indipendente dalla condotta e dalla volontà del reo, qual è l'intervento del giudicato.

Ciò perlomeno nel caso in cui la modifica legislativa non incida solo su aspetti secondari o solo sui limiti edittali di pena, ma comporti, come nel caso di specie, una modifica del regime di procedibilità e della stessa specie di pena irrogabile, determinando il passaggio da una pena obbligatoriamente detentiva ad una pena pecuniaria, sia pure in via alternativa. In simili casi infatti vengono in considerazione anche: l'art. 13 Cost., in riferimento al bene supremo della libertà personale che verrebbe sacrificato anche in presenza di un fatto che, alla stregua della nuova valutazione legislativa, potrebbe essere punito con la mera multa; l'art. 25, secondo comma Cost., in riferimento al principio di offensività ed in relazione al principio di proporzione tra fatto e pena di cui all'art. 27 terzo comma Cost., dal momento che a quel fatto verrebbe collegata una pena non più corrispondente alla valutazione di offensività compiuta dal legislatore.

D'altra parte assumere quale ragione giustificativa della disciplina denunciata l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, non tiene adeguatamente conto del fatto che la vicenda della sanzione penale, specie se detentiva, non sembra possa ritenersi esaurita col semplice intervento del giudicato.

Si pensi infatti agli interventi sulla pena praticabili mediante gli strumenti della sorveglianza o alla possibile applicazione dell'amnistia o dell'indulto in corso di esecuzione a norma dell'art. 672 c.p.p. A rigore anzi neppure l'effettiva espiazione della pena consente di ritenere del tutto esaurita la relativa vicenda, dal momento che la revoca della sentenza di condanna potrebbe ancora determinare gli effetti di cui all'art. 657, comma secondo, c.p.p.

Si consideri infine il dato secondo il quale nel moderno diritto penale l'intangibilità del giudicato è generalmente assunta non tanto a tutela di una astratta certezza dei rapporti giuridici, quanto piuttosto a tutela della libertà personale dell'interessato, in relazione al divieto del *ne bis in idem* (art. 649 c.p.p.).

L'irragionevolezza della disciplina denunciata potrebbe infine essere argomentata anche dai notevoli poteri di intervento riconosciuti giudice dell'esecuzione dal nuovo codice di rito ignoti al precedente sistema processuale, coinvolgenti spesso valutazioni anche di merito.

Si pensi alla disciplina del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e 188 disp. att. Si pensi ancora alla stessa disciplina della revoca della sentenza in conseguenza dell'*abolitio criminis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p., che, a ben vedere, comporta spesso la necessità di penetranti indagini di merito, soprattutto nei casi in cui all'abolizione del reato si accompagni una riformulazione della fattispecie, come i casi della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e dell'abuso di ufficio, hanno esaurientemente reso manifesto, sicché appare davvero poco ragionevole, ed in relazione alla stessa *ratio* di economia processuale che lo sorregge, far permanere il limite del giudicato proprio nei casi in cui la revoca o la modifica della condanna conseguirebbe in modo del tutto agevole ad un mero giudizio di determinazione della pena, alla stregua della nuova valutazione legislativa.

Un ultimo profilo di possibile illegittimità costituzionale può essere indicato. La disciplina in parola, ricollegando efficacia dirimente alla distinzione tra *abolitio criminis* ed intervento legislativo meramente modificativo, potrebbe comportare un possibile contrasto col principio di determinatezza di cui all'art. 25, comma secondo della Costituzione. Infatti non appare azzardato, in relazione alla *ratio* di garanzia della libertà, affermare che il principio di determinatezza sia riferibile non solo alle norme incriminatrici ma a tutte le fattispecie che, in qualunque fase processuale, condizionano in concreto l'esecuzione di una sanzione penale, specie se detentiva, come appunto accade in tema di successione di leggi penali nel tempo in riferimento alla revoca della condanna a norma dell'art. 673 c.p.p.

Ora è ben noto, le difficoltà che, nei casi più complessi, si incontrano per distinguere i casi di vera e propria *abolitio criminis* dai casi di intervento meramente modificativo e ciò già in via astratta, come è reso palese dalla proposta da parte della dottrina di teorie complesse e diversificate (quella della mediazione del caso concreto, quella della continuità del tipo di illecito, quella della contenzia, ecc...), comunque non risolutive e tali comunque da rendere spesso necessario un giudizio di valore da parte dell'interprete.

Viceversa l'accoglimento della questione di costituzionalità in questa sede proposta consentirebbe di svincolare una materia tanto importante da astratte teorie dogmatiche e da interpretazioni opinabili, ancorandola ai concreti effetti delle singole riforme legislative, nel senso cioè che l'art. 673 c.p.p. dovrebbe trovare sempre applicazione, con la revoca o la modifica della condanna, tutte le volte in cui l'applicazione della legge più favorevole intervenuta escluda la punibilità del fatto, per qualsiasi ragione (anche attinenti al regime di procedibilità) ovvero l'applicazione di una pena detentiva.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma 28, 54 e 97, primo comma della Costituzione nei termini di cui alla motivazione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato normativo di cui agli artt. 2, comma terzo c.p. e 673 c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la modifica della sentenza di condanna passata in giudicato in caso di intervento di una legge penale in senso favorevole al condannato, nei termini di cui alla motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Sospende il procedimento in corso.

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovereto, addì 20 gennaio 2000.

Il giudice: DIES

00C0982

N. 525

Ordinanza emessa il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Imperia nel procedimento civile vertente tra Banca commerciale italiana S.p.a. e fallimento Golden Boys di Carlini Vincenzo e & C. S.a.s.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, aggiunto dall'art. 25, capoverso, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*recte*: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 191/1998 r.g. tra Banca commerciale italiana contro fallimento della Golden Boys di Carlini Vincenzo & C. S.a.s. nonché del socio accomandatario Carlini Vincenzo;

Rilevato che trattasi di opposizione a stato passivo e che nell'ambito di tale giudizio, all'udienza del 5 maggio 1999 fissata per gli adempimenti *ex art. 183 c.p.c.*, è stata prospettata d'ufficio la questione di nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente bancario fatto valere dall'opponente avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e comunque la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dall'opponente;

che dall'esame degli estratti conto prodotti dall'opponente emerge come quest'ultimo abbia applicato tale clausola e come, quindi, il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo comprenda anche interessi passivi capitalizzati trimestralmente;

che dopo l'udienza *ex art. 183 c.p.c.* è stato emanato il decreto legislativo 342/1999 il cui art. 25 ha aggiunto all'art. 120 decreto legislativo n. 395/1993, i seguenti due nuovi commi:

2) il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor;

3) le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale

data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

Rilevato che in relazione al comma 3 dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dal d.lgs. n. 342/1999, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999, dal giudice istruttore del tribunale di Lecce;

che in tale ordinanza, che questo giudice ritiene di condividere, si è osservato che: l'interpretazione più lineare attribuisce alla norma una funzione di sanatoria delle clausole in questione attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente; il legislatore ha inteso dirimere le incertezze della prassi sull'anatocismo bancario, le quali apparivano idonee a provocare un imponente contenzioso, suscettibile sia di togliere certezza ai rapporti giuridici che di aggravare le disfunzioni della giustizia civile; la retroattività della sanatoria, desumibile dalla dizione «sono valide ed efficaci fino a tale data», è tipica delle leggi di interpretazione autentica, le quali, essendo dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte da testi normativi o dal diritto vivente, per loro natura riguardano situazioni «pendenti», e cioè non ancora definite per giudicato, decadenza, prescrizione;

Potrebbe astrattamente sostenersi che la dichiarazione di validità ed efficacia delle clausole sull'anatocismo fino alla delibera del CICR trovi un limite nell'effettiva sussistenza di tale validità ed efficacia; tale posizione si pone in contrasto con il principio di conservazione delle norme giuridiche; alla sua stregua, infatti, la norma in esame avrebbe pressapoco il seguente significato «le clausole relative all'anatocismo sono valide ed efficaci», una tautologia che renderebbe il comma in esame del tutto superfluo:

Né tale posizione potrebbe essere sostenuta tenendo conto dei profili di legittimità costituzionale di cui in prosieguo, e tacendo ricorso al criterio secondo cui, tra due interpretazioni possibili di una norma, deve preferirsi quella maggiormente conforme alla Costituzione; tale criterio presuppone infatti che attraverso l'interpretazione considerata come più conforme alla Costituzione residui uno spazio di applicazione per la norma interpretata: in caso contrario, si avrebbe un effetto abrogativo che è riservato al legislatore o alla Corte costituzionale, e non al c.d. diritto vivente;

Il d.lgs. n. 342/1999 è stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998 che delegava al Governo ad emanare «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/1993, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 legge n. 142/1992»; nel testo dell'art. 25, legge n. 142/1992 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo attinente la materia dell'anatocismo; pertanto la delega legislativa copriva soltanto il generico potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario; sarebbe agevole sostenere la non conformità di tale delega all'art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere la «determinazione di principi e criteri direttivi per oggetti definiti» non intendeva legittimare deleghe in bianco al Governo: tale profilo non è però rilevante.

Se, infatti, interpretando la delega in modo necessariamente restrittivo, al fine di sottrarla alle censure di violazione dell'art. 76 Cost., si riferisce il potere «integrativo e correttivo», conferito al Governo dall'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998, al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna del testo unico bancario, necessariamente si finisce con l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme giuridiche preesistenti (implicitamente richiamate dal testo dell'art. 120, comma 3, testo unico bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni puramente tecnico-formali.

D'altro canto il testo precedente del testo unico bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazione e/o correzione;

Vi è anche da aggiungere che in nessun caso la legge avrebbe potuto delegare al Governo l'interpretazione autentica, implicita a esplicita, di norme giuridiche.

Infatti dal testo dell'art. 76 della Costituzione emerge che il potere di normazione delegato al Governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalità tecnica e cioè l'individuazione delle soluzioni di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge delega, e riservate al Parlamento.

L'interpretazione autentica di una o più norme, invece, operando una scelta tra due o più prospettazioni egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l'esercizio di una discrezionalità non meramente tecnica, bensì di merito e politica, come tale al di fuori dei poteri normativi del Governo; che, pertanto, stante la già evidenziata rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. n. 342/1999, va sollevata d'ufficio la questione di legittimità del comma 3, dell'art. 120 del d.lgs. n. 385/1993, come introdotto dall'art. 25 capoverso d.lgs. n. 342/1999, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. 385/1993, come introdotto dall'art. 25 capoverso, d.lgs. n. 342/1999, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione:

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazione e notificazioni, alla Corte costituzionale;

Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e alle parti;

Si notifichi la stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Imperia, addì 2 marzo 2000.

Il giudice istruttore: AICARDI

00C0983

N. 526

*Ordinanza emessa il 25 maggio 2000 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Cammarata Giuseppe*

Processo penale - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta (per i quali l'udienza preliminare si è svolta prima del 2 gennaio 2000, con emissione del decreto che dispone il giudizio per una udienza dibattimentale successiva a tale data) - Mancata previsione che la richiesta di applicazione della pena possa essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Difetto di disciplina transitoria - Disparità di trattamento tra imputati - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 2, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., possa essere presentata in udienza dibattimentale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche in quei processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del tribunale di composizione monocratica con citazione non diretta, nel caso in cui l'udienza preliminare sia stata tenuta prima del 2 gennaio 2000 (essendo già in allora prevista), con emissione del decreto che dispone il giudizio per una udienza dibattimentale successiva a tale data. Ciò in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione.

Il problema sorge per l'assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999. È di tutta evidenza che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suesposta questione.

Il prevenuto (che ha partecipato all'udienza preliminare del 4 ottobre 1999, con emissione del decreto che dispone il giudizio in pari data per l'udienza dibattimentale del 27 gennaio 2000) ha infatti chiesto all'udienza dibattimentale del 14 marzo 2000 (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., sulla base appunto dell'art. 555, secondo comma c.p.p., per il reato di cui all'art. 628 c.p. Essendovi stato consenso del p.m. (espresso all'udienza del 25 maggio 2000), il giudice si trova a dover decidere su una istanza basata proprio sulla disposizione di legge attinta dalla questione.

La questione, poi, pare non manifestamente infondata, sia se riguardata alla luce dell'art. 3 primo comma della Costituzione, sia se riguardata alla luce dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Quando si è tenuta l'udienza preliminare era in vigore una norma (art. 446, primo comma c.p.p. nella precedente formulazione) che prevedeva la possibilità di chiedere l'applicazione della pena anche in un momento successivo (e precisamente fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento) e l'imputato non poteva prevedere se e in che termini tale disciplina sarebbe stata modificata.

Vi è un evidente profilo di disparità di trattamento rispetto a quegli imputati di reati divenuti dal 2 gennaio 2000 di competenza del Tribunale in composizione monocratica con citazione non diretta che, avendo avuto

l'udienza preliminare prima del 2 gennaio 2000, abbiano avuto anche l'udienza dibattimentale prima di tale data, potendo in tale sede ancora esercitare la facoltà di chiedere l'applicazione della pena sulla base del citato art. 446, primo comma, c.p.p. nella formulazione in allora vigente.

Non pare a questo giudice giustificata una diversità di trattamento tra imputati che, partendo da una situazione processuale analoga, si trovino, per l'effetto congiunto di modifiche normative e della fissazione di una data piuttosto che di un'altra (elementi entrambi indipendenti dalla volontà dell'imputato ed imprevedibili nel loro contenuto), ad avere o meno a disposizione, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, la scelta tra il procedimento ordinario e il procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p.

Tale disponibilità di trattamento incide anche sulla pienezza del diritto alla difesa, che viene ad essere più povero di contenuti (quanto alla scelta del rito) per coloro che, pur avendo avuto l'udienza preliminare in epoca antecedente al 2 gennaio 2000, si siano visti fissare (per mera casualità) l'udienza dibattimentale per un momento successivo a tale data.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 87/1953;

Sollevata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Torino, addì 25 maggio 2000.

Il giudice: PIETRINI

00C0984

N. 527

Ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Ramagini Fabio ed altri

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111, quarto e quinto comma, (modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) e 112.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 24 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 116/1995 contro F. R., S.M., C.P., G.G., imputati dei reati rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di Massa 30 ottobre 1994.

Premesso che all'odierna udienza il pubblico ministero ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione;

tutti i difensori degli imputati si sono opposti alla prospettazione del pubblico ministero;

il p.m. ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione, in quanto il divieto di cui all'art. 111, comma quarto, Cost. concerne soltanto la utilizzazione al fine della prova della colpevolezza dell'imputato, ma non esclude del tutto che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari possano essere acquisite col

mezzo della contestazione ed utilizzate, sia al fine della prova della innocenza di qualche coimputato, sia, ove si accerti autonomamente sulla base di altri elementi di prova, la colpevolezza dell'imputato, al fine della valutazione dell'entità della pena in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p..

O S S E R V A

La questione sollevata dal pubblico ministero e rilevante nel presente giudizio, posto che non è possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a F.B., persona esaminata *ex art.* 210 c.p.p. e che si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, il contenuto dei verbali degli interrogatori resi alla p.g. il 4 marzo 1994, nei quali aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede.

Non si condivide la tesi dei difensori secondo cui la questione sarebbe manifestamente infondata.

Questo tribunale segue il ragionamento del tribunale di La Spezia (11 aprile 2000) è del tribunale di Milano (ordinanza 20 marzo 2000).

Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998, l'art. 513, secondo comma, c.p.p. consente l'applicabilità, anche nel caso di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i testimoni dall'art. 500, commi 2-*bis* e 4, c.p.p..

Non pare superabile il tenore letterale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

La norma, infatti, di per sé non consente la limitazione del valore probatorio degli atti acquisiti con la contestazione alla prova dell'innocenza e/o alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., come indicato dal p.m., atteso l'espresso richiamo alla «prova dei fatti» per cui si procede.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Alla luce della nuova composizione delle diverse garanzie fondamentali scaturire dalle innovazioni introdotte con legge costituzionale n. 2, 23 novembre 1999, si rileva contraria al precetto costituzionale del diritto al contraddittorio - come tale suscettibile di ristrettissime esclusioni, espressamente individuate dall'art. 111 stesso (consenso dell'imputato; impossibilità di natura oggettiva; provata condotta illecita) - la previsione della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 c.p.p. quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti concernenti alla responsabilità di altri.

A parere di questo tribunale non può invece essere accolta l'impostazione del tribunale di Foggia (ordinanza 17 marzo 2000) secondo cui il contrasto tra l'art. 111 Cost., così come novellato, e l'art. 513 c.p.p. va risolto nel senso di dare prevalenza alla legge di conversione del decreto legge 2/2000, che, in quanto legge successiva ed attuativa nel disposto costituzionale, ha abrogato implicitamente il precedente dettato dell'art. 513 c.p.p.

Ed invero, la possibilità - introdotta col meccanismo delle contestazioni - di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata *ex art.* 210 c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere, pare inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di soggetto che si è sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale;

2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

Visti artt. 134 Cost; 23 della legge n. 87, 11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 111, commi 4 e 5, 112 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata

ex art. 210 c.p.p., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Cost.;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Massa, 24 maggio 2000.

Il Presidente: BRUSACÀ

00C0985

N. 528

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Posa Beatrice ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, a seguito dell'applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, quarto e quinto comma; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2.

II TRIBUNALE

All'udienza del 13 giugno 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 195/1999 (n. 1007/95/21 RGPM) contro Posa Beatrice + 3, imputati dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia.

Premesso che all'odierna udienza i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione; il p.m. non si è opposto.

O S S E R V A

La questione sollevata dalla difesa è rilevante nel presente giudizio, posto che non è possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a Baldasserini Lucia, persona esaminata *ex art. 210 c.p.p.* e che si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, il contenuto dei verbali degli interrogatori resi il 4 giugno 1996 e 19 giugno 1996 presso la procura della Repubblica di La Spezia ed il 6 giugno 1996 al g.i.p. del tribunale di Pisa, nei quali aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede.

Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998, l'art. 513, secondo comma, c.p.p. consente l'applicabilità, anche nel caso di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p..

Non pare superabile il tenore letterale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale

n. 361/1998, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Ed invero, la possibilità introdotta — col meccanismo delle contestazioni — di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata *ex art. 210 c.p.p.*, che si sia avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere, pare inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di soggetto che si è sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale;

2) con il comma 5 dell'art. 111 Costituzione, non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, nonché agli imputati contumaci.

La Spezia, addì 13 giugno 2000.

Il Presidente: FARAVINO

00C0986

N. 529

Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele nel procedimento civile vertente tra Distefano Antonio e Comune di Mineo ed altro

Esecuzione forzata in genere - Opposizione agli atti esecutivi - Sottoposizione alla cognizione dello stesso giudice dell'esecuzione che ha adottato il provvedimento oggetto di opposizione (ovvero, mancata previsione dell'obbligo di astensione per il medesimo giudice) - Irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda della dotazione di organico dell'Ufficio giudiziario adito - Contrasto con il principio di terzietà e imparzialità del giudice.

- Cod. proc. civ., artt. 51, n. 4, 617 e 618.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111, secondo comma (come modificato dall'art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

II TRIBUNALE

Nell'ordinanza emessa nella causa civile n. 4040/1999 r.g.a.c. (pretura di Mineo), promossa da Distefano Antonio Avv. Francesco Zuccarello;

contro Comune di Mineo Avv. Salvatore Ialuna Banco di Sicilia, Agenzia di Mineo, contumace, sciogliendo la riserva, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue;

Con ricorso depositato il 6 maggio 1999, l'ing. Antonio Distefano ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza resa il 22 aprile 1999 dal pretore di Mineo, quale giudice dell'esecuzione, reiettiva dell'istanza di assegnazione formulata dal ricorrente — nella veste di creditore — in seno al procedimento di espropriazione presso terzi sperimentato contro il Comune di Mineo ed il Banco di Sicilia (nella qualità di tesoriere dell'ente), per la soddisfazione di un credito portato da giusti titoli di natura giudiziaria (lodo arbitrale esecutivo).

L'atto oppositivo, di contenuto impugnatorio, riproponeva — ampliandole — le medesime argomentazioni a sostegno della richiesta di assegnazione delle somme, già vanamente rappresentate avanti al giudice dell'esecuzione.

L'esame della fattispecie, alla luce della disciplina dettata dagli artt. 617 e 618 c.p.c. nonché — ai fini che qui interessano — dall'art. 51 c.p.c., tuttavia evidenzia dei profili che inducono a ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui alle suddette disposizioni di legge, nella parte in cui non escludono che alla decisione della causa di opposizione presieda lo stesso giudice dell'esecuzione che ha adottato il provvedimento oggetto del giudizio, ovvero nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per il medesimo giudice, con riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.

Come è noto, l'art. 617, secondo comma c.p.c. dispone, tra l'altro, che le opposizioni ai singoli atti esecutivi (nel novero dei quali nessuno dubita che rientri anche l'ordinanza di assegnazione o di rigetto emessa dal giudice dell'esecuzione) sono proposte al giudice dell'esecuzione, il quale - ai sensi dell'art. 618, secondo comma c.p.c. — dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti che ritiene indilazionabili, provvede altresì all'istruzione della causa che è poi decisa con sentenza non impugnabile.

Nell'originaria formulazione di quest'ultima norma era previsto che la decisione fosse adottata dal collegio, tuttavia la riserva di collegialità è stata espressamente esclusa dall'art. 99 del d.lgs. 51/1998, mentre in precedenza la disposizione si riteneva pacificamente inapplicabile in relazione a quelle cause rientranti nella competenza pretorile *ratione materiae* (esecuzioni mobiliari e/o presso terzi, per consegna o rilascio, obblighi di fare o non fare).

Orbene, nel caso di opposizione all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione — come nella specie — è evidente che sarà chiamato a decidere sul merito dell'opposizione lo stesso giudice che ha adottato il provvedimento opposto e, di conseguenza, appare probabile che egli — nella fase decisoria — ripercorra l'identico itinerario logico precedentemente seguito.

Ciò, oltre a rappresentare concretamente la regola negli uffici giudiziari di piccole dimensioni e nelle sezioni distaccate di tribunale, dove al settore delle esecuzioni civili risulta assegnato un solo magistrato; non è tuttavia escluso dalle norme di ordinamento giudiziario in materia di formazione delle tabelle, attraverso le quali viene assicurata la concreta applicazione del principio di precostituzione del giudice sancito dall'art. 25 della Costituzione, posto che soltanto la previsione tabellare di assegnazione delle cause di opposizione a magistrati diversi da quelli addetti al settore delle esecuzioni potrebbe — in ipotesi — garantire l'esigenza di alterità del giudice dell'impugnazione *sui generis* in cui, in buona sostanza, si risolve il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto un provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In difetto di una tale previsione di rango normativo, può sicuramente configurarsi una irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini in funzione dell'ufficio giudiziario adito e delle sue dotazioni di organico (se sede principale o sezione distaccata di tribunale, se con uno solo o più magistrati addetti al settore delle esecuzioni, etc.).

La problematica risulta maggiormente acuita dalla recente *novellatio* dell'art. 111 della Costituzione, il cui nuovo secondo comma prescrive (se mai ce ne fosse stato bisogno) che il giudice sia terzo e imparziale.

A questo rimettente è nota la giurisprudenza del Giudice *ad quem*, secondo la quale le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione previsti dal codice di rito agli artt. 51 e 52, in guisa tale da consentire all'interprete un'esegesi di tali norme conforme a Costituzione e quindi ricomprendervi tutti quei casi in cui la previa conoscenza della causa in altro grado inficierebbe la necessaria imparzialità del giudice (Corte cost. 15 ottobre 1999 n. 387).

Per quanto qui rileva, l'art. 51 n. 4) c.p.c. impone al giudice l'obbligo di astenersi qualora abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo.

Il fondamento costituzionale di tale previsione riposa nell'esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae* il quale postula l'alterità del giudice dell'impugnazione che si trova — stante la natura del mezzo di gravame — a dover ripercorrere l'*iter* logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato.

Posto che la nozione di conoscenza cui fa riferimento l'art. 51 n. 4) c.p.c. deve essere intesa nel senso di «aver deciso la controversia» (cfr. Cassazione 9 febbraio 1998 n. 1323, in motiv.), appare — viceversa — dubbio se l'e-

spressione «altro grado del processo», pur contenuta nella norma *de qua*, possa ricomprendere, oltre a tutte quelle fasi che, in un processo civile, si succedono con carattere di autonomia ed aventi contenuto impugnatorio che si svolgono avanti allo stesso organo giudiziario e sono attinenti al medesimo oggetto, anche la fattispecie in esame.

Ed invero, a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza dell'obbligo di astensione per il magistrato con funzioni di giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla causa di opposizione avverso un'ordinanza da lui emessa nell'esercizio delle dette funzioni, in quanto la sua conoscenza della medesima questione avviene non in un successivo grado di un unico processo, ma in un nuovo procedimento ancorché originato dall'impugnazione di un provvedimento rispetto a cui ha operato come giudice addetto all'esecuzione (cfr. Cassazione 2 aprile 1981 n. 1870).

Non solo, ma deve altresì escludersi che l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione sia configurabile alla stregua di una vera e propria fase, ancorché autonoma, di un processo civile cui può far seguito altro momento processuale di contenuto impugnatorio, posto che — da un lato — l'opposizione agli atti esecutivi costituisce un procedimento di cognizione assolutamente distinto da quello esecutivo in cui tale ordinanza viene resa, ed inoltre esso è destinato ad essere definito con un provvedimento avente attitudine al giudicato (sentenza), né — dall'altro — la citata causa possiede i caratteri di impugnazione in senso stretto che postula, invece, l'identità del giudizio e la sua articolazione in più gradi.

L'impossibilità di sussumere il provvedimento adottato nel corso del procedimento esecutivo sia sotto il paradigma della pronuncia terminativa di una fase autonoma di un unico processo, sia quale evento conclusivo di un grado di giudizio, rende impraticabile la via dell'esegesi costituzionalmente corretta, pur suggerita dalla pronuncia citata, e pertanto si appalesa ineludibile la richiesta di esame delle norme suddette da parte della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, poi, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale — sollevata d'ufficio con riferimento alle norme avanti indicate — appare oltremodo rilevante per la definizione della controversia di merito, atteso che l'ordinanza oggetto dell'opposizione risulta emessa da questo stesso magistrato in funzione di giudice dell'esecuzione (ancorché, all'epoca, ancora nelle vesti di pretore) ed, al contempo, non manifestamente infondata, deve essere ordinata la sospensione del giudizio e disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Grammichele, addì 10 febbraio 2000.

Il giudice: GURRIERI

00C0987

N. 530

*Ordinanza emessa il 5 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Pardini Francesco e U.S.L. n. 5 di La Spezia ed altri*

Sanità pubblica - Medici di medicina generale in regime di convenzione con il S.S.N. - Regolamentazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria - Indennità di piena disponibilità e compenso di variazione degli indici del costo della vita - Spettanza al medico sostituto solo in caso di spettanza al medico sostituto - Disparità di trattamento di identiche prestazioni lavorative in dipendenza da elementi estranei al rapporto di lavoro cui ineriscono - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

- D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, art. 41 e all. c), n. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

In funzione di giudice del lavoro, sul ricorso in riassunzione proposto da Pardini Francesco nei confronti della U.S.L. n. 5 di La Spezia, della gestione liquidatore U.S.L. e della Regione Liguria in persona dei loro legali rappresentanti, in relazione alla sollevata questione, di legittimità costituzionale, sentiti i difensori delle parti, osserva quanto segue.

Il ricorrente dott. Pardini Francesco, iscritto all'Albo dell'ordine dei medici della provincia della Spezia, ha svolto dal 2 gennaio 1991, al 31 maggio 1992 attività di medicina generale presso la XIX U.S.L. Spezzino in sostituzione del dott. Nello Pardini.

Quest'ultimo risulta essere ammesso al convenzionamento con il suindicato ente in virtù di rapporto privatistico di parasubordinazione limitatamente all'attività medico-generica; egli risulta avere un'ulteriore rapporto dipendente con il S.S.N., rapporto per il quale percepisce l'indennità integrativa speciale. Di conseguenza Nello Pardini non ha mai percepito né le quote ISTAT, né l'indennità di piena disponibilità a causa del concorrente già citato rapporto di convenzione.

Il dott. Pardini Francesco, d'altra parte, ha svolto l'attività di sostituzione, previo inoltre di apposita domanda firmata congiuntamente da sostituto a sostituto all'allora USL XIX competente.

L'U.S.L. di competenza ha autorizzato il ricorrente ad esercitare la sua attività in sostituzione, ma il dott. Pardini Francesco, ha ricevuto i corrispettivi senza aver mai percepito né l'indennità di piena disponibilità (art. 41, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990) né il compenso per variazione degli indici del costo della vita (art. 41, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 314/1990). Egli asserisce che tali emolumenti gli siano dovuti dal momento che svolge attività di medico in quanto sanitario «che svolge attività di medico di medicina generale ai sensi dell'accordo e non ha altro tipo di rapporto, dipendenza o convenzione, con il S.S.N.»

La mancata corresponsione degli emolumenti sopra indicati troverebbe titolo nel vigente A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale dove al punto n. 2 dell'allegato C («Regolamentazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria») è stabilito «L'onorario professionale, la quota aggiuntiva professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spettino al medico sostituto e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 41, devono essere corrisposti al medico sostituto.»

La U.S.L. competente ha valutato in piena discrezionalità che il ricorrente dott. Pardini Francesco, non abbia diritto di percepire gli emolumenti in questione poichè non titolare di convenzione cioè «non avente diritto ai sensi dell'art. 41 ed, in ogni caso esercente attività sanitaria di sostituzione di medico titolare non avente diritto alle quote ISTAT in quanto percipiente, per il contestuale rapporto di lavoro presso il S.S.N., l'indennità integrativa speciale.

Questo giudice osserva che più di un dubbio di legittimità costituzionale può sorgere dalla lettura dell'art. 41 e dal n. 2 di cui all'allegato C del d.P.R. n. 314/1990.

Appare fondato il sospetto di illegittimità costituzionale rispetto alle norme 3 e 36 della Costituzione laddove come nel nostro caso il ricorrente, previa autorizzazione dell'U.S.L. competente, abbia esercitato l'attività sanitaria in sostituzione del medico titolare sulla base di un'accesso temporaneo ma a pieno titolo alla convenzione in atto, la quale indica espressamente all'art. 41 quali debbano essere gli emolumenti di spettanza, ovviamente ricomprendendovi anche quelli negati al ricorrente.

Tale sospetto appare quanto mai certo se, come nel nostro caso, si analizzano in maniera comparativa le varie situazioni di sostituzione che verrebbero a configurarsi e soprattutto si prende in considerazione il differenziato regime alla loro base frutto di una difetto di coordinamento cui neppure un'interpretazione estensiva della normativa di riferimento può far fronte.

Si avranno quindi a fronte di un rapporto titolare di convenzione — medico sostituto, tre situazioni tipo.

Il medico convenzionato «puro» che svolge in via esclusiva il solo rapporto di parasubordinazione convenzionato e che percepisce tutte le indennità previste dagli accordi (in specie la piena disponibilità e le quote ISTAT); parimenti il suo sostituto percepisce gli emolumenti già citati;

Il medico a tempo definito con accesso al convenzionamento con limite di assistibili predeterminato, che percepisce l'indennità integrativa speciale in virtù del concorrente rapporto di dipendenza, e per cui non sono state mai corrisposte né le quote ISTAT né l'indennità di piena disponibilità; il sostituto di tale medico non percepisce mai le spettanze in oggetto;

Il medico *ex condotto* con accesso al convenzionamento per limite di assistibili predeterminato, che non ha mai percepito alcuno degli emolumenti succitati e così il suo sostituto.

Tale situazione appare sensibilmente discriminatoria sotto il profilo del principio di uguaglianza perché a parità di svolgimento della medesima attività e di soggetti aventi pari professionalità (i medici sostituiti), è previsto un trattamento economico corrisposto in riferimento a soggetti (medici sostituiti) che in quanto tali non dovrebbero essere tenuti in nessun conto al fine ultimo della corresponsione degli emolumenti di cui si tratta.

In definitiva a parità di situazioni di sostituzione si assiste a casi in cui il sostituto percepisce gli emolumenti contestati a casi in cui ciò non avviene e anche laddove il sostituto percepisce tali spettanze, si deve per forza di cose far riferimento al trattamento ed al rapporto di altro sanitario per stabilire quali siano i propri.

Tutto ciò non rappresenta l'unica censura sostenibile ad avallo della legittimità costituzionale delle norme di cui si tratta. In effetti si è avuto modo di accennare al fatto che l'U.S.L. competente abbia acconsentito, in verità, a che il dott. Francesco Pardini prestasse la propria attività di sostituzione dell'attività medico-generica previo inoltrare di apposita domanda all'U.S.L. competente.

Ragioni di evidente utilità pubblica dovrebbero indurre quindi l'U.S.L. competente ad esprimere parere favorevole privilegiando una valutazione di certo discrezionale ma che tenga in debito conto l'*intuitus personae* del sostituto.

Ciò allo stato non sembra verificarsi dal momento che l'U.S.L. in una chiara ottica di salvaguardia del bilancio potrebbe, *rebus sic stantibus*, operare la scelta del sostituto non sulle sue doti prettamente professionali ma sulla base del risparmio che dovrebbe ad essa stessa dal fatto di non dover corrispondere gli emolumenti in questione e dal conseguente risparmio sul proprio bilancio di gestione.

I sospetti di incostituzionalità si accrescono perché il ricorrente si trova allo stato assolutamente privato sia delle quote ISTAT sia dell'indennità di piena disponibilità; egli non dispone, in materia quasi paradossale e a parità di doti professionali, di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi alternativi alla mancata corresponsione delle quote ISTAT; in più colui che presta l'attività di sostituzione addirittura a tempo pieno risulta non percepire l'indennità di piena disponibilità solo perché il medico sostituto (estraneo) la percepisce sulla base di altro contestuale rapporto con il S.S.N.

Non ultima delle censure a giustificazione dei più che fondati sospetti di illegittimità costituzionale risulta essere la seguente aggravante: dalla mancata percezione delle somme facenti parti del trattamento economico di spettanza, le quali, per l'attività svolta dal medico sostituto nel periodo compreso dal 1° febbraio 1991 al 31 maggio 1992 sono pari rispettivamente a L. 3.447.457 per indennità di piena disponibilità e L. 15.247.457 per quote ISTAT, deriverebbe al ricorrente la lesione della propria posizione previdenziale conseguente; in altri termini l'U.S.L. competente avrebbe dovuto corrispondere a favore del ricorrente, previo versamento all'EMPAM, un contributo previdenziale del 13% nonché una ritenuta EMPAM a carico del medesimo ricorrente pari al 7% per il totale del 20% della quota ISTAT di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 e n. 2 di cui all'allegato C del d.P.R. n. 314/1990, per violazione degli art. 3 e 36 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

La Spezia, addì 5 maggio 2000.

Il giudice: FORTUNATO

N. 531

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale, per la Sicilia
sul ricorso proposto da Imperiale Melchiorre contro comune di Marsala*

Edilizia e urbanistica - Istanza di concessione in sanatoria di opere edilizie abusive - Domanda di riesame del diniego di concessione richiesta con precedente istanza - Termine per la presentazione di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge censurata, anche in caso di notifica del diniego successiva alla data stessa - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale correlato alla celerità dell'amministrazione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 38.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2880/1999, sezione II, proposto da Imperiale Melchiorre, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;

Contro il Comune di Marsala, in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'annullamento della ordinanza n. 237 del 5 ottobre 1999 di demolizione delle opere edili, asseritamente abusive, ivi indicate;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Uditi il relatore Cons. Salvatore Veneziano, e l'avv.to S. Giacalone per il ricorrente;

Vista la documentazione tutta in atti;

Vista l'ordinanza n. 1729/1999 con la quale è stato sospeso *ex art.* 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 il provvedimento impugnato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato l'8 ottobre 1999, e depositato il successivo 22 ottobre, il ricorrente espone:

a) di avere presentato al comune di Marsala in data 15 giugno 1987 istanza di concessione in sanatoria *ex legge* n. 47/1985, in riferimento ad un corpo di fabbrica adibito ad attività artigianale e realizzato in assenza di concessione edile, e di avere successivamente impugnato con ricorso a questo tribunale (R.G. n. 1467/1998, pendente presso la sezione) la determinazione sindacale con la quale — sebbene fosse stata integralmente pagata l'oblazione dovuta — era stata respinta l'istanza sul presupposto dell'assunta realizzazione dell'opera in epoca successiva al 1° ottobre 1983;

b) di avere presentato in data 30 maggio 1998 — entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego sopraindicato — istanza di riesame ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e di avere successivamente impugnato con ricorso a questo tribunale (R.G. n. 3319/1998, pendente presso la sezione) la determinazione sindacale con la quale era stata respinta l'istanza sul presupposto della tardività della stessa;

c) di impugnare, con il presente ricorso, l'ordinanza sindacale con la quale — sul presupposto dei due dinieghi di rilascio della concessione in sanatoria — viene ingiunta la demolizione delle opere ritenute abusive.

Deduce il ricorrente, tra le altre censure, anche la illegittimità costituzionale del comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la domanda di cui al comma 10-*bis* dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 1999 è stata adottata l'ordinanza n. 2073/1998 con la quale è stato sospeso *ex art. 21* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 il provvedimento impugnato nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente ordinanza.

D I R I T T O

A. — Osserva il collegio che la problematica di costituzionalità dedotta sia con il ricorso all'esame che con il precedente — già proposto avverso il diniego di rideterminazione ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, legge 23 dicembre 1996 n. 662, — attiene alla previsione del comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo il quale «la domanda di cui al comma 10-*bis* dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 ...deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente deduce l'incostituzionalità di tale prescrizione con riferimento all'ipotesi — espressamente prevista — che «la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

B. — In via preliminare il collegio ritiene sussistente il requisito della rilevanza della questione, ai fini della definizione della istanza cautelare sottoposta al suo esame — ed allo stato solo temporaneamente decisa con separata ordinanza, — giacché la norma sopraindicata appare essere stata posta dall'amm.ne comunale di Marsala a fondamento del diniego di rideterminazione ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

C. — Il collegio ritiene, altresì, che sussistano consistenti dubbi di costituzionalità in ordine al comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la domanda di cui al comma 10-*bis* dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ed invero la prescrizione di legge impone la presentazione dell'istanza ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994 nel medesimo termine di 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 sia ai soggetti ai quali fosse stato in precedenza notificato il provvedimento di diniego del rilascio della concessione in sanatoria, sia a quelli per i quali la detta istanza fosse a quella data ancora all'esame dell'amm.ne comunale competente.

Detta prescrizione appare al collegio contrastante:

con l'art. 3 Cost., che impone al legislatore — quale risvolto del principio di uguaglianza sostanziale — di differenziare il trattamento di situazioni sostanziali tra loro diverse;

con l'art. 97 Cost., che impone al legislatore di improntare la disciplina amministrativa al conseguimento del buon andamento della stessa.

Sotto il primo profilo, la prescrizione censurata onera del medesimo adempimento (presentazione dell'istanza di rideterminazione) sia il soggetto al quale sia già stato notificato il diniego di concessione edile in sanatoria, il quale è quindi ben consapevole della abusività delle opere oggetto dell'istanza stessa, sia il soggetto per il quale l'istanza di concessione edile in sanatoria sia ancora pendente alla data di scadenza del termine per il compimento dell'adempimento, il quale ha invece ancora una legittima aspettativa al conseguimento del provvedimento favorevole richiesto. E ciò in relazione alla maggiore, o minore, celerità dell'amm.ne nell'esaminare le istanze *ex lege* n. 47/1985, indipendentemente dalla condotta e dall'operato del soggetto privato.

Sotto il secondo profilo, la prescrizione censurata appare contraria al principio del buon andamento dell'azione amministrativa — del quale costituiscono sicuramente applicazione le iniziative per la semplificazione amministrativa di recente realizzate dal legislatore e dal Governo — per avere imposto un adempimento del quale non consti la necessità, attesa la perdurante possibilità di accoglimento dell'originaria istanza *ex lege* n. 47/1985.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio cautelare e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità del comma 38 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la domanda di cui al comma 10-*bis* dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994*

debba essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 1999.

Il Presidente: ADAMO

L'estensore: VENEZIANO

00C09890

N. 532

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla commissione tributaria regionale di Roma
sul ricorso proposto da Laurenti Renata contro Ufficio delle Entrate di Roma 8*

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Immobili trasferiti per causa di morte - Esenzione dall'imposta a condizione che il valore complessivo non superi lire 250 milioni - Mancata previsione dell'esenzione fino a tale importo per gli immobili di valore superiore - Irragionevolezza - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, primo comma, lett. e).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente sentenza ordinanza sull'appello R. G. appelli 655/1997 depositato il 20 marzo 1997 avverso la sentenza n. 325/42/1996 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma da: Laurenti Renata residente a Roma, in via Pietro Mascagni, 186, difeso da: Costantini avv. Alberto residente a Roma in via G. Palumbo, 3; controparti: registro di Roma successioni e giudiziari (uff. entrate di Roma) atti impugnati: avv. di liquidazione n. vol. 14601 - registro.

Premesso in fatto

In data 4 febbraio 1993 la sig.ra Renata Laurenti; sorella e coerede del *de cuius* Giorgio Laurenti, deceduto in data 9 agosto 1992, presentava all'ufficio registro successioni di Roma denuncia di successione nella quale venivano indicati beni immobili per un valore complessivo di L. 268.000.000. A tale denuncia venivano allegate 2 denunce con le quali, ai fini INVIM veniva dichiarato un incremento complessivo L. 259.840.000.

Con atto 21 marzo 1996 la stessa sig.ra Renata Laurenti proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione mediante il quale l'ufficio del registro di Roma richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di L. 33.109.210, di cui L. 27.294.400 per INVIM.

La ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa fiscale assumendo che anche per l'INVIM, come per l'imposta di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerando esente il valore fino a L. 250.000.000. ed assoggettando ad imposta solo la quota eccedente tale limite. In tal modo il contribuente, anziché il citato importo di L. 27.294.400 avrebbe dovuto pagare solo L. 131.600.

La stessa ricorrente, sia pure in via subordinata, chiedeva che, qualora fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lettera e) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 nel senso sostenuto dall'ufficio e cioè il non riconoscimento di tale limite d'esenzione per immobili aventi valore superiore a L. 250.000.000, fosse sollevata questione d'illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

All'esito la commissione tributaria di primo grado, con decisione 22 novembre 1996 - 4 marzo 1997, rilevata l'infondatezza della richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale, respingeva il ricorso.

Tale decisione veniva impugnata con appello depositato il 20 marzo 1997 da Laurenti Renata sulla base di motivi con i quali venivano ribadite le doglianze già sollevate in primo grado, contestati dall'ufficio del registro di Roma con controdeduzioni presentate il 22 maggio 1997.

La vertenza è venuta in decisione il 18 novembre 1997 e questa commissione tributaria regionale, ravvisando non manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale illustrati nel ricorso, emetteva ordinanza per l'invio alla Corte costituzionale.

In data 26 maggio 1999 la Corte costituzionale dichiarava la manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale sollevata, sulla base dell'inammissibilità della domanda, in quanto non correttamente formulata dal giudice *de quo*, stante la carenza di motivazione della stessa su alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione.

O S S E R V A

Questa commissione ritiene doveroso, pertanto, riproporre la domanda, fornendo tutti gli elementi necessari alla Corte per entrare nel merito ed emettere il suo giudizio.

I profili d'illegittimità costituzionale del primo comma, lettera e), dell'art. 25 del d.P.R. 643/1972, sollevati in primo grado e non ravvisati dai primi giudici, a questa commissione continuano a non apparire manifestamente infondati.

Non riconoscendosi sempre operante la soglia di esenzione da INVIM di L. 250.000.000, infatti, per la fattispecie in esame, come per tutti i contribuenti che dovessero trovarsi in analoghe situazioni, a prescindere dal grado di parentela che li lega al *de cuius*, si verrebbe a creare una evidente disparità di trattamento tra chi eredita cespiti il cui valore rientra in detta soglia e chi ne eredita per un valore superiore.

Per dimostrare tale assunto è sufficiente prendere in considerazione il «caso limite» di due contribuenti che ereditano due differenti patrimoni immobiliari: il primo per un valore complessivo di L. 250.000.000 il secondo per L. 250.000.001.

Applicando l'articolo in questione, il primo non dovrebbe versare alcuna imposta INVIM, il secondo, invece, dovrebbe versare un ragguardevole importo che, tenuto conto delle numerose variabili che concorrono a formare l'incremento tassabile e le aliquote (valore iniziale, spese incrementative, tempi, aliquote differenti stabilite dai vari comuni), può ragionevolmente stimarsi in circa L. 25.000.000.

A questa commissione, pertanto, sembra che la disciplina normativa, risultante dal richiamato primo comma, lettera e) dell'art. 25 del d.P.R. 643/1972, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non rispondente a criteri di ragionevolezza cui deve ispirarsi il legislatore, e con l'art. 53 della stessa Costituzione, poiché, attraverso l'effetto distorsivo sopra illustrato, si viene ad incidere in maniera sproporzionata sulla capacità contributiva del soggetto colpito dall'imposta.

Sotto quest'ultimo profilo si ricorda come la Corte costituzionale abbia precisato (in particolare nelle sentenze n. 201/1975 e 62/1977) che il principio della capacità contributiva sul piano garantistico — costituzionale deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario, abbia causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di capacità contributiva.

Nel caso di specie, proprio in ragione del disconoscimento della soglia minima di esenzione a tutti i contribuenti, viene meno il collegamento tra prelievo e capacità contributiva, intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta.

La questione è rilevante, in quanto un'eventuale declaratoria d'illegittimità, inciderebbe in misura sostanziale sulla fattispecie oggetto del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, lettera e) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione a cura della segreteria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.

Il Presidente: TOMEI

Il relatore: GUIDIS

00C0990

N. 533

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Brigada Giuseppina e Fallimento S.n.c. Italpneus di Villa Angelo & c. ed altri*

Fallimento - Dichiarazione di fallimento delle società - Estensione ai soci illimitatamente responsabili dopo che essi hanno perso tale qualità a causa di recesso - Mancata previsione di un termine ragionevole oltre cui la pronuncia estensiva non è consentita - Discriminazione rispetto alla posizione dell'imprenditore individuale - Irragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 66/1999 della Corte costituzionale.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio in data 20 gennaio 2000 per discutere la causa civile avente ad oggetto: opposizione a sentenza di fallimento; iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 1999 da Giuseppina Brigada, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Moro Visconti per delega a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano Piazza S. Pietro in Gessate n. 2 Attrice;

Contro Fallimento s.n.c. Italpneus di Villa Angelo & c. e dei sig.ri Villa Angelo e Fagioli Giancarlo nonché della sig.ra Brigada Giuseppina, in persona del curatore, rag. Calogero Azzaretto, rappresentato e difeso per delega in calce all'atto di citazione dall'avv.to Luciana Clerici, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio del difensore via Visconti Venosta n. 3; convenuto e Michelin Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio D'Episcopo per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso la studio del medesimo, in Milano, via Podgora n. 5; convenuta, terzo chiamato, e Goodyear Italiana s.p.a. rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Susanna Beltrame e Giulio Tognazzi del foro di Roma e dall'avv.to Daniela Meregalli del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano via Carducci 15; contumace, terza chiamata.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La controversia sottoposta all'esame del tribunale non riguarda il fallimento della S.n.c. Italpneus di Villa Angelo & c. bensì la legittimità della sua estensione alla socia Brigada Giuseppina, illimitatamente responsabile, estensione effettuata ai sensi dell'art. 147 l.f. sul presupposto che lo stato di insolvenza della società era già insorto alla data del recesso della socia Brigada.

I momenti cronologici che scandiscono l'evoluzione della vicenda possono essere sintetizzati come segue: in data 18 giugno 1998 il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società S.n.c. Italpneus di Villa Angelo & c, e dei soci illimitatamente responsabili, con ricorso notificato in data 26 novembre 1998 il curatore ha richiesto il fallimento in estensione della sig. Brigada Giuseppina, socia receduta dalla Italpneus in data 6 maggio 1997. Il tribunale di Milano con sentenza del 29/30 dicembre 1998 ha dichiarato il fallimento in estensione della sig. Brigada Giuseppina.

In tale situazione l'opponente ha invocato il disposto dell'art. 10 l.f. quale elemento impeditivo dell'estensione, sottolineando di essere stata dichiarata fallita a distanza di oltre l'anno dalla perdita della qualità di socia.

Stando al paradigma interpretativo anteriore alla sentenza della Corte costituzionale del 12 marzo 1999 n. 66 assolutamente consolidato in giurisprudenza, tale motivo di lagnanza era destinato a sicuro insuccesso, in quanto la sfera applicativa degli artt. 10 e 11 l.f. si riteneva ristretta all'ipotesi dell'imprenditore individuale, senonché la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata ha modificato il panorama di riferimento, determinando una serie di questioni il cui assestamento sistematico appare tutt'altro che agevole.

L'argomentazione sviluppata con la sentenza 66/1999 si dipana attraverso le seguenti proposizioni. L'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore cessato postula, a tutela dell'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite temporale entro cui possa essere pronunciato il fallimento.

Un limite appare tanto più necessario in quanto le conseguenze del fallimento possono ricadere, non solo sul diretto interessato, ma anche sui terzi che con lui abbiano avuto a che fare. L'art. 10 l.f., contemperando le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, fissa detto termine in un anno.

Qualora fallisca una società, l'art. 147 l.f. prevede il fallimento per ripercussione del socio illimitatamente responsabile e non può dubitarsi che anche in tal caso ricorrano le stesse esigenze di tutela a cui risponde l'art. 10 l.f., in modo che, simmetricamente, la soggezione al fallimento del socio che sia receduto dalla società va circoscritta entro un rigoroso limite temporale, che, non risultando fissato dall'art. 147 l.f., dev'essere rinvenuto all'interno del sistema e precisamente nella stessa norma dettata dall'art. 10 l.f., che «in considerazione della sua *ratio* assume una portata generale ed è, in quanto tale, applicabile anche al fallimento degli *ex soci*».

Sulla base di dette considerazioni, la Corte è pervenuta ad una pronuncia cosiddetta «interpretativa di rigetto» in ordine al contenuto precettivo dell'art. 147, il quale dovrebbe intendersi nel senso che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili receduti può essere dichiarato soltanto entro il termine di un anno dal venir meno del rapporto sociale.

È diffusa l'opinione che una pronuncia del genere, in virtù della sua fisionomia puramente interpretativa, non abbia portata strettamente vincolante al di fuori del caso deciso, giacché formalmente essa non incide sul *corpus* normativo, né in senso eliminativo, né in senso integrativo, ma, per l'appunto, opera esclusivamente sul piano esegetico.

Ciò, a fronte dell'impatto davvero enorme che il nuovo orientamento della Consulta è destinato ad assumere nella realtà giudiziaria, ha consentito ben presto che le perplessità di alcune Corti di merito si traducessero in episodi di non adeguamento (v. trib. Napoli 7 aprile 1999 opp. fall. Parrella Roberto e trib. Padova 10 maggio 1999 opp. fall. De Checchi Ferdinando, i quali, rifiutando apertamente l'interpretazione proposta dai giudici costituzionali, hanno confermato in casi del tutto identici l'orientamento tradizionale, oppure suggerito soluzioni alternative).

Questo tribunale si trova a dover affrontare una fattispecie analoga a quella esaminata dalla sentenza n. 66/1999 della Corte costituzionale e, tralasciando di affrontare la questione dell'efficacia della sentenza interpretativa di rigetto (gran parte della dottrina sostiene il carattere non vincolante), risolvendosi alla fine in un risultato improduttivo dopo che il giudice delle leggi, nel ruolo di sovrano custode dei valori costituzionali, ha ormai sancito l'inadeguatezza della visione corrente circa l'operatività temporale del meccanismo previsto dall'art. 147 l.f., il tentativo di mantenere il vecchio paradigma interpretativo o di proporre soluzioni dissonanti appare improduttivo e destinato ad aumentare il disorientamento.

Si valuta quindi inevitabile rimettere la questione alla Corte costituzionale ravvisando non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.f. nella parte in cui non contiene la precisazione di un termine ragionevole entro il quale può essere dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo che esso ha perso tale qualità per recesso.

Gli argomenti posti a fondamento della presente ordinanza sono sostanzialmente quelli già portati all'attenzione del Corte costituzionale con l'ordinanza del 16 settembre 1999 di questo tribunale ed ai medesimi ci si riporta atteso che la diversità della fattispecie non incide sui termini essenziali della questione.

Si impone, prima di affrontare argomentazioni esclusivamente giuridiche, chiarire la realtà dei fatti. Sarebbe del tutto ipocrita sottacere che gli usuali tempi delle istruttorie prefallimentari presso i tribunali italiani rendono irrealistico, in una visione statistica allargata, il rispetto generalizzato del termine di un anno previsto dall'art. 10 l.f.

Per sincerarsene, bisogna domandarsi qual'è il percorso che conduce alla dichiarazione di fallimento nel caso in cui il debitore cessi l'esercizio dell'impresa dopo avere contratto obbligazioni per le quali si rende subito insolvente.

Ebbene, il creditore, almeno di regola, dopo avere constatato l'inadempimento e inviato vanamente una diffida, dovrà agire in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto (nella migliore delle ipotesi in via monitoria, sperando di non subire strumentali opposizioni); dovrà poi promuovere un'azione esecutiva, verificare l'infruttuosità e presentare infine istanza di fallimento; ottenuta la fissazione dell'udienza di comparizione, dovrà notificare il ricorso al debitore e restare in attesa dell'udienza collegiale. Al termine di tutto ciò, è probabile che l'anno sia trascorso.

Nella situazione descritta (già stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo), non ci si può nascondere che l'interpretazione restrittiva dell'art. 10 l.f. svolgeva in pratica la funzione di relegare all'ipotesi più marginale quella che, senza esagerazioni, può definirsi una sorta di «trappola» legale, che, da un lato, rischia di proteggere i debitori più furbi o fortunati e, dall'altro, di affrettare precipitosamente il fallimento di quelli più sprovveduti o sfortunati, contrassegnando le relative istruttorie prefallimentari da una speditezza sconosciuta nella normalità dei casi, che impedisce di approfondire la conoscenza dello stato di crisi e preclude ogni opportunità di perseguire soluzioni stragiudiziali.

Immaginando di generalizzare l'applicazione del termine di un anno al socio illimitatamente responsabile che non è più tale al momento della dichiarazione del fallimento sociale, l'area minata s'allarga notevolmente.

Il procedimento accennato, infatti, dovrà svolgersi nei confronti della società debitrice, mentre solo in un tempo necessariamente ancora più tardo il curatore avrà modo di verificare l'esistenza di obbligazioni riferibili all'eventuale pregressa permanenza nella compagine sociale di soci illimitatamente responsabili, come tali potenziali destinatari della domanda estensiva.

Pertanto, se il socio ha avuto l'accortezza di uscire dalla compagine al delinarsi dei primi sintomi d'insolvenza, è facile prevedere che il limite di un anno gli consentirà quasi sicuramente di evitare la dichiarazione di fallimento, tantopiù che, mentre la cessazione dell'impresa individuale coincide con la chiusura esteriore dell'attività e dunque accende un segnale d'allarme per i creditori, il semplice defilarsi di un socio, non inibendo l'operatività dell'azienda, passa molto più inosservato (la motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento della socia receduta Brigada Giuseppina è altamente illuminante e conforme a quanto esposto).

Passando all'analisi giuridica, il punto di partenza, ovviamente, non può che essere rappresentato dal testo dell'art. 147 l.f., il quale non esprime alcun limite temporale per l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. In ciò consisterebbe appunto la lacuna che la Corte costituzionale, in relazione al caso del socio receduto, ha ritenuto di colmare in via analogica.

Il dubbio che la mancata previsione di un limite temporale anche per l'estensione del fallimento al socio receduto leda principi costituzionali non può, come detto, ritenersi manifestamente infondato.

Occorre verificare se questo dubbio sia rimediabile per via interpretativa, in particolare servendosi analogicamente dell'art. 10 l.f.. Effettivamente, visto che tale norma si trova nella parte generale della legge fallimentare, si sarebbe propensi ad ammetterne l'utilizzazione più ampia, senonchè una costante e risalente tradizione giurisprudenziale relega la sua applicazione alla sola ipotesi dell'imprenditore individuale.

In verità, il testo normativo non suggerisce alcuna limitazione in tal senso, anzi evoca la figura dell'imprenditore disciplinando gli effetti della cessazione dell'attività di impresa indipendentemente da ogni connotazione di appartenenza; nondimeno, a dispetto delle diffuse opinioni dottrinarie che valorizzano la lettura più intuitiva del dettato legislativo, il diritto giurisprudenziale «vivente» ha sempre escluso la portata generale dell'art. 10 l.f. muovendo dall'osservazione per cui l'imprenditore collettivo non si estingue fino a quando non abbia estinto tutti i suoi debiti.

Risulta difficile negare la fragilità di tale motivazione che riposa sostanzialmente sulla sovrapposizione del concetto di estinzione del titolare dell'impresa e di cessazione della sua attività, che pure sono ontologicamente diversi.

Ciò, tuttavia, non ha impedito alla Corte di avallare con perentoria motivazione (sen. 180/1998) l'interpretazione del diritto «vivente» escludendo ogni profilo di incostituzionalità nella disparità di trattamento che si viene a creare tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo, senza curarsi della certezza delle situazioni giuridiche che, per quanto riguarda i terzi, non si atteggiavano in modo diverso.

Con la decisione 160/1998 la Corte ha, in ogni caso, mostrato di non considerare l'art. 10 l.f. norma di portata generale, nella misura in cui ne ha confermato l'applicazione restrittiva all'imprenditore individuale.

Ora, il recupero per via analogica del disposto dell'art. 10 l.f. sembra inconciliabile col precedente atteggiamento della Corte, ma, in ogni caso, l'operazione ermeneutica appare poco convincente, sia per il luogo dove attinge il principio normativo, sia per il luogo dove lo travasa. Sotto il primo profilo, la forza precettiva di una proposizione normativa non si può espandere e contrarre a piacimento, tantopiù quando la strozzatura s'annida nell'articolazione centrale del passaggio argomentativo: ci si chiede come mai, se l'art. 10 l.f. non si applica al fallimento delle società, dovrebbe poi applicarsi al fallimento dei soci, nonostante che la posizione giuridica di costoro sia evidentemente subordinata alle vicende dell'ente a cui appartengono.

Dopo aver rifiutato l'applicazione diretta (non era nemmeno necessaria l'analogia) dell'art. 10 l.f. alle società ed aver dunque confermato l'interpretazione restrittiva di tale norma, appare francamente illogico farne un principio generale suscettibile d'applicazione analogica ai soci.

Sotto il secondo profilo, lacuna significa che la fattispecie non è regolata da alcuna norma, ma l'art. 147 l.f., a ben vedere, contiene un accenno al fattore cronologico che non può essere obliterato. Il secondo comma, infatti, prende in considerazione l'eventualità che la posizione di socio illimitatamente responsabile emerga non contestualmente, bensì «dopo» la dichiarazione del fallimento sociale, eppure non pone alcun limite al sopravvenire della pronuncia estensiva.

Davanti all'impiego di un avverbio temporale da parte del legislatore, ci si aspetterebbe che la volontà di contenere la posteriorità entro la particolare parentesi di un anno fosse chiarita espressamente, se del caso con un richiamo all'art. 10 l.f.

In mancanza di qualsivoglia precisazione, si è portati a concludere che, pur avendo considerato l'ipotesi di un ritardo nella dichiarazione di fallimento del socio, la legge abbia inteso deliberatamente mantenere *sine die* la sua soggezione alla procedura concorsuale.

Forse questo disegno non è costituzionalmente legittimo, ma non pare ravvisabile al riguardo una vera e propria lacuna sotto il profilo temporale nel meccanismo congegnato dall'art. 147 l.f.

Né l'osservazione per cui la dizione normativa si riferisce al solo sfasamento tra fallimento sociale e fallimento personale (anziché allo sfasamento tra perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e fallimento sociale) può indurre a mutare opinione, giacché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche che inducono a porre un termine massimo al sopraggiungere della pronuncia estensiva si pongono esattamente allo stesso modo.

Invero, sarebbe assurdo lasciar «consolidare» in un anno l'esonero dal fallimento del socio receduto e tenere indefinitamente nell'incertezza il destino del socio attuale, dopo che egli ha comunque perso ogni dominio sull'impresa.

Anzi, la nettezza della cesura rappresentata dalla dichiarazione del fallimento principale combinata con l'intrinseca esigenza di concentrazione della procedura concorsuale dovrebbero imporre a maggior ragione il rispetto di un termine perentorio per definire la posizione del socio.

Basti pensare che *medio tempore* i creditori non saprebbero se promuovere contro di lui l'esecuzione individuale o aspettare d'insinuarsi al concorso. L'omessa determinazione di un limite al sopravvento della pronuncia estensiva dopo la dichiarazione del fallimento sociale urta dunque, non solo l'esigenza di perequare la posizione del socio rispetto a quella dell'imprenditore individuale, non solo l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, ma anche l'esigenza di garantire ai creditori un accesso certo ed efficiente alla tutela giudiziaria, nonché a tutti i cittadini una buona amministrazione della giustizia.

Queste riflessioni inducono a ritenere che, se occorre stabilire un termine per l'estensione del fallimento al socio, questo andrebbe innanzi tutto fissato a decorrere dalla dichiarazione del fallimento principale ed è il caso di sottolineare che tale profilo potrebbe assumere autonoma e concreta rilevanza nella decisione del caso di specie, laddove la pronuncia estensiva è intervenuta entro l'anno dalla dichiarazione del fallimento sociale.

Riepilogando, il problema non pare risolvibile per via interpretativa, recependo l'indicazione fornita dall'art. 10 l.f. nel contenuto precettivo dell'art. 147, sia perché, come s'è detto, l'operazione ermeneutica sembra tecnicamente sbagliata, sia perché, in ogni caso, ciò determinerebbe altre disarmonie nel sistema non tollerabili alla luce degli artt. 3, 24 e 92 della Carta costituzionale.

Infatti, il termine di un anno, che già di per sé appare eccessivamente ristretto nell'applicazione all'imprenditore individuale, diverrebbe ancora più irragionevolmente breve se applicato al meccanismo estensivo del fallimento ai soci che hanno perso la responsabilità illimitata in epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento principale, giacché, come s'è visto, l'accertamento dei relativi presupposti di fatto, salvi casi eccezionali, dipende dall'iniziativa del curatore e dunque non può che intervenire dopo l'accertamento giudiziale dell'insolvenza sociale, ossia all'esito di una fase che, di per sé, ha già inevitabilmente consumato un lasso di tempo non trascurabile.

Tale irragionevolezza, che si ravvisa in senso assoluto rispetto ai tempi normali occorrenti per addivenire con cognizione di causa alla dichiarazione per ripercussione del fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili che hanno perso tale qualità prima della dichiarazione del fallimento sociale, diviene ancora più macroscopica nel confronto tra le due situazioni che verrebbero sottoposte allo stesso termine, ossia la procedura basilare (l'accertamento dell'insolvenza sociale) e la procedura consequenziale (l'accertamento dei presupposti per l'estensione ai soci) nonostante la seconda possa essere realisticamente condotta solo in progressione.

Una disciplina unitaria e indifferenziata dei due fenomeni sarebbe dunque manifestamente incongrua.

Inoltre, la brevità del termine di un anno impedisce l'accesso dei creditori ad una efficace e realistica tutela concorsuale delle proprie legittime pretese nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che hanno perso tale qualità in epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento sociale e ostacola il buon andamento dell'amministrazione della giustizia stimolando la giustapposizione di una pluralità di azioni esecutive individuali contro i soci parallelamente allo svolgimento della procedura concorsuale relativa alla società.

Pertanto, preso atto delle indicazioni provenienti dalla sentenza n. 66/1999 della Corte costituzionale, nell'impossibilità di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità dell'art. 147 l.f. rilevati rispetto all'ipotesi del socio illimitatamente responsabile che abbia perso tale qualità non resta che rimettere la questione alla stessa Corte costituzionale per le determinazioni di competenza.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.f. nella parte in cui non contiene la precisazione di un termine ragionevole entro il quale può essere dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo che esso abbia perso tale qualità a seguito di recesso;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza in ordine a tale questione;

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonché alla comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Milano, addì 20 gennaio 2000.

Il Presidente: PESCHIERA

Il giudice relatore: INTROINI

N. 534

*Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal tribunale di Chieti
nel procedimento civile vertente tra Pantalone Lidia e Ministero del tesoro ed altro*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Applicazione, a seguito della riforma ordinamentale attuata dal d.lgs. n. 51/1998, anche ai giudizi di primo grado in materia di previdenza e assistenza già di competenza pretorile - Mancata previsione dell'inapplicabilità a detti giudizi della regola del foro erariale, come stabilito per le controversie in materia di lavoro - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa nonché sulla garanzia previdenziale.

- Cod. proc. civ., art. 444.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

In funzione di giudice del lavoro, nel procedimento iscritto al RGC n. 2/2000 promosso da Pantalone Lidia con l'avv. Valter De Cesare, ricorrente, contro il Ministero del tesoro in persona del Ministro *pro-tempore* con l'avvocatura di Stato e contro l'INPS in persona del legale rappresentante con l'avv. Massimo Cassarino;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 febbraio 2000;

Letti gli atti e documenti di causa;

Udite in udienza le parti costituite e presenti;

O S S E R V A

I. — Con ricorso depositato il 2 gennaio 2000 Pantalone Lidia, coniuge ed erede di Paolini Rocco, chiedeva al tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro il riconoscimento nei confronti del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 698/1994, che il dante causa, già riconosciuto invalido civile totale, era stato in vita bisognoso di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988; chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del d.lgs. n. 112/1998, la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento maturati in vita dal dante causa.

I convenuti resistevano in giudizio contrastando la domanda nel merito.

II. — A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, divenuto efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, a mente dell'art. 247 così come modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 188, la competenza in materia di controversie previste dall'art. 409 cpc appartiene in primo grado al tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 413 c.p.c. così come modificato dall'art. 82 d.lgs. n. 51/1988);

La competenza in ordine alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza il ricorrente (art. 444 c.p.c. così come modificato dall'art. 86 lett. a) d.lgs. n. 51/1998).

La deroga alla competenza territoriale del foro erariale risulta introdotta dall'art. 40 d.lgs. n. 80/1998, che ha integrato l'art. 413 c.p.c. prevedendo che nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del r.d. n. 1611/1933.

Analoga disposizione derogativa del foro erariale non risulta però prevista per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nelle quali, come nella presente, è parte una amministrazione dello Stato.

III. — La previsione di una norma derogativa espressa per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. — non richiamata dall'art. 444 c.p.c. né comunque estensibile alle controversie in materia di previdenza ed assistenza deve far ritenere non più applicabile per le controversie *ex art. 442 c.p.c.* la deroga stabilita dall'art. 7 cit. r.d. n. 1611/1933 per «i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori», in astratto invocabile a mente dell'art. 244 d.lgs. n. 51/1998 secondo cui, «salvo che non sia diversamente previsto» quando la norma opera riferimento ad uffici giudiziari soppressi, il riferimento stesso si intende agli uffici giudiziari cui sono state trasferite le relative funzioni.

IV. — Per le controversie previste dall'art. 442 c.p.c. deve ritenersi dunque applicabile a norma di cui all'art. 6 del r. d. 1611/1933 con palese disparità di trattamento ed evidente lesione, sotto il profilo costituzionale, dei diritti dei cittadini aventi titolo all'assistenza obbligatoria o titolari di specifici diritti previdenziali da azionare nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

Il fatto che la regola del foro erariale sia derogata ed esclusa per le controversie in materia di lavoro, così come risultava esclusa per giudizi avanti i conciliatori ed i pretori, comprova l'inesistenza di apprezzabili pubblici interessi che rendano ragionevole stabilire per le controversie in materia di previdenza ed assistenza l'adozione di un foro particolare.

Devesi, di conseguenza, dubitare della legittimità costituzionale della norma, sia in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto disposto per la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro; sia in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto il previsto spostamento di competenza territoriale, con i disagi ed il maggior costo che l'accentramento comporta, è tale da incidere negativamente sul diritto degli aventi diritto alla assistenza obbligatoria di agire in giudizio; sia, infine, con riferimento all'art. 38, in quanto risulta palesemente più gravosa la tutela delle garanzie per i cittadini inabili.

La questione *de qua*, oltre a non essere manifestamente infondata è rilevante nel giudizio in corso, che attiene a prestazioni assistenziali ed in cui è convenuta una pubblica amministrazione.

Per le considerazioni che precedono va, conclusivamente, sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.c. nella parte in cui non prevede che nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.c. nella parte in cui non prevede che nelle controversie nelle quali è parte una amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Chieti nella Camera di consiglio del 16 marzo 2000.

Il giudice: MARSELLA

00C0992

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651613/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 *

L. 9.000